

Vania Beatriz Merlotti Herédia ■ Gianpaolo Romanato (Orgs.)



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Fontes Diplomáticas:

Documentos da imigração italiana no Rio Grande do Sul

- I. La colonizzazione nel Paraná.
- II. Le colonie italiane del distretto di Bento Gonçalves.
- III. L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1903.
- IV. Statistica dell'emigrazione italiana nell'anno 1903.
- V. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel 2° trimestre 1904.
- VI. L'azione del Segretariato dell'emigrazione di Udine.
- VII. Atti del Commissariato (vettori, procuratori, piroscafi, noli).
- VIII. Avvertenze agli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri (Germania, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Panama, Venezuela).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1904



EDUCS

TOMO II

Sumário

Bollettino del Ministero degli Affari Esteri. Parte Amministrativa.
Legge 1901, n. 23. Anno 1901, n. 85. Roma, MAE, 1901 271

Bollettino dell'Emigrazione. Ministero degli Affari Esteri.
Commissariato dell'Emigrazione. Lo Stato di Rio Grande del Sud (Brasile)
e l'immigrazione italiana. Cav. E. Ciapelli. Anno 1903, n. 4. Roma:
Tipografia Nazionale di O. Bertero, 1903 361

Bollettino dell'Emigrazione. Ministero degli Affari Esteri.
Commissariato dell'Emigrazione, 1904, n. 13. Le colonie italiane del
distretto di Bento Gonçalves. Relatore L. Petrocchi. Agente consolare
Gennaio di 1904. Roma, Ed. Bertero E. C. 374



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 204
N. di Serie 85

14 AGOSTO

1901

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.
R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375, che manda in vigore detta legge e il suo regolamento.
Regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.
Allegati al regolamento.
Appendici.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1. 45.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione

TITOLO I.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 1.

La facoltà di emigrare sarà concessa, di regola, dalle rispettive autorità agli iscritti della leva di terra o di mare che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il diciottesimo anno di età, nonchè ai militari di prima categoria dell'esercito in congedo illimitato che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età, ed a quelli di prima categoria del corpo reale equipaggi; eccettuato il caso in cui vi sia evidente ragione di credere che il richiedente voglia recarsi all'estero per sottrarsi agli obblighi del servizio militare.

Ciò avvenendo, la persona cui non fosse riconosciuta la facoltà di emigrare potrà ricorrere al ministro della guerra o della marina.

Per iscritti della leva di mare s'intendono coloro che, pur essendo compresi nelle liste generali di leva, sono altresì iscritti, perchè esercenti una professione marinaresca, nelle note preparatorie per la leva di mare, le quali devono essere annualmente trasmesse dai capitani di porto alle autorità prefettizie.

La notificazione di cui al 4° capoverso dell'art. 1 della legge può essere fatta dal militare al comandante del distretto da cui dipende, o direttamente, o per il tramite dell'autorità municipale del luogo ove egli si trova, o di altro distretto militare; e deve essere fatta per mezzo del sindaco quando il militare chiedi il passaporto.

Art. 2.

Quando il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, sospenda l'emigrazione verso una determinata regione, il provvedimento sarà notificato dal Commissariato per l'emigrazione mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del regno e nel *Bollettino dell'emigrazione* di cui al seguente articolo 40; e mediante comunicazione scritta o telegrafica ai vettori nazionali ed ai manda-

tarii dei vettori stranieri, se si tratti dell'emigrazione prevista nel capo II della legge.

La stessa procedura sarà seguita allorchè il provvedimento venga revocato.

Art. 3.

Quando sia sospesa l'emigrazione verso una determinata regione, tale provvedimento non s'intenderà esteso agli emigranti stranieri, contemplati nell'art. 6 della legge, che vogliano prendere imbarco in porti italiani, se non intervenga una domanda in via ufficiale per parte dei governi interessati, i quali dichiarino contemporaneamente di assumere ogni responsabilità derivante dal mancato imbarco, compresa quella inerente al mantenimento, all'alloggio ed all'eventuale rimpatrio di quelli tra gli emigranti della rispettiva nazionalità che già fossero entrati nel regno, o che vi entrassero mentre perduri il divieto.

Art. 4.

Il libretto prescritto dall'art. 2 della legge è fornito gratuitamente dall'autorità comunale, e la visita medica ai minorenni sarà eseguita gratuitamente dall'ufficiale sanitario del comune, o dal medico condotto.

Il libretto deve essere conforme al modello annesso (*all. A*) e contenere:

- un estratto dell'atto di nascita del fanciullo;
- un certificato medico che ne attesti lo stato di salute e la costituzione fisica;
- la tabella di cui al seguente articolo.

Il sindaco dovrà tenere un elenco dei libretti rilasciati, indicante il nome dei titolari e la data del rilascio, nonchè la qualità del lavoro che il fanciullo è chiamato a compiere all'estero.

Il libretto è obbligatorio pei minori di anni quindici e maggiori di anni nove, e dovrà essere esibito, alla frontiera di terra e nei porti d'imbarco, a richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza e degli agenti della forza pubblica.

Esso non è obbligatorio pei minori di anni quindici che emigrano a paesi transoceanici in compagnia di alcuno della propria famiglia.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'art. 3 della legge sono dichiarati insalubri o pericolosi i lavori compiuti nelle industrie indicate nella tabella annessa (*all. B*).

Il ministro degli affari esteri, sentiti i ministri dell'interno e di agricoltura industria e commercio, ha facoltà di modificare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino dell'emigrazione*, la tabella di cui tratta il presente articolo.

Art. 6.

Per gli effetti dell'art. 3 della legge il lavoro notturno è considerato come insalubre, epperò ne è anche vietato l'esercizio ai fanciulli d'ambo i sessi minori di quindici anni.

Per lavoro notturno s'intende quello ritenuto tale dalle consuetudini o disposizioni regolamentari dei singoli paesi.

Art. 7.

Qualora le regie autorità diplomatiche o consolari, o gli ispettori viaggianti, possano, in qualunque paese estero, accertare che minori degli anni quindici furono impiegati in una delle professioni girovaghe previste dalla legge n. 1733 (serie 2^a) del 21 dicembre 1873, oppure in una delle industrie dannose alla salute o pericolose indicate nei due articoli precedenti, stenderanno processo verbale del fatto e raccoglieranno ogni possibile prova tendente a stabilire chi abbia arruolato o ricevuto in consegna i minorenni nel regno e chi li abbia condotti o mandati all'estero, o consegnati a terze persone perchè li conducessero all'estero, allo scopo d'impiegarli nelle suddette professioni o industrie.

Gli stessi funzionari sono competenti ad accertare le infrazioni all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge, nonchè le infrazioni all'art. 4 della legge stessa, ed a raccogliere le prove relative.

Art. 8.

Oltre gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche gli ispettori delle industrie, gli ingegneri delle miniere e i funzionari dipendenti dal commissariato dell'emigrazione sono competenti a redigere, nel regno, i processi verbali ed a raccogliere le prove per gli accertamenti delle infrazioni agli articoli 2 e 3 della legge.

Art. 9.

I documenti presentati al sindaco, perchè sia emesso il *nulla osta* relativo alla concessione di un passaporto per l'estero, rimarranno depositati nell'archivio comunale: il *nulla osta*, corredato delle eventuali successive dichiarazioni delle autorità militari, rimarrà depositato presso l'autorità che rilascia il passaporto.

Per *famiglia*, secondo l'art. 5 della legge, s'intendono tutte le persone che possono essere iscritte in un solo passaporto, secondo le disposizioni vigenti sulla materia.

Le autorità competenti che non diano corso, nei termini stabiliti dall'art. 5 della legge, alle domande di passaporto, o alle dichiarazioni ad esso inerenti, o al rilascio di passaporto nel modo prescritto dalle disposizioni vigenti sulla materia, incorreranno, eccetto i casi di forza maggiore, nelle pene disciplinari comminate dalle amministrazioni cui appartengono, secondo la gravità della negligenza commessa.

Art. 10.

All'art. 2 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero è aggiunta, come primo capoverso, la disposizione seguente: « Quando il richiedente non abbia abituale
« residenza in un comune del regno, la richiesta dovrà essere fatta
« al sindaco del comune di origine, oppure, se egli sia nato fuori
« del regno, al sindaco del comune di attuale dimora: salvo al sin-
« daco di assumere, prima di spedire il *nulla osta*, le informazioni
« che reputerà necessarie ».

Al n. 2 dell'art. 3 dello stesso regio decreto è sostituita la dizione seguente: « Le persone che a norma delle leggi civili sono sotto-
« poste alla potestà altrui, se prive del consenso della persona da
« cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi
« di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; i fanciulli
« da uno a sedici anni d'età, quando emigrino per paesi transocea-
« nici, se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sof-
« ferto vaiuolo; e, trattandosi di minori di quindici anni, o di donne
« minorenni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano con-
« durre all'estero, quelli per prestar lavoro in industrie pericolose
« o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione ».

Art. 11.

All'art. 3 del predetto regio decreto sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Quando il sindaco nieghi senza giusti motivi, o ritardi note-
« volmente, di dar corso alla domanda per il rilascio del passaporto,
« il prefetto, sottoprefetto, commissario distrettuale, o questore, as-
« sunte d'urgenza le necessarie informazioni, potrà rilasciare il pas-
« saporto senza che occorra il *nulla osta* del sindaco.

« Gli ispettori dell'emigrazione, in casi urgenti che non ammettano dilazione, potranno eccezionalmente rilasciare passaporti per l'estero ad emigranti sotto la loro personale responsabilità e a norma delle istruzioni che saranno date dal ministero degli affari esteri. In tali casi, l'ispettore dovrà riferire al Commissariato dell'emigrazione circa i passaporti rilasciati, indicando i motivi che determinarono il rilascio ».

TITOLO II.

Commissariato ed uffici dipendenti.

Art. 12.

Nel Commissariato si concentra tuttociò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Ai componenti il Commissariato ed al personale da esso dipendente è riconosciuta la qualità di impiegati dello Stato.

I commissari sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sia che appartengano alle amministrazioni dello Stato, sia che vengano presi fuori delle amministrazioni medesime. Nel primo caso la scelta sarà fatta per accordo tra il ministro degli affari esteri ed il ministro dal quale il funzionario dipende; nel secondo caso dal ministro degli affari esteri, mediante o senza concorso, sentito, in ambi i casi, il commissario generale.

Art. 13.

I commissari, se presi fuori delle amministrazioni dello Stato, non avranno la nomina definitiva per decreto reale, se non dopo un anno di esperimento.

Durante l'anno di esperimento potranno essere esonerati dal servizio con lettera ministeriale; ed in tal caso sarà loro assegnata sul fondo per l'emigrazione un'indennità per una sola volta, consistente in tante mesate doppie di stipendio per quanti mesi abbiano prestato servizio; in modo, però, che l'intera indennità non superi lo stipendio di un anno.

Essi avranno uno stipendio annuo di lire settemila, da pagarsi sul fondo per l'emigrazione, ed aumentabile di un decimo ad ogni sessennio, limitatamente a tre sessenni e non oltre.

I commissari appartenenti ad una amministrazione dello Stato percepiranno lo stipendio del loro grado, ed ogni eventuale aumento

successivo, sul bilancio di detta amministrazione e riceveranno sul fondo per l'emigrazione un'indennità di carica di lire duecentocinquanta al mese. Essi potranno cessare, in qualunque tempo, dall'incarico per deliberazione presa di concerto tra il ministro degli affari esteri e il ministro da cui l'impiegato dipenda.

L'indennità di carica da corrispondersi, sul fondo per l'emigrazione, al commissario generale sarà di lire cinquecento mensili.

Art. 14.

Un regolamento interno, approvato dal ministro degli affari esteri, stabilirà le norme per la distribuzione dei servizi e per il funzionamento del Commissariato.

Quando nelle deliberazioni da prendersi collegialmente dal Commissariato si abbia parità di voti la questione controversa sarà definita dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione o il suo comitato permanente.

Art. 15.

Gli ufficiali d'ordine saranno scelti dal ministro degli affari esteri, sentito il commissario generale.

Questi impiegati, dei quali uno eserciterà le funzioni di ragioniere ed un altro quelle di archivista, dovranno avere un'età non superiore a trenta anni, tolto il caso che provengano dal ruolo degli impiegati ordinari o straordinari di un'amministrazione dello Stato. Essi saranno retribuiti con stipendio annuale come segue:

1 Ufficiale ragioniere	L. 3,500
1 » archivista	» 3,000
3 Ufficiali di 1 ^a classe	» 2,500
2 » di 2 ^a »	» 2,200

Il ragioniere adempirà le sue funzioni secondo le norme prescritte dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, salve le speciali norme stabilite dal presente regolamento.

Gli stipendi saranno aumentati del decimo ad ogni sessennio a datare dall'entrata in servizio, non oltrepassando però i tre sessenni. In caso di promozione gli aumenti sessennali già conseguiti verranno mantenuti. L'aumento del decimo sarà calcolato sullo stipendio normale di cui gode l'impiegato nel giorno in cui il sessennio si compie.

La nomina provvisoria dei predetti impiegati sarà fatta con decreto del ministro degli affari esteri; la nomina definitiva non

avrà luogo che dopo un anno di lodevole esperimento, e sarà fatta con decreto reale. Qualora gli impiegati stessi siano licenziati senza loro colpa o negligenza durante il periodo di prova, avranno diritto ad un'indennità corrispondente a tante mesate di stipendio quanti furono i mesi del prestato servizio.

Le variazioni, che occorresse di introdurre nel ruolo organico degli impiegati indicati nel presente articolo, dovranno essere approvate dal Parlamento insieme col bilancio del *fondo per l'emigrazione*.

Art. 16.

Se avvenga che alcuno degli ufficiali d'ordine o del personale di servizio, appartenente ad un'amministrazione dello Stato, ottenga di far passaggio negli uffici del Commissariato, cessando di far parte del ruolo dell'amministrazione a cui apparteneva, conserverà l'anzianità di servizio nei riguardi della pensione, e continuerà a percepire, a carico del fondo per l'emigrazione, le indennità di cui fosse provvisto in forza della legge 7 luglio 1876, n. 3212. Egli non sarà tenuto all'anno di esperimento prescritto dall'art. 15 del presente regolamento.

Questi ufficiali d'ordine saranno nominati con decreto reale.

Art. 17.

Il Commissariato avrà due uscieri ed un inserviente, nominati con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il commissario generale, con retribuzione mensile di lire centotrenta, centodieci e novanta rispettivamente. Essi dovranno avere, all'atto della nomina, un'età non superiore a trenta anni, tolto il caso che provengano da un'amministrazione dello Stato.

Art. 18.

Con decreto reale sarà provveduto ad un servizio di pensioni per i commissari i quali non appartengano al ruolo organico di una amministrazione dello Stato, per gli impiegati d'ordine indicati nell'art. 15, e per gli uscieri e l'inserviente.

Il fondo per tali pensioni sarà formato per metà mediante ritenute sullo stipendio dell'impiegato e per l'altra metà mediante contributo del fondo per l'emigrazione.

Le ritenute fatte a questo titolo sullo stipendio dell'impiegato gli saranno restituite quando lasci il servizio presso il Commissariato prima di avere compiuto il tempo necessario ad acquistare il diritto a pensione.

Art. 19.

Tanto i membri del Commissariato, quanto gli impiegati da esso dipendenti, nonchè gli uscieri e l'inserviente possono, per gravi mancanze, essere revocati o destituiti.

Quando si tratti di commissari o di impiegati di nomina regia, il provvedimento è preso per decreto reale, su relazione del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione; e quando si tratti di personale di nomina ministeriale, per decreto del ministro degli affari esteri su proposta motivata del commissario generale, sentito il consiglio dell'emigrazione.

Per le altre pene disciplinari si applicheranno quelle in vigore per l'amministrazione degli affari esteri, colle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui tratta il precedente articolo 14.

Art. 20.

I membri del consiglio dell'emigrazione sono nominati per tre anni e possono essere rieletti.

Il rappresentante della Lega nazionale delle società cooperative italiane sarà nominato dal consiglio direttivo della medesima a richiesta del ministro degli affari esteri.

Per la nomina del rappresentante delle principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno, i sindaci delle città di Genova, Napoli, Venezia, Palermo, Livorno, Messina, Catania, Bari ed Ancona indicheranno, per la prima volta, al Commissariato le principali società operaie di mutuo soccorso esistenti nella loro città. Il commissario generale inviterà queste società ad accordarsi possibilmente fra loro per la designazione del rappresentante, facendo capo al Commissariato, che provvederà allo scrutinio ed alla proclamazione dell'eletto alla presenza dei delegati di quelle società che volessero farsi rappresentare a questa operazione.

L'elenco delle società ammesse al voto sarà reso di pubblica ragione un mese prima della votazione. Le società eventualmente omesse la prima volta, o che siansi costituite nel periodo precedente alle successive elezioni, le quali abbiano non meno di cento soci effettivi, potranno ottenere di partecipare al voto quando facciano pervenire al Commissariato, almeno otto giorni prima della votazione, il loro atto costitutivo e lo stato nominativo dei soci con la firma del presidente della società, vidimato dal sindaco o da pubblico notaio.

Ogni società dispone di un voto; e sarà eletto chi abbia ottenuto maggior numero di voti, purchè raggiunga almeno il quarto del to-

tale delle società che hanno preso parte al voto. In caso di parità s'intenderà eletto il seniore.

Quando nessuno abbia raggiunto il quarto dei voti, rimarrà eletto chi, in una seconda votazione, da fissarsi dal commissario generale, ne avrà raccolto il maggior numero, qualunque esso sia.

Pei rapporti esistenti fra il servizio dell'emigrazione e quello della tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigranti, a termini della legge 1° febbraio 1901, n. 24, sarà chiamato a far parte del consiglio dell'emigrazione il direttore generale del Banco di Napoli.

Art. 21.

Il consiglio si aduna due volte all'anno in sessione ordinaria, e straordinariamente quando il ministro degli affari esteri lo creda opportuno.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, fra i membri componenti il consiglio.

Il consiglio può delegare ad un comitato permanente, eletto nel proprio seno, l'incarico di coadiuvare l'opera del Commissariato.

Le attribuzioni del comitato permanente sono consultive, e non possono essere esercitate che su richiesta del ministero degli affari esteri, o del Commissariato.

L'incarico può sempre essere revocato dal consiglio dell'emigrazione che lo ha conferito.

Art. 22.

Tanto i membri del consiglio, quanto quelli del comitato avranno diritto, quando non appartengano ad uno dei rami del Parlamento, ad una medaglia di presenza di lire dieci se residenti in Roma e di lire venti se residenti fuori di Roma. Questi ultimi avranno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 23.

Gli ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova e di Napoli saranno coadiuvati da un viceispettore e quello di Genova anche da un delegato. A Palermo il servizio sarà affidato al solo ispettore.

I viceispettori e il delegato saranno scelti fra i funzionari di pubblica sicurezza in attività di servizio e nominati dal ministro degli affari esteri sopra designazione del ministro dell'interno, sentito il commissario generale.

Gli ispettori, i viceispettori e il delegato conservano il grado

e i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione a cui appartengono e nella quale possono sempre ritornare, per deliberazione presa di concerto dai predetti ministri, col grado e con la anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Oltre lo stipendio del loro grado e della loro classe, che continuerà a carico del bilancio dell'interno, percepiranno un'indennità mensile sul fondo per l'emigrazione: gli ispettori di Genova e di Napoli in lire centotrenta; l'ispettore di Palermo ed i viceispettori di Genova e di Napoli in lire novanta; e in lire cinquanta il delegato.

Questi funzionari non potranno essere distolti dal loro speciale servizio e, finchè continueranno nell'incarico, dipenderanno esclusivamente dal Commissariato e, per quanto riguarda la disciplina, dal prefetto locale.

Art. 24.

I prefetti di Genova, di Napoli e di Palermo provvederanno, affinchè agli ispettori dell'emigrazione sia assegnato un numero sufficiente di guardie di città di mare per l'esecuzione del servizio.

Questi agenti continueranno a far parte del corpo cui appartengono e saranno accasermati, a spese del comune, secondo le norme in vigore, o nello stesso locale dell'ufficio dell'emigrazione, o in luogo prossimo.

Quando il loro numero fosse insufficiente per partenze o arrivi straordinari di emigranti o per altri bisogni urgenti, l'ispettore invocherà un rinforzo di altre guardie di città, che non potrà essere rifiutato, salvo il giudizio del prefetto.

Art. 25.

L'ispettorato dell'emigrazione avrà ufficio proprio nel porto o nelle adiacenze immediate. L'ufficio dovrà disporre di un magazzino per la momentanea custodia e pel deposito degli effetti degli emigranti poveri.

Art. 26.

L'ispettore dell'emigrazione:

a) fa parte delle commissioni istituite per accertare che le navi siano idonee al trasporto degli emigranti e per le visite di partenza;

b) eseguisce o fa eseguire dal personale dipendente la visita a tutte le navi nazionali o straniere in partenza od in arrivo con passeggeri;

c) sovrintende al servizio del ricovero per gli emigranti, di cui all'art. 78, e, finchè manchi il ricovero, provvede alla tutela degli emigranti in alberghi o locande, autorizzati ad alloggiarli in conformità di ordinanze del Commissariato;

d) riceve i reclami degli emigranti, emettendo i provvedimenti di sua competenza o promuovendo quelli che siano di competenza di altre autorità;

e) procede a tutti gli atti necessari per l'accertamento delle infrazioni alla legge sulla emigrazione e al presente regolamento e di ogni reato contro le persone o le proprietà, in quanto concerna l'emigrazione;

f) cura l'esatta osservanza della legge sull'emigrazione e del presente regolamento, uniformandosi alle istruzioni del Commissariato;

g) procede alle indagini, di cui fosse richiesto, che riguardino le visite alle navi o agli emigranti e, nei limiti della sua competenza, coadiuva l'opera delle altre autorità o dei loro agenti.

Art. 27.

I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'art. 10 della legge, saranno istituiti, o sciolti, con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'art. 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del comitato, o dei comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il consiglio comunale sceglierà una delle persone così designate.

L'istituzione del comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

Art. 28.

I comitati esercitano, d'accordo col Commissariato, un'azione di sorveglianza e di tutela su quanto moralmente ed economicamente concerne l'emigrazione.

Ai comitati potranno rivolgersi le persone che desiderassero avere informazioni circa:

a) le formalità da compiersi per avere il passaporto e gli altri documenti occorrenti per ottenere l'imbarco e per recarsi in un determinato paese;

b) le condizioni generali del paese al quale hanno intenzione di emigrare;

c) i mezzi di trasporto, i prezzi dei noli, la durata normale del viaggio, il nome dei piroscafi, il porto e la data di partenza;

d) le norme da seguire per far valere i loro reclami contro vettori od altri, nei casi previsti dalla legge.

I comitati potranno estendere la loro azione ai comuni vicini della stessa provincia, nei quali non esistano comitati.

Essi coadiuveranno il Commissariato nel dare la massima diffusione alle notizie che interessino gli emigranti.

Art. 29.

I componenti un comitato non potranno in alcun caso, neppure per interposte persone, avere interesse in operazioni di emigrazione.

Art. 30.

Il ministero degli affari esteri indicherà al ministero della marina il numero dei medici militari che sono necessari per il servizio a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

Gli stipendi e le indennità d'arma spettanti ai medici stessi saranno pagati dal ministero della marina sul proprio bilancio.

Il bilancio del ministero della marina verrà reintegrato dal fondo per l'emigrazione, a semestri anticipati e nei modi prescritti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, in una somma fissa annuale calcolata col criterio invariabile che il numero suindicato di sanitari sia formato per due terzi da medici di prima classe e per un terzo da medici di seconda classe.

Art. 31.

Prima della partenza della nave, il vettore verserà al fondo per l'emigrazione le competenze spettanti al medico in una somma ap-

prossimativa determinata dall'ispettore dell'emigrazione, salvo di liquidare il conto a viaggio finito.

Competenze del medico sono:

a) lo stipendio e l'indennità d'arma dal terzo giorno anteriore alla partenza, al terzo giorno dopo il ritorno in Italia, inclusivamente;

b) una diaria di lire otto durante la permanenza a bordo in servizio della nave;

c) le indennità di viaggio dal luogo di residenza al porto di imbarco, e quelle del ritorno in residenza dal porto di sbarco nel regno, a termini del regio decreto 2 luglio 1893, n. 479;

d) la diaria di lire venti pei giorni in cui fosse obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo;

e) il vitto in prima classe, compreso il vino;

f) l'uso di una cabina di prima classe, situata in luogo di facile accesso alle infermerie, scelta, in caso di contestazione, dalla Commissione di visita di cui al susseguente art. 144; e possibilmente in modo permanente;

g) nel caso che rimpatri dal porto di destinazione in qualità di passeggero su piroscafo diverso da quello su cui era prima imbarcato, l'uso di una cabina di prima classe ed il vitto in prima classe, compreso il vino; nel caso, poi, che una parte del viaggio di ritorno sia fatta in ferrovia, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe e del trasporto del bagaglio: in ambedue i casi le indennità rispettivamente stabilite dal regio decreto 2 luglio 1893, n. 479.

Le competenze indicate nei paragrafi *b*, *d* e *g* del presente articolo debbono essere pagate in oro, giusta le disposizioni vigenti nella regia marina.

Le spese di cui ai paragrafi *b* e *c*, che il ministero della marina anticipasse ai medici, saranno versate in tesoreria a cura dell'ispettore dell'emigrazione per essere quindi reintegrate al bilancio della marina.

Art. 32.

Quando il ministro della marina non potesse, per circostanze eccezionali, fornire al Commissariato il medico della marina militare per un determinato viaggio, provvederà il vettore con un medico civile di nazionalità italiana, da scegliersi fra quelli che sono abilitati a sensi dell'art. 124 del presente regolamento e che avrà la

direzione del servizio sanitario. Tale scelta dovrà avere l'approvazione del Commissariato.

In tal caso il servizio di vigilanza a bordo sarà affidato ad un ufficiale di porto designato dal ministero della marina, ovvero ad uno speciale delegato scelto dal commissario generale fra i funzionari da lui dipendenti, col titolo di *Commissario viaggiante*.

Al detto ufficiale, o speciale delegato, spetteranno, a carico del vettore, le competenze di cui alle lettere *b, c, d, e, f* e *g* del precedente articolo.

Il medico civile e il commissario viaggiante prenderanno imbarco due giorni prima di quello fissato per la partenza e sbarcheranno due giorni dopo quello dell'arrivo. A quest'ultimo è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 115.

Art. 33.

Di mano in mano che si renda possibile l'istituzione all'estero di uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento a lavoro nell'interesse degli emigrati, verranno determinate per decreto reale, sentito il consiglio dell'emigrazione, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici medesimi, la scelta dei funzionari, le loro attribuzioni e gli stipendi. Detti uffici dipenderanno dal Commissariato dell'emigrazione.

Indipendentemente da ogni altro compito assegnato ai detti uffici, essi sono tenuti a fornire, sia verbalmente, sia per corrispondenza, tutte quelle informazioni che venissero loro chieste da emigrati o dalle loro famiglie, e a dare la massima diffusione alle notizie che il Commissariato reputi opportuno di far conoscere agli italiani all'estero, per tener vivi i loro rapporti morali ed economici con la madre patria.

Art. 34.

Il ministro degli affari esteri, sentito il commissario generale, nominerà quattro ispettori d'emigrazione viaggianti, tre per i paesi transoceanici e il quarto per gli altri principali centri di emigrazione italiana.

Essi dipenderanno direttamente dal Commissariato, il quale ne determinerà le attribuzioni e le circoscrizioni, sia riguardo alle visite da compiersi, sia riguardo a missioni e ad incarichi speciali, e ne regolerà l'opera in armonia con quella degli uffici di cui all'articolo precedente.

Questi ispettori, se presi fuori delle amministrazioni dello Stato, avranno lo stipendio annuo di lire quattromila sul fondo per l'emigrazione, aumentabile del decimo ad ogni sessennio.

Godranno inoltre di un'indennità di soggiorno all'estero che verrà determinata dal Commissariato secondo le località e le missioni da compiersi; ed avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

La nomina dell'ispettore non sarà definitiva se non dopo due anni di lodevole esperimento; e se venga licenziato durante i due anni di prova per sua colpa o negligenza o si dimetta volontariamente, gli sarà accordato il viaggio di rimpatrio in seconda classe, se egli sia stato mandato all'estero dal regno. Quando egli venga altrimenti esonerato dalla carica nel periodo predetto, avrà diritto ad una indennità pari a tante mesate di stipendio quanti sono i mesi del pre-stato servizio, ma non mai superiore ad un'annata di stipendio; più al rimpatrio nei modi e nelle circostanze suaccennati.

All'ispettore viaggiante sarà esteso il beneficio della pensione nei modi, e mediante la compartecipazione a carico del fondo per l'emigrazione, stabiliti dal precedente articolo 18.

Gli ispettori viaggianti, se scelti fra i funzionari dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione a cui appartengono, nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguiti se vi fossero sempre rimasti, e continuano a percepire lo stipendio dall'amministrazione a cui appartengono. Avranno altresì, a carico del fondo per l'emigrazione, le indennità di cui è parola nel terzo capoverso del presente articolo.

L'ispettore viaggiante, oltre i rapporti speciali sugli emigrati italiani, di cui raccoglie e trasmette i voti, dovrà presentare alla fine d'ogni anno al Commissariato una relazione che riassume le sue osservazioni e contenga le proposte che egli reputerà di dover fare nell'interesse dell'emigrazione italiana e della colonizzazione nei paesi da lui percorsi. Tale relazione dovrà essere allegata al rapporto del commissario generale, di cui si tratta nell'articolo 8 della legge.

Quando il ministro degli affari esteri dovesse, su proposta del Commissariato, delegare a tale servizio ufficiali consolari, questi avranno diritto, sul fondo per l'emigrazione, all'indennità di soggiorno stabilita dall'articolo 87 della tariffa consolare, più al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 35.

Quando al giungere di un piroscafo con emigranti in un porto di scalo o nel porto di destinazione si renda, per fondati motivi, opportuna un'ispezione, questa sarà eseguita dall'ispettore viaggiante che si trovi sul posto, ovvero per cura del regio ufficio consolare, allo scopo di verificare se agli emigranti fu mantenuto il trattamento assicurato dalla legge e dal presente regolamento.

Le spese necessarie saranno poste a carico del fondo per la emigrazione.

Quando il capitano del piroscafo, nazionale o straniero, impedisca o limiti l'azione dei suddetti funzionari, questi redigeranno processo verbale di contravvenzione, da inviarsi al Commissariato per il procedimento di legge.

Art. 36.

Gli uffici di pubblica sicurezza di Ventimiglia, Bardonecchia, S. Dalmazzo di Tenda, Chiasso, Luino, Pontebba, Ala, Cormons ed anche quegli altri che venissero istituiti ai confini dal ministro dell'interno, vigileranno alla tutela degli emigranti, in partenza o di ritorno, uniformandosi alle istruzioni del Commissariato dell'emigrazione.

Accerteranno le contravvenzioni alla legge e al regolamento e raccoglieranno in verbali anche i reclami degli emigranti contro vettori, mandatari, rappresentanti, agenzie d'affari o imprese. A tal fine gli uffici posti su territorio italiano eseguiranno frequenti ispezioni presso le locali agenzie d'affari aventi rapporti con l'emigrazione, e visiteranno normalmente gli esercizi e le locande frequentati dagli emigranti di passaggio.

Art. 37.

Il Commissariato e gli ispettori dell'emigrazione godono di franchigia postale per la corrispondenza tra loro e con tutte le autorità governative del regno, nonchè coi presidenti dei comitati mandamentali e comunali.

Il Commissariato e gl'ispettori dell'emigrazione godono di franchigia telegrafica per la corrispondenza tra loro e con tutte le autorità governative del regno, nonchè coi presidenti dei comitati mandamentali e comunali con le norme vigenti per i telegrammi di Stato.

I comitati mandamentali e comunali godono di franchigia po-

stale solamente per la corrispondenza col prefetto e coi sottoprefetti o commissari distrettuali della provincia, col Commissariato, con gli ispettori dell'emigrazione e con gli uffici di pubblica sicurezza di confine. Tale corrispondenza, per aver corso in franchigia, dovrà portare sulla busta o fascia la firma autografa del presidente del comitato o di chi ne fa le veci, preceduta dalle parole: *Servizio dell'emigrazione*.

Per gli uffici di pubblica sicurezza di confine la franchigia postale è estesa alla corrispondenza diretta al Commissariato, agli ispettori dell'emigrazione e ai presidenti dei comitati mandamentali e comunali.

Ai detti uffici di pubblica sicurezza è concessa la franchigia per i telegrammi diretti al Commissariato e agli ispettori dell'emigrazione.

Verificandosi il caso previsto dall'art. 15 della legge, ne sarà dato avviso al ministero delle poste e dei telegrafi, il quale concederà provvisoriamente la franchigia telegrafica ai presidenti dei comitati per la corrispondenza col prefetto della provincia, col Commissariato e cogli ispettori dell'emigrazione.

Art. 38.

Il Commissariato promuoverà l'istituzione di patronati per la protezione degli emigranti, tanto nel regno quanto all'estero, e potrà riconoscere quelli già istituiti o da istituirsi per iniziativa privata.

A questi patronati potranno essere deferite talune delle facoltà che la legge concede agli uffici dipendenti dal Commissariato, ed essere accordati dal ministro degli affari esteri, su proposta del Commissariato, sussidii a carico del fondo per l'emigrazione.

Il Commissariato potrà anche, nell'intento di proteggere l'emigrazione temporanea, affidare speciali incarichi a società filantropiche o di mutuo soccorso, o ad altre istituzioni che venissero segnalate da regi consolati come idonee ad assumere gli incarichi medesimi. A dette società od istituzioni potranno essere dal ministro degli affari esteri, su proposta del Commissariato, accordati sussidi sul fondo per l'emigrazione.

Tanto per l'emigrazione permanente, quanto per la temporanea, il Commissariato favorirà la creazione e lo sviluppo di istituzioni che, all'interno come all'estero, tendano a migliorare con l'istruzione e l'educazione le condizioni morali e intellettuali dell'emigrazione italiana; nonchè di istituzioni dirette a secondare lo sviluppo eco-

nomico delle colonie italiane e quello degli scambi commerciali colla madre patria.

Nel rapporto che, secondo l'articolo 8 della legge, il commissario generale deve presentare ogni anno al ministro degli affari esteri, saranno segnalate le benemeritenze di coloro che nei comitati locali, nelle commissioni arbitrali, negli istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti si siano specialmente adoperati perchè la legge sull'emigrazione risponda ai fini voluti dal legislatore.

Art. 39.

Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito, d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di un membro del consiglio dell'emigrazione o del Commissariato, o di un funzionario da questo dipendente, o di un delegato del Tesoro o di un delegato del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigrati italiani, in relazione con la legge n. 24 del 1° febbraio 1901.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 40.

Il Commissariato è tenuto a fornire, sia verbalmente, sia per corrispondenza, tutte quelle informazioni che gli vengano chieste, anche da privati, nell'interesse degli emigranti.

Il Commissariato pubblicherà periodicamente un *Bollettino dell'emigrazione*, al quale sarà data la maggior diffusione possibile così all'interno come fra gli italiani all'estero.

Il *Bollettino* annunzierà la fondazione degli istituti dipendenti dal Commissariato, conterrà le istruzioni impartite ai medesimi, le norme relative ai servizi, le nomine di vettori e la costituzione di mandatari, procuratori e rappresentanti, con ogni variazione successiva, i prezzi di passaggio fissati e tutte le altre notizie che interessano l'emigrazione sì all'interno che all'estero.

firma sociale in materia di emigrazione e per tutte le obbligazioni che ne derivano, quando la domanda sia fatta da compagnie di navigazione nazionali;

b) gli atti costitutivi debitamente registrati, un certificato della competente capitaneria di porto indicante di quali piroscafi dispongono gli armatori, e un certificato del tribunale civile indicante le persone che ne fanno parte con facoltà della firma, quando la domanda è fatta da un consorzio di armatori nazionali;

c) gli atti costitutivi in copia autentica, debitamente legalizzata, quando la domanda è fatta da compagnie di navigazione forestiere;

d) un certificato della capitaneria di porto comprovante la qualità di armatore dei piroscafi indicati nella domanda, quando questa è fatta da un armatore nazionale;

e) una dichiarazione della competente autorità straniera, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente può disporre dei piroscafi indicati nella domanda, quando questa è fatta da un armatore forestiero;

f) il contratto di noleggio di tutta la nave, debitamente registrato, quando la domanda è fatta da un noleggiatore nazionale o forestiero, o da qualsiasi armatore o compagnia che, oltre a piroscafi propri, adibisca al trasporto di emigranti piroscafi noleggiati;

g) l'atto costitutivo, in copia autentica, con l'indicazione dei soci che hanno la firma sociale della ditta italiana la quale fosse nominata mandataria da una compagnia, armatore o noleggiatore forestieri;

h) tutti quegli altri documenti che il richiedente reputasse opportuno di esibire per meglio dimostrare la qualità e l'importanza delle operazioni di emigrazione che intende compiere.

Le compagnie, gli armatori e noleggiatori stranieri dovranno anche produrre copia autentica dell'atto di procura, debitamente registrato, dal quale risulti la nomina del loro mandatario speciale, il quale dovrà avere il proprio domicilio in Roma o in Genova o in Napoli o in Palermo, nonchè un atto autentico col quale dichiarino espressamente di sottomettersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Regno per tutto ciò che si riferisce alle operazioni di emigrazione e agli atti che ne conseguono.

Art. 43.

Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

A cura del Commissariato saranno pure pubblicate frequenti notizie sulle condizioni dei paesi ai quali si dirige l'emigrazione. Tali notizie saranno diffuse gratuitamente per mezzo dei comitati.

Altre pubblicazioni, da distribuirsi pure gratuitamente agli emigranti in partenza, conterranno istruzioni ed avvertenze utili intorno ai paesi verso cui essi si avviano.

TITOLO III.

Vettori ed emigranti.

Art. 41.

La patente di vettore di emigranti sarà conforme al modello annesso al presente regolamento (*all. H*).

Essa conferisce al vettore la facoltà di raccogliere e di trasportare emigranti che partano spontaneamente, senza vincoli o promesse, ed a proprie spese.

La licenza speciale di cui trattano l'art. 13 della legge e l'art. 54 del presente regolamento conferisce al vettore la facoltà di raccogliere e di trasportare emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Il Commissariato darà avviso al ministero delle finanze di ogni patente o licenza speciale rilasciata, modificata o revocata.

Art. 42.

Per ottenere la patente di vettore d'emigranti le compagnie di navigazione, i consorzi di armatori nazionali, gli armatori e i noleggiatori, al cui nome debba essere intestata la patente, dovranno indirizzare al commissario generale la domanda, indicante:

1°) il nome, la stazza lorda e netta, la velocità e la bandiera dei piroscafi dei quali il richiedente dispone per il trasporto degli emigranti e il numero approssimativo di emigranti che ciascun piroscafo può contenere;

2°) le linee transoceaniche da esercitarsi e i porti normali di scalo;

3°) i prezzi dei noli proposti, a seconda delle linee e dei piroscafi, pel trasporto dei passeggeri ordinari e degli emigranti.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) i documenti comprovanti chi sia autorizzato ad usare la

a) un certificato della camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie o dei consorzi di armatori nazionali, e così i mandatari di compagnie, armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono iscritti fra i commercianti;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente da cui risulti che essi non hanno subito condanne per reati in materia di fallimento, o di emigrazione, o contro la fede pubblica, o il buon costume, o le persone, o la proprietà;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari indicati nella lettera a del presente articolo.

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un regio agente diplomatico o consolare e dal regio ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria del regno.

Art. 44.]

Il Commissariato, esaminata la domanda e chiesti, ove occorra, quegli altri documenti che giudicherà necessari, ne riferirà, con parere motivato, al ministro degli affari esteri, che, quando la domanda sia da accogliersi favorevolmente, con proprio decreto fisserà l'ammontare della cauzione da prestarsi dal vettore, la quale dovrà consistere in titoli di Stato al portatore.

Il commissario generale comunicherà il decreto al vettore e lo inviterà ad esibire gli atti comprovanti il deposito della cauzione e il pagamento della tassa di concessione; e, quando si tratti di una compagnia forestiera, a provvedere per la registrazione dell'atto costitutivo, da effettuarsi nel luogo di domicilio del rispettivo mandatario, e per l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 230 e seguenti del codice di commercio.

Il vettore forestiero, quando ne faccia dichiarazione nella domanda di patente, sarà autorizzato a prestare contemporaneamente,

presso la cassa depositi e prestiti, in titoli di Stato al portatore, la cauzione speciale per l'adempimento di tutte le prescrizioni vigenti, relative al trasporto dei passeggeri non qualificati emigranti, prescritta dall'articolo 91 del codice per la marina mercantile ed in luogo di quella prevista dall'art. 68 del regolamento approvato con i regi decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454.

L'ammontare di questa cauzione speciale sarà determinato dal ministro della marina e rimarrà in deposito fino a quattro mesi dopo l'ultima operazione di trasporto di passeggeri, o fino a diversa deliberazione per parte del ministro medesimo, al quale spetta, in ogni caso, di ordinarne lo svincolo.

Art. 45.

Eseguite le formalità di cui all'articolo precedente, il vettore avrà facoltà di nominare i rappresentanti dei quali tratta l'art. 16 della legge; ma non potrà eseguire operazioni di emigrazione, prima che gli venga consegnata la patente.

Questa non gli sarà consegnata se non dopo che i piroscafi da lui indicati nella domanda, o almeno uno di essi, abbiano subito, con esito favorevole, la visita d'idoneità di cui all'art. 138 del presente regolamento, salvo il disposto del successivo articolo 190.

I piroscafi saranno iscritti nella patente man mano che avranno subito la visita.

Art. 46.

Per ottenere la patente di vettore di emigranti, le società estere di navigazione pagheranno, alla registrazione dell'atto costitutivo, la tassa fissa di lire cinquecento, se il capitale sociale complessivo di ciascuna società non eccede cinque milioni di lire. Per l'eccedenza la tassa di registro sarà aumentata di lire cento per ogni milione di capitale in più, computando per un milione intero le frazioni di milione.

Gli atti portanti aumento di capitale originario saranno registrati col pagamento di una tassa fissa, il cui ammontare sarà determinato proporzionalmente a quella pagata o dovuta per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto al capitale sociale originario. Tali atti, se posteriori all'emissione della patente, dovranno esser registrati e presentati al Commissariato nel termine di tre mesi dalla loro data.

Art. 47.

La patente vale per le sole operazioni di emigrazione e per i soli piroscafi in essa indicati. È valida per un anno dalla sua data.

ma anche dopo la scadenza di essa continua nel vettore la responsabilità per tutte le operazioni di emigrazione da lui iniziate mentre la patente era in vigore.

Qualora durante l'anno i vettori modificassero il numero o le condizioni del loro naviglio o le operazioni di emigrazione, dovranno dare avviso delle variazioni al Commissariato per le sue decisioni, in riguardo anche di un eventuale aumento della cauzione, e presentargli i documenti che fossero necessari giusta il disposto dei precedenti articoli 42, 43 e 44, nonchè la patente per le opportune annotazioni a tergo di essa.

Cessa di pienó diritto nel vettore la facoltà di valersi della patente, anche prima del termine di dodici mesi, per lo scioglimento della società di navigazione o del consorzio, per la perdita della qualità di armatore, per scadenza del contratto di noleggio, o per altre cause che mettano il vettore nell'impossibilità di disporre liberamente dei piroscafi dei quali aveva l'esercizio.

Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge, in quanto concerne la restituzione della cauzione, il vettore cessa di essere tale soltanto quando gli emigranti, da lui imbarcati, siano sbarcati nel porto di destinazione.

Art. 48.

Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'art. 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatoris stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'art. 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina d'un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed escluse pei

vettori nazionali la città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

Art. 49.

Per la rinnovazione della patente il vettore oltre il certificato penale di data recente, deve presentare al Commissariato una domanda, indicando le variazioni che egli intenda apportare alle sue operazioni di emigrazione circa il numero dei piroscafi e le linee esercitate.

Art. 50.

La tassa di patente rimane acquisita per intero al fondo per l'emigrazione anche nel caso, dovuto a qualsiasi causa, che il vettore non possa, o non voglia valersi della patente, o se ne valga per un tempo minore di un anno, oppure questa gli venga ritirata.

Quando il ministro degli affari esteri limiti o ritiri la patente, la notificazione del decreto relativo sarà fatta al vettore, od al mandatario, se si tratti di vettore forestiero, dal commissario generale.

Art. 51.

Il mandatario di una compagnia di navigazione, di un armatore o di un noleggiatore straniero e chiunque agisce in rappresentanza di un vettore nazionale o straniero, assume solidariamente col proprio mandante tutte le obbligazioni e le responsabilità derivanti dalla legge sull'emigrazione e dal presente regolamento.

Art. 52.

Ogniquivolta la cauzione abbia subito diminuzione, il commissario generale farà invitare, mediante comunicazione scritta, il vettore o il di lui mandatario a reintegrarla; e quando il vettore o il mandatario non effettui il reintegroamento nel termine di quindici giorni, s'intenderà decaduto, di pieno diritto, dalla patente.

Art. 53.

La restituzione della cauzione è ordinata con decreto del ministro degli affari esteri, su proposta del commissario generale, in seguito a domanda del vettore che abbia cessato di essere tale.

Il vettore che abbia cessato di essere tale avrà facoltà di presentare la sua domanda anche prima che sia scaduto il termine di sei mesi prefisso dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge.

Trascorso il tempo strettamente necessario per appurare i fatti, sarà, con ordinanza del commissario generale, fissata la data certa della cessazione della qualità di vettore; la qual data, se il vettore abbia imbarcato emigranti, non potrà mai essere anteriore al giorno in cui gli emigranti saranno stati sbarcati al luogo di destinazione.

L'ordinanza del commissario generale, oltre l'accertamento della data della cessata qualità di vettore, conterrà formale diffida che, spirati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento per l'acquisto del diritto alla restituzione della cauzione, questa potrà essere liberamente restituita al vettore senza alcuna responsabilità del commissario generale o del ministro degli affari esteri, eccettuato il caso di giudizi pendenti dei quali già sia stato o venga, in tempo, dato loro avviso dagli stessi interessati: avviso che dovrà risultare da ricevuta che verrà rilasciata dal commissario generale.

L'ordinanza del commissario generale, unitamente alla domanda che l'ha provocata, sarà subito pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel *Bollettino* di cui all'articolo 40, nelle capitanerie di porto e negli ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo.

Fermo il disposto dell'art. 13, ultima parte, della legge, la restituzione della cauzione non potrà essere nè ordinata nè eseguita, se non siano trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto ministeriale che ordina la restituzione della cauzione può essere sempre revocato finchè non sia stato eseguito.

Art. 54.

Quando un vettore si proponga di trasportare emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, oppure favoriti od arrolati, secondo è specificato nell'articolo seguente, deve chiedere una speciale licenza al Commissariato, esprimendo nella domanda da chi sia stato o debba essere pagato il nolo prima o dopo il trasporto, e per quale impresa o scopo di lavoro o di colonizzazione, ed eventualmente con quale patto di arrolamento.

Analogamente dovrà chiedere il vettore che intenda trasportare emigranti in qualsiasi modo favoriti od arrolati per conto di governi esteri, o di società, o di private imprese agricole o industriali, quantunque gli emigranti stessi paghino il proprio passaggio.

Tale licenza sarà concessa sotto l'osservanza di condizioni, ed eventualmente mediante prestazione di una cauzione suppletiva, quali saranno stabilite, di volta in volta, dal Commissariato.

Art. 55.

Per gli effetti dell'articolo precedente e dell'articolo 13, prima parte, della legge, è emigrante *con viaggio gratuito* o *sussidiato* quello che ha il nolo pagato in tutto o in parte da governi, da società, o da private imprese, senz'obbligo di restituzione del nolo medesimo.

È emigrante *favorito* quello che pagando il nolo, in tutto od in parte, con danaro proprio, riceve promessa, prima di partire dal regno, di determinati favori, come il rimborso del nolo o di parte di esso, dopo l'arrivo a destinazione, oppure promessa di terre o di lavori di qualsiasi specie; ed è del pari emigrante favorito quello cui si anticipa il nolo in tutto od in parte con obbligo a lui di restituirlo comechessia, in tutto od in parte, nel paese di destinazione.

È emigrante *arrolato* quello che parte con un contratto di lavoro scritto o verbale, o con l'affidamento che il contratto di lavoro verrà stipulato nel paese di destinazione.

Art. 56.

Quando il Commissariato approvi i prezzi dei noli che il vettore si propone di percepire dagli emigranti, il commissario generale ne darà avviso al vettore stesso per mezzo dell'ispettore dell'emigrazione.

Il Commissariato renderà pubblici i prezzi dei noli per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* e del proprio *Bollettino*, il quale sarà perciò inviato ai prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali, camere di commercio, capitanerie di porto, ispettori dell'emigrazione, comitati mandamentali e comunali e principali associazioni operaie dei centri che danno maggior contingente alla emigrazione.

Qualora uno o più vettori, dopo l'approvazione dei noli, facciano offerte di prezzi minori, il Commissariato nel darne notizia, a mezzo di circolare, ai comitati mandamentali e comunali potrà conferire loro, di volta in volta e secondochè lo consiglino le circostanze, la autorizzazione di indirizzare gli emigranti agli stessi vettori, qualora questi non abbiano rappresentanti propri in quel determinato mandamento o comune.

Art. 57.

Qualora il vettore riduca il prezzo annunziato o contrattato, tale riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che vengano imbarcati sul medesimo piroscafo per la stessa destinazione.

Questa disposizione non sarà applicabile nei casi di contrattazioni speciali autorizzate dall'ispettore dell'emigrazione, o in casi particolari, in cui la riduzione sia accordata a scopo di beneficenza.

La riduzione potrà risultare tanto da una comunicazione che egli faccia al Commissariato, quanto dall'aver esso o alcuno dei suoi rappresentanti venduto biglietti d'imbarco a prezzo minore di quello annunziato.

L'ispettore dell'emigrazione in ogni visita di partenza verificherà che gli emigranti che s'imbarcano non abbiano pagato per il biglietto un prezzo superiore a quello stabilito in seguito a riduzione.

In caso di contravvenzione l'ispettore provvederà perchè il vettore rimborsi le eccedenze, riservato ogni procedimento a forma di legge.

Art. 58.

Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti, il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
- b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui;
- c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazione;
- d) il certificato penale di data recente, da cui risulti che il rappresentante non subì condanne per contravvenzioni in materia di emigrazione, nè per reato contro la fede pubblica, ovvero contro i buoni costumi o contro le persone o le proprietà;
- e) tante marche da bollo da lire 1,20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Nella dichiarazione devono essere indicati il comune di domicilio del rappresentante e la circoscrizione entro la quale gli è data facoltà di operare.

Detta circoscrizione potrà estendersi fino ai limiti della provincia, ma non a quei comuni della medesima provincia dove agisca altro rappresentante dello stesso vettore.

Art. 59.

Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1,20, del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente e direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonché su circostanze e condizioni locali, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca, nell'interesse degli emigranti.

Art. 60.

È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante ai minorenni, nonchè ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali ed ai ministri del culto.

Art. 61.

Il vettore non può nominare il rappresentante, di cui nell'art. 16 della legge, nel comune nel quale egli ha la sede principale dei proprii affari, o nei comuni in cui ha una sede succursale; nè può nominare più di un rappresentante per ogni comune.

È vietato ad un rappresentante di agire in un comune, nel quale già agisca un rappresentante dello stesso vettore.

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emigrazione nelle città ove egli ha la propria sede o una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Art. 62.

I vettori e loro mandatari potranno, nei soli casi di forza maggiore, essere autorizzati a cedere ad altri vettori o ad altri armatori, in tutto o in parte, il trasporto degli emigranti da essi o dai loro rappresentanti impegnati, assumendo la intera responsabilità del

nuovo trasporto giusta l'art. 16, parte prima, della legge. L'autorizzazione potrà essere concessa dall'ispettore dell'emigrazione, se si tratti della cessione di posti interi in numero non superiore a venti: negli altri casi occorrerà l'autorizzazione del Commissariato.

Nei porti esteri l'autorizzazione potrà essere accordata dal regio ufficiale consolare, che a spese del vettore farà procedere all'accertamento delle buone condizioni del nuovo trasporto, ed imporrà in ogni caso l'obbligo che gli emigranti siano accompagnati fino a destinazione dal medico governativo, od eventualmente dal medico civile e dal commissario viaggiante che lo sostituissero.

Nel caso che il nuovo trasporto implichi il pagamento d'un nolo minore di quello già pagato dall'emigrante, dovrà a quest'ultimo essere restituita la differenza; mentrechè non sarà dovuto dall'emigrante alcun supplemento di nolo, anche se pel nuovo trasporto si chieda un nolo maggiore.

Quando la cessione sia fatta fuori dei casi previsti dal presente articolo, per ogni emigrante ceduto il vettore incorrerà nella ammenda comminata dal 7° capoverso dell'art. 31 della legge.

Art. 63.

Quando il vettore si sia obbligato al trasporto marittimo di emigranti dalla regione italiana di provenienza ad uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge, ove essi debbano prendere imbarco su altro piroscampo destinato al viaggio transoceanico, esso vettore potrà impiegare piroscampi di piccola portata, propri od altrui, dichiarati idonei al trasporto di passeggeri in viaggi di breve navigazione, giusta i regolamenti marittimi; purchè agli emigranti stessi siano inoltre garantite le condizioni seguenti:

- a) vitto quale è prescritto dalla unita tabella *E*;
- b) spazio nei corridoi secondo le prescrizioni del susseguente art. 99;
- c) trasporto gratuito del bagaglio nella misura stabilita dall'art. 88;
- d) trasbordo gratuito delle persone e del bagaglio sul piroscampo transoceanico;
- e) cuccetta con materassa e coperta, giusta il successivo articolo 103, quando l'emigrante debba pernottare a bordo; salvo circostanze speciali, in cui l'ispettore dell'emigrazione autorizzi il collocamento delle materasse sui tavolati dei corridoi;
- f) sorveglianza, per parte di una persona dell'equipaggio,

incaricata dal capitano, affinchè siano, in modo speciale, tutelati i bambini e le donne.

Il vettore, giusta la prima parte dell'art. 16 della legge, è responsabile pel mantenimento delle suddette condizioni sui piroscafi ai quali abbia affidato il parziale trasporto degli emigranti, indipendentemente dalle responsabilità in cui i capitani di detti piroscafi potessero incorrere per propria negligenza o colpa.

Le stesse norme sono obbligatorie per i vettori ed altri armatori allorchè si tratti di emigrati che rimpatriano da regioni transoceaniche e che debbano essere trasbordati, nel porto nazionale d'arrivo, su piroscafi di piccola portata per essere inviati, a spese del vettore od armatore, a qualsiasi altro porto del regno.

Prima che i suindicati piroscafi di piccola portata siano ammessi al servizio contemplato nel presente articolo, la loro idoneità dovrà essere constatata, su domanda degli armatori, mediante una speciale visita e misurazione eseguite da un funzionario di porto. Una copia del relativo verbale sarà consegnata al capitano del piroscafo ed un'altra all'ispettore dell'emigrazione.

Art. 64.

È fatto divieto ai vettori e loro mandatari di arrolare, accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, sotto qualsiasi pretesto, per piroscafi che non sieno quelli pei quali essi furono autorizzati ad operare; come pure è fatto divieto ad essi e ai loro rappresentanti di fissare, per ciascuna partenza di piroscafo, più posti di emigranti di quanti ne siano disponibili a bordo.

È vietato al vettore ed a chiunque agisca in suo nome di vincolare chi desideri emigrare, con scritture, o mediante garanzie o anticipazioni pecuniarie, o con qualsiasi altro mezzo che non sia il biglietto d'imbarco previsto dall'art. 19 della legge.

È vietato al rappresentante sia di delegare ad altri il proprio mandato, sia di valersi di intermediari per accaparrare o raccogliere emigranti in qualsiasi modo, salve le operazioni che i suoi commessi debbano fare in materia di emigrazione, sotto la di lui responsabilità, nell'ufficio ov'egli ha la sede dei propri affari.

È vietato al vettore od a chi per esso di vendere ad emigranti il biglietto d'imbarco, se questi non esibiscono previamente il proprio passaporto per l'estero, dal quale risulti in modo esplicito lo Stato transoceanico nel quale intendono recarsi.

Art. 65.

È vietato al vettore od al suo rappresentante di far figurare come emigranti spontanei quelli cui sia pagato il nolo, in tutto od in parte, all'estero, anticipatamente o posticipatamente, per conto di governi, di società, o di private imprese.

Art. 66.

I vettori, mandatari o rappresentanti che senza autorizzazione del Commissariato inviassero ad imbarcarsi in porti stranieri emigranti italiani diretti a paesi transoceanici, oppure a paesi posti oltre il canale di Suez, incorreranno, oltrechè nella pena comminata dall'art. 31, § 6, della legge, nella perdita della patente, se vettori, e, se mandatari o rappresentanti, nell'esclusione perpetua dai servizi di emigrazione, salva, oltracciò, ogni responsabilità che possa risalire al vettore.

Art. 67.

È vietato a chicchessia, compresi vettori e rappresentanti, di eccitare, a scopo di lucro, con qualsiasi mezzo od offerta di favori, emigranti a recarsi a prendere imbarco in porti esteri, salva previa autorizzazione da parte del Commissariato.

Art. 68.

La responsabilità civile, di cui all'art. 16 della legge, incombe al vettore anche per ogni atto compiuto, in materia di emigrazione, da qualsiasi proprio incaricato cittadino o straniero, residente o viaggiante all'estero, il quale raccolga, per di lui conto, emigranti destinati ad imbarcarsi in un porto del regno.

Art. 69.

In relazione all'art. 17 della legge, di ogni pubblicazione fatta nel regno di manifesti, circolari, opuscoli e guide concernenti l'emigrazione, il tipografo dovrà rimettere cinque esemplari alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Se la pubblicazione sia avvenuta all'estero, chiunque la metta in circolazione o ne faccia pubblicamente uso nel regno, deve rimetterne cinque copie all'ispettore dell'emigrazione, o all'autorità locale di pubblica sicurezza dove non sia un ispettore di emigrazione.

L'ispettore o l'autorità di pubblica sicurezza invierà sollecitamente quattro degli esemplari al Commissariato.

Art. 70.

Chiunque, cittadino o straniero, stando all'estero, diffonde nel regno, circolari o manifesti, aventi per fine di promuovere l'emigrazione di cittadini italiani in contravvenzione alle norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento, sarà, quando entri in territorio italiano, giudicato e punito secondo l'art. 31, paragrafo 7 della legge.

Chiunque, cittadino o straniero, stando all'estero, pubblici scientemente notizie o indicazioni false in materia di emigrazione e le diffonda o faccia diffondere nel regno, allo scopo di attirare emigranti italiani verso una determinata regione, sarà, quando entri su territorio italiano, giudicato e punito secondo l'articolo 17 della legge.

Se colpevole delle infrazioni previste nel presente articolo sia una società, ne sarà tenuto responsabile chi abbia agito come rappresentante di essa.

Art. 71.

Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti o messi in circolazione da vettori, mandatari, procuratori o rappresentanti saranno rimessi all'ispettore dell'emigrazione del porto di partenza della nave in numero sufficiente di esemplari, acciocchè l'ispettore possa distribuirli ai comitati mandamentali e comunali secondo le istruzioni impartitegli dal Commissariato.

Art. 72.

Quando il Commissariato autorizzi l'imbarco di più di cinquanta nazionali che partano spontaneamente ed a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza su piroscafi italiani o stranieri che viaggino oltre il canale di Suez, accordando il permesso che essi siano da considerarsi come non emigranti, il Commissariato stesso potrà subordinare tale permesso all'adempimento di determinate condizioni da parte dell'armatore, a seconda delle circostanze, non esclusa la prestazione di una cauzione.

Art. 73.

Gli armatori nazionali o stranieri, non muniti di patente di vettore, che mandino piroscafi a regioni poco frequentate dall'emigrazione italiana, potranno ottenere dal ministero degli affari esteri un permesso valevole per un tempo da determinarsi, che li autorizzi ad imbarcare emigranti, a condizione che:

1° il numero degli emigranti non oltrepassi il massimo indicato nel permesso;

2° gli emigranti siano muniti di un biglietto d'imbarco analogo a quello prescritto nell'articolo seguente;

3° sia pagata la tassa prescritta dalla prima parte dell'art. 28 della legge;

4° gli armatori si obblighino ad osservare le speciali condizioni da indicarsi nel permesso.

Art. 74.

Il biglietto d'imbarco di cui all'art. 19 della legge è rilasciato a stampa e in doppio esemplare. Uno degli esemplari deve essere consegnato all'emigrante, l'altro è rimesso all'ispettore della emigrazione a cura del vettore e prima della partenza del piroscafo.

Il biglietto dovrà essere rilasciato individualmente o per famiglia, compresi gli stretti congiunti e compresi i minorenni che partano affidati all'emigrante, e dovrà contenere:

a) nome e cognome del vettore, o l'indicazione della compagnia di navigazione;

b) nome del piroscafo, stazza netta, velocità, bandiera, giorno e porto di partenza, ultimo porto di destinazione, scali intermedi e durata dell'intero viaggio, comprese le fermate nei porti di scalo;

c) nome e cognome dell'emigrante e di ciascuna persona che egli conduce seco, coll'indicazione dell'età precisa dei minorenni;

d) classe a cui l'emigrante ha diritto e nolo relativo;

e) numero dei posti pagati per intero, per metà o per quarto, con avvertenza espressamente stampata sul biglietto che si deve intendere imbarcato a *posto nullo* chi non ha compiuto un anno, a quarto di posto chi è tra un anno e cinque anni non compiuti, a mezzo posto tra cinque anni e dieci non compiuti ed a posto intero da dieci anni compiuti in su;

f) numero delle razioni giornaliere di vitto;

g) quantità del bagaglio cui dà diritto il biglietto d'imbarco;

h) firma autografa del vettore o del mandatario o rappresentante.

A tergo del biglietto d'imbarco deve essere stampata la tabella del vitto conforme all'allegato *E*, e deve essere riprodotto il testo degli articoli 26 e 27 della legge.

Quando l'emigrante venisse trاسبordato in un porto estero di là dall'Oceano, saranno indicati nel biglietto il porto di trاسبordo

e il nome, la stazza e la bandiera del piroscafo sul quale egli continuerà il viaggio sino alla destinazione per cui fece il pagamento.

Sul biglietto devono essere annotati i pagamenti parziali o totali eseguiti dall'emigrante sia presso il rappresentante, sia presso il vettore, giusta il seguente art. 75.

Sullo stesso biglietto deve essere fatta annotazione del numero e della qualità dei colli di bagaglio dell'emigrante, quando il vettore non preferisca rilasciare uno scontrino a parte.

Art. 75.

Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

Art. 76.

Il Commissariato può, secondo l'articolo 19 della legge, autorizzare il vettore che ne faccia domanda a vendere agli emigranti biglietti ferroviari od a rilasciare ordini relativi, per il trasporto terrestre nel luogo di sbarco, qualora il vettore stesso possa provare di agire come rappresentante di società ferroviarie esercenti nel paese a cui è diretto l'emigrante.

L'autorizzazione suddetta può essere sospesa o revocata.

Art. 77.

I biglietti di *chiamata* dei quali tratta l'art. 20 della legge saranno, se emessi in bianco, considerati come intestati agli emigranti che li esibiscono; e dovranno, intestati o no, essere sostituiti dal vettore con biglietti d'imbarco conformi a quello prescritto dall'articolo 74 del presente regolamento.

Quando il vettore neghi all'emigrante di ammetterlo a bordo sul primo piroscafo in partenza, allegando non esservi posti disponibili, l'ispettore dell'emigrazione cui sia presentato reclamo, ove accerti che l'emigrante aveva dato preavviso al vettore di voler prendere imbarco su quel determinato piroscafo e che alla negligenza di quest'ultimo è dovuta la circostanza del mancato imbarco, porrà a di lui carico le spese di vitto e di alloggio dell'emigrante fino al giorno in cui questo possa prendere imbarco sul piroscafo immediatamente successivo, appartenente allo stesso vettore.

Il preavviso deve essere dato non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la partenza del piroscafo, mediante telegramma o lettera raccomandata. Questo periodo di preavviso potrà essere modificato dal Commissariato, sentito il consiglio dell'emigrazione. In casi particolari di urgenza riconosciuta dall'ispettore dell'emigrazione, il preavviso potrà essere di soli due giorni.

In caso in cui il vettore ritardi di oltre quaranta giorni dalla data del preavviso l'imbarco dell'emigrante, allegando non disporre d'un piroscafo in partenza, l'ispettore dell'emigrazione potrà far imbarcare l'emigrante su un piroscafo appartenente ad altro vettore, in partenza per la stessa destinazione, ponendo ogni spesa a carico del vettore che non procurò l'imbarco, e prelevandone l'importo dalla cauzione del vettore medesimo.

Il prezzo del biglietto di chiamata non dovrà mai essere superiore a quello dei biglietti venduti in Italia per lo stesso piroscafo nel tempo in cui quel biglietto venne acquistato.

Il vettore sarà tenuto a consegnare all'ispettore dell'emigrazione, entro cinque giorni dalla partenza del piroscafo, un elenco nominativo degli emigranti partiti con biglietto di chiamata, e colla indicazione non solo del porto di destinazione, ma altresì della località ultima cui è diretto l'emigrante, se questo fu fornito anche di ordine pel rilascio, a di lui favore, di biglietto per trasporto ferroviario, marittimo o fluviale, da valere nel paese di destinazione.

Art. 78.

Il vitto e l'alloggio dovuti dal vettore all'emigrante nei porti di partenza saranno forniti nei ricoveri prescritti dall'art. 32 (capoverso 9°) della legge.

Fino a che detti ricoveri non siano istituiti, i prefetti di Genova, di Napoli e di Palermo concederanno speciale autorizzazione ad esercenti alberghi o locande in dette città, perchè provvedano a tale servizio, secondo norme che verranno determinate dal Commissariato nell'interesse dell'igiene e della sicurezza degli emigranti.

La spesa giornaliera di vitto e d'alloggio per ogni posto intero di emigrante verrà determinata dal prefetto nell'atto di concessione, sentito l'ispettore dell'emigrazione.

I vettori dovranno, per mezzo di propri incaricati, far ricevere gli emigranti alle stazioni d'arrivo del luogo d'imbarco e condurre nei ricoveri o negli alberghi o nelle locande di cui tratta il primo capoverso del presente articolo. Non è dovuto dagli emigranti alcun compenso per questo servizio.

Gli incaricati dei vettori dovranno essere muniti di una tessera di riconoscimento loro fornita dall'ispettore dell'emigrazione, dopo accertata la moralità degli incaricati medesimi.

I prefetti delle città di frontiera per le quali transitano emigranti, anche forestieri, diretti al porto d'imbarco, hanno facoltà di imporre condizioni speciali a chi fornisca, a scopo di lucro, vitto ed alloggio agli emigranti medesimi, per modo che questi siano tutelati in quanto concerne la durata della permanenza, il trattamento e l'igiene.

L'indennità spettante agli emigranti nei porti esteri, quando siano costretti a soggiornare a terra, nei casi previsti dal 3° capoverso dell'art. 22 della legge, o quando si tratti di trasbordo, sarà fissata dalla regia autorità consolare, a seconda del luogo e delle circostanze.

Art. 79.

Quando ragioni di salute pubblica, od altre di riconosciuta gravità, consigliassero l'imbarco di emigranti in porti nazionali diversi da quelli indicati nella prima parte dell'art. 9 della legge, il commissario generale, autorizzato dai ministri degli affari esteri, della marina e dell'interno, potrà designare il porto nel quale l'imbarco debba avvenire. In tal caso l'ispettore della emigrazione e, occorrendo, il medico di porto, si trasferiranno nel porto così designato per compirvi le funzioni della propria carica.

Art. 80.

Quando l'emigrante sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'emigrazione, il vettore sarà tenuto, anche se a lui non erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante, a riportare questo, se nazionale, ad un porto del regno, od a provvedere al di lui viaggio, quando la nave non torni nel regno, fino alla frontiera italiana.

L'emigrante, se indigente, sarà poi inviato per cura dell'autorità di pubblica sicurezza al comune di residenza, salvo all'autorità stessa di esigere dal vettore il rimborso delle spese di cui questi possa essere ritenuto responsabile pel disposto degli articoli 24 e 30 della legge.

Se l'emigrante respinto è straniero, e fu dall'estero mandato ad imbarcarsi nel regno da un rappresentante o incaricato del vettore, il vettore stesso sarà tenuto, se il respinto ne faccia domanda, ad

inviarlo, a proprie spese, al punto del confine italiano più vicino allo Stato nel quale esso emigrante aveva contrattato per l'imbarco.

Art. 81.

Il numero degli indigenti che un vettore è obbligato a trasportare in via di rimpatrio, giusta l'art. 25 della legge, sarà calcolato secondo la stazza netta del piroscalo.

Per tali rimpatri si osserveranno le norme seguenti:

- a) il prezzo sarà computato in lire italiane;
- b) il giorno dell'imbarco e quello dello sbarco si computeranno come un giorno solo;
- c) il nolo potrà essere pagato anticipatamente per accordi tra il ministero degli affari esteri ed il vettore, e secondo una tabella speciale.

Art. 82.

Su ogni piroscalo sarà tenuto un registro in luogo aperto agli emigranti, nel quale questi potranno annotare i reclami che intendano sporgere contro chicchessia in quanto concerna il trasporto marittimo e il trattamento di bordo. Il registro sarà fornito dall'ispettore dell'emigrazione, e, prima di essere messo in uso, verrà da lui numerato e firmato su ogni foglio.

Il medico militare, o il commissario viaggiante quando manchi il medico militare, dovrà, al ritorno nel regno, presentare il registro all'ispettore dell'emigrazione, il quale lo vidimerà, terrà copia dei reclami, e prenderà i provvedimenti richiesti dalle circostanze, se di sua competenza, ovvero ne riferirà al Commissariato.

Art. 83.

Il ricorso dell'emigrante contro il vettore o il suo rappresentante può essere presentato, oltre a quanto stabilisce l'art. 26 della legge, al medico militare di bordo od al commissario viaggiante, il quale ne farà poi consegna, secondo i casi, o al regio consolato del luogo ove sbarchi l'emigrante o all'ispettore dell'emigrazione al ritorno nel regno.

Il ricorso presentato all'estero sarà rimesso dal regio ufficiale consolare, o dall'ufficio governativo di protettorato con ogni opportuno atto o schiarimento, al Commissariato dell'emigrazione, che lo farà pervenire al prefetto competente. Quando l'emigrato presenti domanda contro il vettore in epoca prossima alla scadenza del termine di sei mesi accordato dal primo capoverso dell'art. 26 della

legge dimodochè giungerebbe tardiva la notificazione per la via postale, egli dovrà provvedere a proprie spese, affinchè l'autorità cui presenta la domanda ne dia telegraficamente avviso al Commissariato, perchè sia sospesa la restituzione della cauzione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge.

Le prefetture dovranno informare mensilmente il Commissariato di tutti i ricorsi contro vettori o rappresentanti, ad essi pervenuti direttamente dagli emigranti, o per mezzo degli ispettori dell'emigrazione o dei comitati mandamentali o comunali; nonchè dei reclami per rimborso di somme, presentati da regie autorità giusta il disposto dell'art. 30 della legge.

Art. 84.

La commissione arbitrale di cui all'art. 27 della legge ha sede presso la prefettura e sarà convocata dal prefetto, di concerto col presidente del tribunale.

Se il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, le indennità di trasferta ai magistrati chiamati a far parte della commissione graveranno sul fondo per l'emigrazione.

Il consigliere di prefettura membro della commissione è investito delle funzioni di relatore delle cause, e un impiegato della prefettura farà da cancelliere.

Le parti saranno citate a comparire con lettera *raccomandata* del consigliere di prefettura; potranno farsi rappresentare da avvocati o da speciali procuratori e produrre memoriali e documenti.

La commissione, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che, quantunque debitamente chiamata, non fosse comparsa, emetterà la propria sentenza, che sarà definitiva e verrà notificata dal cancelliere al vettore od ai vettori interessati od ai loro mandatari o rappresentanti mediante lettera *raccomandata*.

Per gli emigranti che presentarono il ricorso, la notificazione della sentenza sarà fatta al prefetto con lettera d'ufficio.

Il cancelliere trasmetterà copia della sentenza al Commissariato, presso il quale sarà tenuto un registro delle sentenze pronunziate da tutte le commissioni arbitrali del regno.

Quando siano irreperibili gli emigranti aventi diritto ad indennità, le somme ad essi dovute, in forza di sentenza arbitrale, saranno dal Commissariato versate ad interesse fruttifero alla cassa depositi e prestiti per conto ed in nome degli emigranti stessi.

Per le cause promosse avanti la commissione arbitrale giusta

l'art. 30 della legge, si osserverà la procedura prescritta dal presente articolo, e le autorità interessate si intenderanno domiciliate, per gli effetti legali, presso il prefetto.

L'archivio della commissione arbitrale e tutti gli atti e documenti relativi alle liti di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 della legge saranno affidati alla custodia del consigliere di prefettura, membro della commissione: e dall'impiegato che fa da cancelliere sarà tenuto, sotto la vigilanza dello stesso consigliere, un registro, nel quale si indicheranno: le domande presentate, la data della presentazione, il cognome e nome degli attori e dei convenuti, i documenti di prova, e la data del provvedimento definitivo.

Art. 85.

Le controversie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 della legge saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale chiamerà alla propria presenza le parti con quel più rapido mezzo che crederà opportuno di adottare, fissando il giorno e l'ora per l'audizione di esse. Redatto un sommario processo verbale della controversia, l'ispettore emetterà il proprio provvedimento, che verrà steso di seguito al verbale, ed avrà forza immediatamente esecutiva, anche se pronunziato in assenza di alcune delle parti.

La notificazione del provvedimento sarà effettuata verbalmente alle parti presenti e con qualsiasi rapido mezzo alle parti rimaste assenti.

La parte che non si uniformi alla decisione dell'ispettore, oltre ad incorrere nelle responsabilità derivanti da un tal fatto, potrà essere esclusa da ogni servizio in materia di emigrazione.

L'ispettore terrà un registro delle controversie e dei relativi provvedimenti.

Art. 86.

In caso di azione intentata al vettore da emigranti davanti una autorità giudiziaria del regno, chi intenti l'azione sarà tenuto, perchè sia sospesa la restituzione della cauzione nel termine previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge, a far pervenire al Commissariato un certificato della competente cancelleria giudiziaria dal quale risulti la causale dell'azione.

Art. 87.

Fino a che non siano istituiti i ricoveri di cui all'art. 32 della legge, i vettori o mandatari, per mezzo di propri incaricati, devono

curare il trasporto del bagaglio degli emigranti diretti a paesi transoceanici, dalle stazioni ferroviarie di Genova, Napoli e Palermo al bordo del piroscafo in partenza.

Gli incaricati di questo servizio saranno muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dagli ispettori dell'emigrazione, i quali la rifiuteranno a chi non sia notoriamente persona di buona condotta, e la ritireranno a chi si renda colpevole di abusi.

La tariffa delle retribuzioni dovute dagli emigranti per tale servizio sarà approvata dall'ispettore; in caso di controversia giudicherà il prefetto.

Art. 88.

Gli emigranti, oltre agli effetti d'uso che possono portare con sé nei dormitori, giusta il seguente art. 106, hanno diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 chilogrammi di bagaglio, purché questo non superi il volume di mezzo metro cubo.

Nel suddetto bagaglio si intendono compresi gli oggetti letterci e gli istrumenti di lavoro.

Per l'eccedenza di bagaglio il nolo sarà pagato secondo una tariffa che il Commissariato, sentiti i vettori, stabilirà annualmente.

Art. 89.

I rappresentanti dei vettori potranno, se richiesti dagli emigranti, e dietro un equo compenso approvato dal vettore, curare la spedizione del bagaglio degli emigranti dal comune di loro residenza alla stazione ferroviaria del porto d'imbarco.

Art. 90.

In caso di irregolarità nel trasporto del bagaglio, per cui l'emigrante ne abbia danno, o di ritardi o di accertate manomissioni o sottrazioni, imputabili gli uni e le altre a negligenza degli incaricati del vettore, l'indennità relativa sarà liquidata, secondo il valore, dall'ispettore o dalla commissione arbitrale, e posta a carico del vettore o del suo mandatario.

Art. 91.

Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito, o, salvi i casi di forza maggiore, sia danneggiato il bagaglio dell'emigrante nel viaggio di andata o del passeggero di terza classe nel viaggio di rimpatrio, il danneggiato avrà diritto ad una indennità in ragione di lire una per ogni chilogramma di bagaglio smarrito o danneggiato, con un

minimo di lire venticinque per ogni collo indicato nel biglietto di imbarco o nello scontrino consegnato all'emigrante.

In caso di controversia giudicherà, inappellabilmente, su esibizione del biglietto o dello scontrino, la commissione arbitrale o, se il valore che forma oggetto della controversia non superi le lire cinquanta, l'ispettore della emigrazione o l'autorità consolare del porto d'arrivo.

Art. 92.

Gli ispettori dell'emigrazione sono competenti a rilasciare, a privati esercenti, licenza a tempo determinato pel deposito e per la custodia del bagaglio degli emigranti di partenza o di ritorno, prendendo accordi, se occorre, con le capitanerie di porto e con la regia dogana.

Nessuno, nelle città di Genova, Napoli e Palermo, può, senza licenza ed a scopo di lucro, fare professione di ricevere in deposito bagagli di emigranti.

Gli esercizi pel deposito di bagagli di emigranti sono posti sotto la diretta disciplina e vigilanza degli ispettori e degli agenti da essi dipendenti.

La tariffa per l'esercizio di tale industria è approvata dall'ispettore dell'emigrazione; in caso di controversia giudicherà inappellabilmente il prefetto.

Art. 93.

I vettori, i mandatari e i rappresentanti debbono tenere e conservare nel loro ufficio i seguenti registri e documenti:

- a) registro copia-lettere, con repertorio alfabetico;
- b) registro-giornale contenente, per ordine cronologico, le sommarie indicazioni delle operazioni d'emigrazione eseguite;
- c) registro contenente nome e cognome d'ogni emigrante a cui venne, su ciascun piroscifo, procurato imbarco, con indicazione della destinazione e del nolo riscosso;
- d) esemplari, per ordine di data, di stampati, circolari, manifesti ed avvisi pubblicati da essi vettori, mandatari o rappresentanti e concernenti l'emigrazione;
- e) la corrispondenza loro diretta da chicchessia in materia di emigrazione.

TITOLO IV.

Trasporto di emigranti in viaggi transoceanici.SEZIONE 1^a.*Navigabilità, velocità e corredo di attrezzi dei piroscafi da emigranti.*

Art. 94.

Per essere ammessi al trasporto di emigranti in viaggi transoceanici, i piroscafi tanto nazionali quanto stranieri dovranno possedere i requisiti di navigabilità, velocità, sicurezza, ordinamento interno e corredo prescritti dalle leggi e dal presente regolamento.

I vettori di emigranti ed i capitani sono responsabili di ogni infrazione che venisse constatata. Nessuna attenuante alla loro responsabilità può derivare dal fatto delle visite ed ispezioni ordinarie o straordinarie alle quali l'autorità governativa assoggetta i piroscafi.

Art. 95.

I piroscafi suindicati dovranno avere subito con esito favorevole le visite allo scafo ed alla macchina, prescritte dagli articoli 77 e seguenti del codice per la marina mercantile.

I piroscafi stranieri provenienti da porti fuori del Mediterraneo, i quali, nel corso del viaggio, facciano *scalo* in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite indicate nella prima parte del presente articolo, quando da un verbale d'ispezione, vidimato da un regio ufficio consolare, risulti che hanno subito una regolare visita di scafo e di macchina, nel tempo e nei modi prescritti dalle leggi dello Stato a cui i piroscafi appartengono; sempre che esista fra i due Stati reciprocità d'esenzione.

Art. 96.

Prima di essere ammessi al trasporto di emigranti, i piroscafi dovranno essere dichiarati idonei nella visita speciale cui saranno sottoposti dalla commissione indicata nel successivo art. 139.

Nello stesso tempo la detta commissione li sottoporrà ad una prova di velocità, eseguita per la durata di dodici ore continue e

con metà carico, nella quale dovrà essere raggiunta una velocità di almeno undici miglia e mezzo all'ora.

Potranno essere dispensati dalla prova quei piroscafi la cui velocità sia notoriamente superiore alle tredici miglia all'ora. Tale notorietà dovrà risultare sia dai verbali di altre prove subite, sia dall'esame delle carte di bordo per i viaggi fatti nell'ultimo anno.

Se in seguito si verificasse che il piroscavo per due volte, anche non consecutive, nei viaggi dall'Italia ai porti transoceanici di destinazione, non avesse raggiunto una velocità media normale di dieci miglia, salvo casi di forza maggiore, il piroscavo stesso sarà escluso dal servizio di trasporto di emigranti.

Durante la navigazione, nei giorni in cui il piroscavo non avesse mantenuto la minima velocità di dieci miglia all'ora, il capitano dovrà avvertirne, indicando le cause di forza maggiore a cui attribuisce il ritardo, il medico o commissario governativo, il quale ne prenderà nota, con le osservazioni che credesse di aggiungere al riguardo, sul giornale di viaggio di cui tratta il susseguente art. 158.

La verifica della velocità mantenuta sarà fatta, dopo il ritorno del piroscavo, dalla capitaneria di uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge, sopra le risultanze delle carte di bordo e del giornale di viaggio. Il relativo verbale, nel quale saranno specificati i casi di forza maggiore e le indagini eseguite per accertarli, sarà trasmesso, col parere della capitaneria, al ministero della marina, il quale giudicherà inappellabilmente, dandone partecipazione al Commissariato.

Art. 97.

I piroscafi da emigranti dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e strumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dagli art. 5 e 10 del regolamento approvato col regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni:

1° Le cinture di sicurezza dovranno essere in numero almeno eguale a quello degli emigranti e di tutte le altre persone imbarcate, ed essere collocate nelle rispettive cuccette;

2° Le imbarcazioni di cui sono obbligati ad essere provvisti i detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare, e corrispondenti, per numero e capacità, a quanto è stabilito dall'annessa tabella G.

Se le imbarcazioni sotto le grue, costituenti la dotazione *nor-*

male quale è determinata dalla tabella, non fossero sufficienti a contenere tutte le persone che trovansi a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza di esse imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione *supplementare*, in coperta o sotto le grue, altri battelli di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla commissione di cui all'art. 139 del presente regolamento. Detti battelli o zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà di quella prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore della necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità si cuberanno le casse di aria e si riterrà che ottantacinque decimetri cubi corrispondono ad un posto di persona adulta; se poi, invece che di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcherà che un posto è rappresentato da centosei decimetri cubi di sughero.

È in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla suddetta commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare.

Gli armatori, prima di disporre per la costruzione delle zattere o degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentarne un modello alla prefata commissione, la quale, previo esame, determinerà se siano accettabili;

3° Il piroscafo dovrà essere fornito di un sufficiente apparecchio per disinfezione, a vapore sotto pressione, del tipo Geneste-Herscher, o di altro sistema riconosciuto di pari efficacia dalla commissione di visita, che dovrà essere periodicamente provato allo scopo di accertarne la buona condizione;

4° Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercape-dini, dovranno essere completamente rivestite, all'esterno, di tavole ben commesse e dell'occorrente materiale refrattario;

5° Ogni piroscaro dovrà essere fornito di almeno dodici granate estintrici Labbé, del tipo in uso nella regia marina, o di altro sistema che in seguito fosse da questa adottato. Le granate dovranno essere distribuite a bordo, in modo da averle pronte nei diversi punti ove fosse più particolarmente da temersi un principio d'incendio.

SEZIONE 2ª.

Ordinamento ed assetto interno dei piroscari.

Art. 98.

Sui piroscari destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso alloggiare emigranti sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo, immediatamente sottostanti alla coperta, purchè questi abbiano l'altezza almeno di m. 2,00, misurata dalla faccia superiore del tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante, e non siano formati con tavolati posticci.

Sono considerati come tavolati posticci i ponti di non solida costruzione e non formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di cinquanta millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine.

È vietato di alloggiare emigranti su più di due ponti. Se però sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, è permesso alloggiarvi emigranti, a condizione che casseri e tughe siano di solida costruzione.

Art. 99.

Ogni emigrante alloggiato nelle tughe, nei casseri e nel primo corridoio (superiore) dei piroscari dovrà avere a sua disposizione almeno metri cubi 2,75 di spazio. Nel computo dello spazio, l'altezza media sarà misurata fra la faccia superiore del tavolato del ponte inferiore e la faccia superiore dei bagli del ponte superiore, e non sarà tenuto conto della porzione di altezza eccedente i metri 2,50.

Se il piroscaro avesse un secondo corridoio, è assegnato a ciascun emigrante che ivi alloggi lo spazio di metri cubi 3.

Nonostante quanto è sopra prescritto e qualunque sia il numero dei posti risultanti secondo la capacità interna, è vietato l'imbarco di un numero di emigranti che sia tale da ingombrare soverchia-

mente la coperta del piroscavo. Perciò ad ogni emigrante deve corrispondere uno spazio di almeno metri quadrati 0,45 di area libera del ponte scoperto, compresi in detta area i casseri, le tughe delle cassette e la sopracoperta (qualora il piroscavo ne abbia). I casseri, però, le tughe delle cassette e la sopracoperta dovranno essere, affinché possano venire computati nel senso preindicato, solidamente costrutti, muniti di ringhiere robustamente fissate, e facilmente accessibili.

Dal computo dello spazio libero dovranno essere sempre dedotti gli spazi assegnati ai passeggeri di prima e di seconda classe.

Art. 100.

L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dagli emigranti, si nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stesso.

Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero dei posti, che quest'ultimo potrebbe contenere giusta il precedente articolo, verrà ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta.

Art. 101.

Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati più di venticinque emigranti, si dovrà poter accedere da un boccaporto fornito di scale. Se gli emigranti non oltrepassino i cinquanta, basterà una scala; se siano di più, ma non superino i centocinquanta, le scale dovranno essere due; e se siano più di centocinquanta, tre. Se poi gli emigranti riuniti in un locale oltrepassino i duecento, si dovrà poter accedere a questo mediante due boccaporti, entrambi forniti di due scale e posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia, oppure mediante un grande boccaporto fornito di quattro scale, quando le condizioni di aereazione siano riconosciute sufficienti dalla commissione di visita.

Ogni scala dovrà avere una larghezza di circa ottanta centimetri ed essere provvista di un guardamano, e, per sicurezza dei bambini, difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata.

Le scale, invece di essere applicate ai boccaporti principali, potranno anche essere messe in comunicazione con la coperta per mezzo di piccole aperture laterali, le quali siano coperte da tughe provviste di porte di sufficiente ampiezza.

Da ciascun locale d'alloggio alla coperta dovrà sempre esservi un mezzo di accesso, anche durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci. Perciò se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta di accesso ad altro locale fornito di scala, una parte del boccaporto stesso dovrà essere sistemata ad uso esclusivo degli emigranti, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro, in modo da evitare disgrazie.

Intorno a ciascun boccaporto del primo e del secondo corridoio dovranno essere fissati dei *candelieri* sorreggenti una catenella a doppio ordine.

Art. 102.

I locali indicati nel precedente art. 101 dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiera di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto; però la imboccatura dovrà essere, in ogni caso, al disopra della tenda.

Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette decimetri quadrati ognuna, e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti:

Per i locali contenenti da	25 a 100 emigranti,	due
»	»	101 a 200 »
»	»	oltre 200 »
		quattro

Qualora le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di sette decimetri quadrati ciascuna, sarà tollerato che si supplisca alla deficienza con l'aumento di altre trombe, pure in lamiera di ferro, per modo che la somma delle sezioni di tutte le suddette aperture corrisponda alla somma delle sezioni delle trombe prescritte.

Inoltre i locali del primo corridoio, situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie, e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori a motore elettrico di tale potenza da rinnovare convenientemente l'aria degli ambienti.

La commissione di visita potrà ordinare la collocazione di detti estrattori anche in altri locali del primo corridoio, ove ne sia riconosciuta la convenienza.

Il Commissariato potrà esigere che in ogni locale di alloggio del corridoio inferiore vengano collocati due finestrini a sistema Uttley o altro simile, per assicurare una costante aereazione.

Art. 103.

Le cuccette normali, salva l'eccezione portata dal seguente articolo 105, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1,80 in lunghezza e m. 0,56 in larghezza, misurate dentro le falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovrà essere almeno quaranta centimetri sopra il tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori settanta centimetri dal piano delle inferiori e non meno di settanta centimetri sotto il ponte superiore.

Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni, ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidità ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno purchè imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio sia d'andata che di ritorno.

Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile.

Il corredo di ciascuna cuccetta sarà composto di una materassa con guanciaie unite o staccate, ripieni di crine vegetale o di altra materia che venga consentita dal Commissariato, nonchè di una coperta di lana. La materassa, compreso il guanciaie, dovrà contenere non meno di otto chilogrammi di crine vegetale, ovvero di sette, se di zosteria marina.

Le coperte dovranno essere due:

per ogni cuccetta occupata da una coppia di ragazzi;

per ogni cuccetta indistintamente, quando ciò sia prescritto dalla Commissione di visita in ragione del viaggio e della stagione.

Art. 104.

Non sono permessi più di due ordini di cuccette, qualunque sia l'altezza del dormitorio.

Non sarà permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla salute degli emigranti.

Nello stabilire questa distanza si deve caso per caso aver riguardo all'altezza del corridoio, all'ampiezza dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di legname sul tavolato del ponte inferiore, come pure contro le pareti, od all'esistenza di contropartie che attenuino l'irradiazione del calore.

Le cuccette dovranno essere distanti almeno cinquanta centimetri dalle mastre dei boccaporti.

Le commissioni di visita, di cui ai successivi art. 139 e 144,

potranno ordinare che nell'assetto delle cuccette a murata siano lasciati intervalli liberi, perchè i dormitori possano ricevere aria e luce dai finestrini.

Art. 105.

Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi da uno a sei anni.

Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, d'età superiore a sei anni ed inferiore a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà dei vettori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, per collocarvi le dette coppie di ragazzi.

Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di porto avrà riconosciuto in istato di avanzata gravidanza ed a quelle aventi con sé bambini di età inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza.

Art. 106.

Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta.

Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali degli emigranti non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun emigrante e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messo nella stiva o in altro locale separato.

Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di emigranti soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito di merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, ferme restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione degli alloggi. Resta però proibito di collocare in detto

spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo o emanazioni nocive.

Art. 107.

Le donne saranno alloggiate in locali separati per mezzo di solide paratie da quelli in cui alloggiano gli uomini e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.

È vietato di alloggiare fanciulli di età superiore a sette anni, se femmine nel dormitorio dei maschi, se maschi nel dormitorio delle femmine. Ogni eccezione, suggerita da speciali circostanze, dovrà essere autorizzata: alla partenza dalla commissione di visita, ed in corso di viaggio dal medico governativo, o dal commissario viaggiante.

Per eccezione, sui piroscafi nei quali i locali di alloggio, in tutto o in parte, sono ripartiti in grandi camerini contenenti un ristretto numero di cuccette, sarà in facoltà delle commissioni di visita di permettere che i camerini stessi siano occupati da gruppi di famiglie.

Art. 108.

Per gli effetti del calcolo della capacità degli alloggi non saranno computati nel numero degli emigranti i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a dieci anni non compiuti saranno computati per un emigrante.

Art. 109.

Ad ogni locale d'alloggio dev'essere addetto un capostiva scelto fra la gente di mare o abituato alla vita del mare. La commissione di visita, a seconda del numero degli emigranti o di altre circostanze, potrà ordinare che i capostiva siano due.

Sui piroscafi stranieri il capostiva di ciascun locale, od uno di essi se sono due, deve essere italiano o parlare correntemente l'italiano.

È vietato di assumere emigranti o altri passeggeri per le funzioni di capostiva.

Art. 110.

In ogni piroscavo che imbarca più di cinquanta emigranti dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio su-

periore, lontani dalle estremità di prua e di poppa, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare almeno il quattro per cento degli emigranti ed anche dell'equipaggio, ove per questo non si abbia un'infermeria speciale, tenuto conto che per ogni emigrante o per ogni persona dell'equipaggio ivi ricoverata è assegnato uno spazio non minore di m. c. 3,50. È però in facoltà del capitano, d'accordo col medico militare, o col commissario, di far montare, alla partenza, soltanto la metà delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno.

Deve esservi pure, per uso di ambulatorio ed eventualmente per sala di operazioni, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervisi collocare un letto articolato delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente.

Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina stabile, per uso soltanto degli ammalati, munita di opportuni appoggiatoi e costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene.

Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1,80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile. I passaggi fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro.

Le cuccette dovranno essere provviste di una sputacchiera e avere materassa e guanciale di crine animale o di lana, del peso complessivo di almeno dieci chilogrammi, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due federe bianche pel guanciale.

Le commissioni di visita di cui ai successivi articoli 139 e 144, quando non vi siano sezioni d'infermeria per le malattie contagiose, si accerteranno che si possa, occorrendo, isolare una parte delle infermerie ordinarie, o che vi si possa provvedere con altro locale adatto.

Art. 111.

I piroscafi dovranno essere forniti di una lavanderia a vapore, la quale potrà anche essere combinata con l'apparecchio di disinfezione indicato nel n. 3 del precedente art. 97.

In mancanza di essa, dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comune, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimen-

tazione e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuità dell'acqua. La vasca sarà messa a disposizione degli emigranti per tutta la giornata; e per almeno tre ore fisse ogni giorno dovrà essere alimentata con acqua dolce da rinnovarsi a convenienti intervalli.

I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacità di circa cinquanta litri ciascuna, per ogni eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia tiepida, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

Art. 112.

Le latrine per gli emigranti, raggruppate in almeno due locali ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che a giudizio della commissione di visita siano igienici e convenienti. Ogni locale potrà contenere un collettore comune con più posti, divisi l'uno dall'altro da una lamiera alta non meno di un metro provvista di opportuni appoggiatoi, e dovrà avere un paravento, possibilmente in lamiera, presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate e munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo.

I posti dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a cento emigranti con aumento di due ogni centocinquanta emigranti in più; e si ripartiranno proporzionalmente fra uomini e donne.

Le latrine per le donne, se in coperta, dovranno essere situate il più che sia possibile vicino al boccaporto che dà adito al dormitorio a queste assegnato.

Quelle per gli uomini devono anche essere provviste di orinatoio.

Quando le latrine siano situate in coperta, il piroscavo dovrà inoltre avere almeno due latrine, una per gli uomini e l'altra per le donne, nel primo corridoio ed in locale conveniente, da aprirsi in casi eccezionali allorché così disponga il medico di bordo.

Se le speciali condizioni del piroscavo non consentano la costruzione di tali latrine nel primo corridoio, si provvederà con latrine portatili; nel qual caso il piroscavo dovrà disporre, nel primo corridoio, di uno scaricatore in mare, disposto secondo le regole della decenza e dell'igiene.

Art. 113.

Durante la notte gli alloggi e tutti gli altri locali ad uso degli emigranti, compresi le latrine ed i passaggi interni ed esterni, do-

vranno essere illuminati a luce elettrica, ed ogni locale dovrà inoltre avere un lume di sicurezza ad olio.

Art. 114.

Il capitano dovrà tenere affissi od appesi a bordo in luogo a tutti visibile:

- a) un esemplare della legge sull'emigrazione e del presente regolamento;
- b) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 88, 92, 94, 96, 97, 359, 450, 451, 452, 453, 454, 456 e 459 del codice per la marina mercantile, nonchè gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio;
- c) il regolamento di servizio interno di cui al seguente articolo 159;
- d) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri e delle tariffe indicate al n. 8 dell'art. 160, collocati nei punti che saranno determinati dalla commissione di visita;
- e) un quadro indicante il numero dei posti dei quali il piroscalo è stato dichiarato capace e quello dei passeggeri e degli emigranti imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per posti;
- f) il registro dei reclami di cui tratta l'art. 82 del presente regolamento.

SEZIONE 3^a.

Servizio sanitario a bordo.

Art. 115.

Il medico della regia marina, sui piroscali tanto nazionali quanto stranieri addetti al trasporto di emigranti, prende imbarco due giorni prima di quello fissato per la partenza.

A bordo dei piroscali sì nazionali che stranieri indossa la divisa regolamentare e siede alla tavola di prima classe, prendendo posto, salvo casi speciali, alla destra del comandante.

Art. 116.

Il medico della regia marina ha in ogni caso la direzione del servizio sanitario, sia che a bordo venga imbarcato un secondo, od un terzo medico, giusta i successivi art. 124 e 126, in relazione al

numero degli emigranti, sia che l'armatore abbia precedentemente imbarcato od imbarchi un medico per conto proprio.

In quest'ultimo caso è in facoltà dei passeggeri che non appartengono alla classe degli emigranti di valersi dell'opera professionale del medico della società, ma questi è tenuto ad informare giornalmente il medico governativo della natura delle malattie che ha in cura e dell'andamento di esse. Quando poi per la natura della malattia potesse essere interessata l'igiene di bordo e la salute delle persone imbarcate, il medico governativo può di diritto intervenire per essere in grado di adottare i provvedimenti che meglio rispondano al caso.

Art. 117.

Il medico direttore del servizio sanitario a bordo prende in consegna la dotazione farmaceutica e l'armamentario chirurgico, nonché gli altri apparecchi prescritti dal successivo art. 129, avendo cura di verificarne l'esatta corrispondenza con le relative tabelle. All'atto dello sbarco ne fa la riconsegna.

Art. 118.

Il medico direttore, oltre al prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica alle persone imbarcate sulla nave, deve ancora vigilare come ufficiale sanitario governativo, perchè siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.

Esso dovrà soprattutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle seguenti prescrizioni:

- a) che i viveri distribuiti agli emigranti sieno di buona qualità, ben conservati e preparati, e corrispondenti per quantità a quella stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento;
- b) che sia posta gratuitamente a disposizione degli emigranti acqua potabile scevra da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie, e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascuna persona;
- c) che ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza, o sospetto della possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore, fino a tanto che, in località adatta, il capitano della nave possa procurarsene della buona, previo vuotamento delle casse e accurata disinfezione di esse con i mezzi prescritti dai moderni dettami igienici; nel qual caso il medico, prima di permettere il rifornimento

dell'acqua, dovrà accertarsi che questa provenga da origine non sospetta e sia immune da qualsiasi inquinamento;

d) che il piroscavo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;

e) che gli alloggi degli emigranti, degli altri passeggeri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrità, provvedendo alle opportune disinfezioni non appena vi si manifestasse qualche caso di malattia infettiva e contagiosa;

f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre gli emigranti stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i tavolati con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;

g) che quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico, venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati dopo l'uso, e che le persone colpite siano isolate nelle sezioni d'infermeria di cui al precedente art. 110.

In caso di epidemia, o in altre circostanze in cui possa essere compromessa la salute a bordo, è in facoltà del medico di prendere o richiedere tutti quei provvedimenti che reputerà indispensabili, compresa la distruzione degli oggetti che non possano essere convenientemente disinfettati.

Art. 119.

Nel caso di un decesso a bordo, se sia seguito per malattia comune o per disgraziato accidente, il medico, accertata con tutta sicurezza la morte, farà isolare il cadavere, e se non si preveda di approdare entro ventiquattr'ore, disporrà per l'allontamento del cadavere stesso nel modo consueto. Quando invece il decesso sia seguito per malattia infettiva o contagiosa, provvederà per l'allontamento della salma nel più breve tempo possibile, curando la più rigorosa disinfezione degli ambienti e degli effetti d'uso appartenuti al defunto.

Art. 120.

Il medico governativo, nell'accompagnare il capitano del piroscavo agli uffici sanitari degli scali intermedi per il costituito, dovrà assumere informazioni sullo stato igienico del luogo; e nel caso che vi dominassero malattie infettive, sarà suo obbligo di prendere tutti i provvedimenti precauzionali per la tutela dell'igiene e della salute

delle persone imbarcate, conciliandoli, per quanto sia possibile, con le esigenze nautiche e con gli interessi commerciali.

Art. 121.

Il medico governativo annoterà nel *giornale sanitario* tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo.

Oltre a ciò, per ogni viaggio dovrà compilare una relazione nella quale siano esposte tutte le osservazioni che avrà potuto fare su questioni interessanti lo speciale servizio sanitario della emigrazione e dei rimpatrianti, nonché sulla geografia medica, sulla patologia esotica e su altri argomenti di medicina esotica e d'igiene navale che il ministero della marina o la direzione di sanità presso il ministero dell'interno credessero di commettere al suo studio.

Al ritorno dal viaggio consegnerà il giornale e la relazione, per mezzo della capitaneria di porto, al medico provinciale, il quale, dopo l'esame di sua competenza, li trasmetterà alla direzione del servizio sanitario militare marittimo, facendo pervenire, in pari tempo, una copia della relazione alla direzione di sanità presso il ministero dell'interno.

Art. 122.

Il medico governativo, prima di lasciare il piroscalo, deve assicurarsi che, entro tre giorni dall'arrivo, tanto per le coperte e le materasse, ove non sia necessario distruggerle, quanto per le cuccette, i locali d'alloggio e le infermerie, furono eseguite le necessarie lavature e disinfezioni, e ne rilascerà certificato al capitano del piroscalo, per essere esibito alla commissione di visita di cui all'art. 144.

In mancanza del medico governativo, le operazioni stesse saranno ordinate e sorvegliate dal medico civile che lo sostituisca; ed il relativo certificato dovrà essere vidimato dal commissario viaggiante.

Art. 123.

Nel caso che il medico governativo si renda colpevole di trascuranza nell'assistenza degli infermi o nella rigorosa attuazione di tutte le misure d'igiene, oppure di mancata denuncia delle malattie infettive sviluppatesi a bordo, o di altra mancanza che riguardi i suoi doveri professionali e militari, sarà punibile, oltrechè a termini delle leggi sanitarie, a norma delle disposizioni disciplinari e penali in vigore nella R. marina.

Art. 124.

Se il numero degli emigranti superi i settecento, e in ogni caso che sia ordinato dal Commissariato di concerto col ministero dell'interno, dovrà essere assunto pel servizio sanitario-igienico a bordo un secondo medico, il quale rimane sotto la direzione del medico governativo.

Il secondo medico di bordo sarà scelto dal vettore fra coloro che il ministero dell'interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

1° Atto di nascita;

2° Certificato di laurea in medicina e chirurgia, che dovrà essere rilasciato da una università del Regno, se trattasi di medico che debbo imbarcare su nave nazionale;

3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;

4° Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

5° Certificato di sana e robusta costituzione.

Non sarà concessa l'autorizzazione a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia.

I medici che avessero ottenuto l'autorizzazione a viaggiare come secondi medici di bordo, saranno iscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le prefetture di Genova, Napoli e Palermo.

Quando si tratti di navi di bandiera italiana, i secondi medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono iscritti nel ruolo d'equipaggio.

Non sarà più ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.

Art. 125.

L'imbarco di un secondo medico è pure obbligatorio nel caso che il piroscafo prenda a bordo, in uno scalo, tanti passeggeri di terza classe da oltrepassare, insieme cogli emigranti precedentemente imbarcati, il numero di settecento.

Se il capitano non possa disporre di un secondo medico, il medico governativo non permetterà l'imbarco di passeggeri di terza classe oltre il detto limite.

Art. 126.

Il Commissariato potrà imporre, con le condizioni indicate nei precedenti articoli, un terzo medico, qualora gli emigranti siano in numero superiore a millecinquecento.

Art. 127.

I medici civili di bordo, a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal ministero dell'interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestare servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Ove essi abbandonino senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui sono impegnati, oltre ad essere dichiarati disertori, a norma del codice per la marina mercantile se siano imbarcati sopra un piroscafo nazionale, saranno radiati dall'elenco dei medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui possano essere chiamati dagli interessati.

In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile, a favore della famiglia del medico, il disposto dell'art. 46 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Art. 128.

Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere ed un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto anche sotto l'aspetto della resistenza alla vita di mare, e che siano di nazionalità italiana, o parlino correntemente italiano. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due, e tre nel caso previsto dal precedente art. 126. Essi dovranno, per essere ammessi, esibire il libretto prescritto dall'art. 78 della legge di pubblica sicurezza in data 23 dicembre 1888, n. 5888.

Quando si trovi a bordo un secondo medico, spetterà a quest'ultimo l'incarico della diretta sorveglianza sul personale infermiere.

È vietato di assumere emigranti od altri passeggeri per le funzioni di infermiere o di infermiera.

Art. 129.

I piroscafi addetti al trasporto di emigranti dovranno essere provvisti dei medicinali e degli oggetti di medicatura indicati nella tabella *C* annessa al presente regolamento, nonchè degli apparecchi, degli strumenti chirurgici e degli utensili vari descritti nell'allegato *D*.

Le tabelle *C* e *D* potranno essere variate per la quantità e la qualità degli oggetti in esse indicati, con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno e della marina, su proposta del Commissariato dell'emigrazione.

Il vettore curerà che vi sia pure una provvista di sapone comune, proporzionata al numero degli emigranti imbarcati, da vendersi agli emigranti medesimi al prezzo che sarà approvato dall'ispettore dell'emigrazione.

SEZIONE 4^a.

Provvista e distribuzione dei viveri.

Art. 130.

I viveri dovranno essere di buona qualità, perfettamente conservabili ed in quantità corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, aumentata di un terzo. L'aumento sarà maggiore se vi fossero dubbi di possibili quarantene all'estero.

I viveri si conserveranno in depositi protetti dall'umidità e dalle troppo alte temperature e convenientemente ventilati.

Almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza il capitano dovrà presentare all'autorità marittima una nota, da lui sottoscritta e certificata esatta, indicante la quantità e la qualità dei viveri imbarcati.

Alla nota sarà unito un doppio campionario dei generi di principale importanza, giusta le disposizioni che saranno date dall'autorità marittima di concerto con l'ispettore dell'emigrazione. Uno dei campioni servirà per l'esame e per le analisi che l'autorità credesse opportuno di fare eseguire; l'altro sarà consegnato al medico militare di bordo, od al commissario viaggiante, il quale se ne varrà per vigilare che non siano distribuiti durante il viaggio viveri di qualità inferiore.

Se dall'analisi chimica risulti che alcuno dei generi destinati a provvista di bordo è falsificato o adulterato, o comechessia impuro, il genere stesso sarà sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il procedimento di legge.

In tal caso le spese di analisi saranno poste a carico del vettore, ed al medesimo sarà applicabile la disposizione dell'art. 173 del presente regolamento.

Art. 131.

La tabella *E*, unita al presente regolamento, indica la qualità e la quantità dei viveri cui hanno diritto gli emigranti.

La tabella potrà essere variata per la quantità e la qualità dei cibi e delle bevande, con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della marina, su proposta del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 132.

Ai ragazzi minori di cinque anni, eccetto i lattanti, spetta un quarto di razione, mezza razione agli altri fino a dieci anni non compiuti, e razione intera a chi abbia compiuto l'età di dieci anni.

Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure la facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.

Il vitto sarà distribuito di regola col sistema dei ranci, i quali non dovranno mai oltrepassare sei razioni e potranno essere limitati ad un numero minore per deliberazione del Commissariato. Si avrà cura d'includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest'ultimo, ove occorra, con persone isolate.

Per ragione d'igiene le vivande dovranno essere preparate a giusta cottura, con sano e sufficiente condimento e convenientemente variate per quanto riguarda il modo di cucinatura.

Art. 133.

La cucina per gli emigranti dovrà essere separata da quella destinata per i passeggeri delle altre classi. Essa dovrà essere, a giudizio della commissione di visita, sufficientemente ampia e fornita di utensili in corrispondenza al numero degli emigranti.

È vietato, tanto per il servizio di cucina quanto per la distribuzione degli alimenti, l'uso di utensili di rame non perfettamente stagnati o formati di leghe contenenti piombo.

Anche i locali per la panificazione ed i forni dovranno essere, a giudizio della commissione, proporzionati al numero di persone che il piroscalo è atto a trasportare.

Art. 134.

Il numero dei cuochi addetti alla cucina per gli emigranti dovrà essere sufficiente, a giudizio della commissione di visita preliminare.

Almeno il capo cuoco dovrà essere di nazionalità italiana e munito del libretto personale prescritto dall'art. 78 della legge di pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888.

Art. 135.

L'acqua potabile per provvista di bordo, fornita alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovrà essere in quantità sufficiente in proporzione al numero delle persone imbarcate, in modo che, tenuto conto della più lunga durata probabile del viaggio e della quantità che può essere fornita dal distillatore, si disponga in navigazione della quantità d'acqua necessaria in ragione di cinque litri per persona e per giornata. La provvista d'acqua potabile non dovrà mai discendere a meno di quanta ne occorra per il consumo di tre giorni,

Essa sarà immagazzinata in serbatoi garantiti da ogni possibilità di alterazione durante tutta la traversata e protetti, il più che sia possibile, dall'influenza della temperatura elevata.

I serbatoi dovranno essere ripuliti ad ogni viaggio, nè potrà esservi immessa l'acqua potabile prima che il medico governativo o il commissario viaggiante li abbia visitati.

Art. 136.

Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento degli emigranti, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione degli emigranti durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinchè tali casse possano servire anche per le persone alloggiate nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso.

È vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.

Art. 137.

I piroscafi dovranno essere provveduti di una ghiacciaia, convenientemente sistemata, che possa contenere almeno dieci tonnellate di ghiaccio e che sia divisa in almeno due sezioni, una delle quali per uso delle infermerie e dei passeggeri e l'altra per la conservazione dei viveri.

Ove per quest'ultimo scopo il piroscafo sia provvisto di camera

refrigerante, basterà una ghiacciaia, della capacità di almeno cinque tonnellate, riservata per uso esclusivo delle infermerie e dei passeggeri.

SEZIONE 5ª.

Visita d'idoneità dei piroscafi.

Art. 138.

I piroscafi nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto degli emigranti indicati nell'art. 6 della legge, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale (*visita d'idoneità*), non rinnovabile se non nel caso che l'autorità marittima ne riconoscesse la necessità.

L'ispezione ai piroscafi esteri sarà fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell'art. 91 del codice per la marina mercantile, cioè con lettera di preavviso all'uffiziale consolare della nazione cui il piroscafo appartiene, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora stabiliti. Se l'agente consolare non compare all'ora indicata, personalmente o per mezzo di un delegato, si procederà alla ispezione in assenza di esso.

Art. 139.

L'ispezione speciale viene eseguita in uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge, da una commissione composta del capitano di porto con la qualità di presidente, di un medico di porto, di un ingegnere del genio navale, dell'ispettore dell'emigrazione e di un ufficiale di porto il quale funzionerà pure da segretario. Nel giorno in cui si procede alla prova di velocità sarà aggregato alla commissione un ufficiale macchinista della regia marina.

Gli armatori dovranno presentare alla commissione stessa, in doppio esemplare, i piani dei piroscafi per ogni corridoio in cui gli emigranti devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende:

1° la lunghezza, le larghezze e le altezze del ponte inferiore del corridoio, determinate col sistema Moorsom, per calcolarne la cubatura;

2° lo spazio cubico di detto ponte;

3° i singoli boccaporti con le relative dimensioni e la indicazione dell'uso a cui sono destinati;

4° locali occupati dalle macchine, dalle caldaie, dalle car-

bonaie, dalla cassa a fumo, ecc., e dalle contropareti o dagli strati di materiali refrattari che eventualmente esistessero intorno a tali spazi, accennando per ciascuno la dimensione e la destinazione;

5° tutti gli altri locali situati nel corridoio a cui il piano si riferisce, segnandone le dimensioni e l'uso;

6° la disposizione normale delle cuccette per gli emigranti;

7° i corridoi di passaggio fra esse o di accesso alle medesime, con l'indicazione per ciascuno della massima e minima larghezza;

8° le trombe a vento, gli sbocchi delle quali non dovranno corrispondere al di sopra delle cuccette, e gli altri apparecchi di ventilazione;

9° il numero degli ordini in cui sono disposte le cuccette nei diversi punti;

10° gli apparecchi di disinfezione e le infermerie di bordo;

11° il numero, le dimensioni e la qualità delle imbarcazioni.

Quando il corridoio sia diviso in più locali per mezzo di paratie, tutti i dati sopra accennati saranno forniti per ogni singolo locale.

Anche per il ponte di coperta sarà presentato un piano su cui siano indicati tutti i locali esistenti sopra di esso, con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati, e col computo dell'area libera per gli emigranti, designata con riferimento ai capisaldi stabili, che devono trovarsi sulla coperta.

Saranno pure forniti i dati relativi all'ubicazione e capacità delle casse d'acqua, della ghiacciaia e dei locali destinati a contenere i viveri e pel deposito dei bagagli degli emigranti.

Art. 140.

In base ai documenti ed ai dati così raccolti, la commissione speciale accerterà l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocità, la sistemazione dei ponti, l'altezza dei medesimi, l'area libera in coperta, il numero e la disposizione dei boccaporti, delle trombe e degli estrattori, l'ubicazione e solidità delle cuccette, la larghezza dei corridoi, le infermerie, il numero e la disposizione delle latrine, il sistema d'illuminazione, i locali per l'equipaggio, la capacità delle casse di acqua e della ghiacciaia, la potenza del distillatore e dell'apparecchio di disinfezione, la capacità delle carbonaie, il numero, la qualità e la capacità delle imbarcazioni, come lo stato degli apparecchi per metterle rapidamente in opera, e infine tutto ciò che occorre per determinare il numero esatto degli emigranti e degli altri

passaggieri che ciascun piroscavo può imbarcare in base al presente regolamento.

Degli accertamenti fatti sarà redatto verbale, in carta libera per uso amministrativo ed in doppio originale, uno dei quali verrà consegnato al capitano del piroscavo e l'altro, insieme ai piani approvati dalla commissione, sarà conservato per servire di norma alle commissioni di visita di cui agli articoli seguenti.

All'ingegnere del genio navale ed all'ufficiale macchinista membri della commissione spetteranno, a carico del richiedente, le indennità prescritte dal regio decreto 9 maggio 1895 sulle visite delle navi mercantili, e le eventuali spese di viaggio in base al regio decreto 2 luglio 1893, n. 479; al presidente una indennità giornaliera di lire dodici, ed agli altri membri di lire otto. Pel pagamento di queste indennità, l'armatore dovrà fare un deposito presso la capitaneria di porto all'atto della domanda di visita.

Art. 141.

Tanto in occasione della ispezione speciale, quanto in occasione delle due visite di cui negli articoli seguenti, il capitano del piroscavo ed i suoi dipendenti devono fornire alle commissioni tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.

SEZIONE 6ª.

Visite dei piroscavi e degli emigranti alla partenza.

Art. 142.

I piroscavi che hanno subito con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio pel trasporto di emigranti a senso dell'art. 6 della legge, sono sottoposti a due visite, di cui una *preliminare*, intesa ad accertare che i piroscavi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo regolamento in riguardo all'assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna, e l'altra *definitiva*, concernente specialmente gli emigranti in partenza.

La visita preliminare deve aver luogo, di regola, due giorni prima di quello fissato per la partenza.

Le due visite non potranno eseguirsi nello stesso giorno della partenza, salvo casi eccezionali, in cui la capitaneria di porto e

l'ispettore dell'emigrazione reputino ciò possibile in vista dell'esiguo numero di emigranti da imbarcarsi.

È applicabile anche a queste visite il disposto del capoverso del precedente art. 138.

Art. 143.

Il vettore, od il capitano, di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta l'articolo precedente, dovrà prevenirne la capitaneria di porto almeno sei giorni prima di quello fissato per la partenza in modo che l'autorità stessa possa provvedere per l'imbarco del medico militare, o prevenire il vettore, nel caso di cui nel precedente art. 32, dell'obbligo che ha di imbarcare un medico civile.

Inoltre, prima del giorno fissato per la visita preliminare, dovrà presentare alla capitaneria una domanda, nella quale dovrà essere dichiarato che il piroscafo possiede tutti i requisiti prescritti in ordine alla navigabilità, alla velocità, alla dotazione di attrezzi, allo assetto dei locali, all'equipaggio, al personale di servizio ed a tutte le altre disposizioni regolamentari. Dovranno pure indicarsi la quantità di carbone imbarcato, ed il luogo di rifornimento, la durata del viaggio, gli scali intermedi ed il numero approssimativo degli emigranti che debbono essere imbarcati.

Alla domanda devono essere uniti la nota indicante la qualità e la quantità delle provviste ed i campioni indicati nel precedente art. 130.

Art. 144.

La visita preliminare al piroscafo è fatta da una commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionali di un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di porto e dell'ispettore di emigrazione (il quale potrà farsi rappresentare da un funzionario del suo ufficio). Funzionerà da segretario un impiegato della capitaneria.

Alla visita dovranno essere presenti il medico militare che assume la direzione del servizio sanitario a bordo, od il commissario viaggiante col medico civile, di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 145.

La commissione deve accertare che, dopo l'ispezione di cui nei precedenti art. 138, 139 e 140, non siano avvenute modificazioni nel-

l'assetto interno del bastimento, nei corridoi, nell'ubicazione e spazio delle infermerie, nel numero ed ubicazione delle latrine, nel numero e dimensioni delle trombe a vento e dei boccaporti, nella larghezza dei corridoi di passaggio e delle cuccette e nella dotazione di tutti gli attrezzi e corredi prescritti; verifica il numero, le condizioni e la sistemazione degli utensili di cucina, dei salvagente e delle imbarcazioni, la quantità e la qualità dei viveri, e in ispecie dell'acqua, ed i mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione, la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti, la potenzialità ed il funzionamento del distillatore, la buona condizione e la perfetta pulizia delle coperte, delle materasse e di tutti i locali di alloggio e di servizio, ed in generale constata che non manchi alcuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo e che fu adempiuto a tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

Verifica pure che il piroscavo sia in regola per quanto riguarda le visite dello scafo e della macchina prescritte dagli articoli 77 e seguenti del codice per la marina mercantile e che la quantità di carbone imbarcata, calcolata con quella di rifornimento normale nei porti di scalo, sia sufficiente per la durata del viaggio aumentata di un quinto.

La commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette; e se per un ingombro qualunque, si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, deve specificare la qualità e le dimensioni dell'ingombro.

Deve pure verificare che, indipendentemente dagli anzidetti ambienti, vi siano sufficienti locali specialmente destinati ad alloggio dell'equipaggio e del personale di servizio, indicandone nel verbale l'ubicazione e la capacità; e che la cucina, i forni da pane ed i locali per la panificazione siano nelle condizioni prescritte nel precedente articolo 133.

Per ultimo essa deve provvedere, sotto la necessaria sorveglianza, a fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggeri, ed a farli custodire in un locale della capitaneria fino a che il piroscavo sia partito.

Art. 146.

La commissione, quando lo creda necessario, farà intervenire, per mezzo del capitano di porto, periti tecnici allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la solidità delle cuccette e delle

scale, la stabilità delle paratie, delle latrine, delle stalle e delle ringhiere, o per altri accertamenti non previsti.

I periti devono rilasciare al presidente della commissione una dichiarazione in triplice originale degli accertamenti fatti, la quale è unita al processo verbale di visita. Il loro parere non vincola il giudizio della commissione.

Se in seguito al parere dei periti la commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od altro, ovvero il ricambio o l'aumento di provviste, di viveri, di medicinali o di altri generi, essa deve fare, prima che il bastimento incominci l'imbarco dei passeggeri, una visita suppletiva per accertarsi che gli ordini dati siano stati puntualmente eseguiti.

Le indennità per tali perizie, da determinarsi dal capitano di porto, vanno a carico del vettore soltanto nel caso contemplato nel precedente capoverso; negli altri casi vanno a carico del fondo per l'emigrazione.

Art. 147.

Terminata la visita, la commissione redigerà, su carta libera per uso amministrativo, un processo verbale in tre esemplari, da valere il primo per la capitaneria di porto, il secondo per l'ispettorato dell'emigrazione ed il terzo per uso del capitano e del medico militare di bordo o del commissario viaggiante, i quali firmeranno il verbale unitamente ai componenti la commissione.

La dichiarazione d'idoneità del piroscalo, o quella d'inidoneità, dovrà essere pronunciata a voti unanimi dalla commissione, la quale nel secondo caso dovrà specificarne le ragioni nel verbale.

In caso di contestazione, i singoli membri della commissione dovranno motivare, in verbale a parte, il loro voto, e se la contestazione dipende da ragioni sanitarie, ne sarà riferito al prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capitano di porto.

Se la contestazione verte su altre materie, spetterà al capitano di porto la decisione della controversia.

Art. 148.

Le visita definitiva nel giorno della partenza del piroscalo deve essere fatta da una commissione composta dell'ispettore di emigrazione in qualità di presidente, di un medico di porto e del medico

militare di bordo o del commissario viaggiante. Funzionerà da segretario l'impiegato indicato nel precedente art. 144.

La capitaneria metterà pure a disposizione del medico di porto, pel servizio durante la visita, un numero sufficiente di sottufficiali e marinai della bassa forza portuaria.

La visita incomincerà all'ora concordata fra l'ispettore dell'emigrazione ed il vettore e si estenderà anche ai passeggeri delle altre classi in conformità delle vigenti disposizioni.

Se la visita degli emigranti viene fatta a terra in apposito locale, la commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco degli emigranti stessi, nella sala dov'essa è adunata, ed ammetterà soltanto l'intervento del vettore o di chi lo rappresenta, e degli agenti consolari.

Durante lo stesso tempo non potranno farsi operazioni d'imbarco o sbarco di mercanzie, nè potranno accedere a bordo persone estranee, salvo le eccezioni che la commissione crederà di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilità.

Art. 149.

Prima che gli emigranti siano ammessi all'imbarco, i loro effetti d'uso personale, che non siano del tutto puliti, dovranno, a spese del fondo per l'emigrazione, essere sottoposti a disinfezione nel locale a ciò destinato nel porto di partenza. Potranno essere esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che l'emigrante non porta con sè nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nella stiva rinchiusi in casse.

In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno messi a sua disposizione dal capitano, curerà di ottenere pure, mediante bagni tiepidi, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero.

Fino a che non funzioni l'apposito locale, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sarà fatta a bordo, a spese del vettore, col'apparecchio di cui il piroscavo dev'essere munito, sotto la sorveglianza del medico di porto o di quello di bordo. Così pure le persone per le quali il medico avrà riconosciuto la necessità di un bagno di pulizia, a meno che non si provveda altrimenti, saranno sottoposte al bagno a doccia tiepida a bordo del piroscavo in partenza, nei locali indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 111, colle precauzioni suggerite dalle circostanze.

Art. 150.

Il capitano ha obbligo di presentare in tempo utile alla commissione un elenco degli emigranti e dei passeggeri delle altre classi, redatto in conformità all'unito modello *F*.

La commissione se ne varrà per controllare l'identità delle persone a mano a mano che le passano davanti, e, prima di permettere la partenza del piroscafo, curerà che vi siano riportati in calce i nomi delle persone che non partissero ed il numero totale degli imbarcati. L'elenco, firmato dal capitano, sarà conservato dall'ispettore dell'emigrazione.

Il capitano dovrà avere a bordo un registro conforme al detto modulo, nel quale prima della partenza riporterà i nomi dei passeggeri imbarcati. Durante il viaggio egli dovrà tenerlo in corrente, annotandovi i passeggeri imbarcati nei successivi scali e segnandovi lo sbarco di quelli che lasciano la nave.

In ogni scalo intermedio il medico governativo, o il commissario viaggiante, si farà presentare dal capitano un elenco dei passeggeri da sbarcare ed un elenco suppletivo dei passeggeri da imbarcare, contenente i loro nomi, la paternità, l'età, il luogo di nascita e di domicilio, la professione e la classe da occupare a bordo; e, dopo di aver verificato per mezzo del verbale di visita e del relativo riepilogo che vi siano sufficienti posti disponibili nelle singole classi, curerà che siano regolarmente segnati sul registro dei passeggeri i rispettivi sbarchi ed imbarchi e ne riassumerà le risultanze sul precitato riepilogo in calce al verbale di visita.

Art. 151.

Durante la visita la commissione:

1° Verifica il buono stato di salute dell'equipaggio e di tutte le persone che prendono imbarco;

2° Nel caso che si presentino persone ammalate o convalescenti, in relazione al disposto dell'art. 87 del codice per la marina mercantile, ne impedisce la partenza quando trattasi di casi gravi o di malattie infettive o trasmissibili, o che possano tornare di soverchio incomodo agli altri passeggeri, rivolgendo la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da località ove dominino malattie epidemiche;

3° Verifica che le persone di età minore di 16 anni e maggiore di un anno siano munite di regolare certificato di vaccina-

zione o di sofferto vaiuolo, essendo obbligo dei vettori di accertarsi che le dette persone sieno munite del documento prescritto. Potrà tuttavia, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo tenga presente di farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie e di vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendo poi menzione di ciò nel giornale sanitario;

4° Verifica che i fanciulli da 9 a 15 anni, i quali non viaggino nelle condizioni previste dall'ultimo capoverso del precedente art. 4, siano provvisti del libretto di lavoro (*alleg. A*); si accerta che le indicazioni risultanti dalla dichiarazione medica del libretto corrispondono alle condizioni fisiche del fanciullo, e provvede secondo le circostanze;

5° Si accerta che ogni emigrante porti con sè nei dormitori una provvista di effetti d'uso sufficienti per la traversata e che questi siano collocati in modo da non ingombrare il passaggio nei corridoi;

6° Si accerta che gli emigranti, nel salire a bordo, abbiano il passaporto e il biglietto d'imbarco e che questi documenti contengano tutte le indicazioni prescritte dal presente regolamento;

7° Invigila che il piroscafo imbarchi il bagaglio degli emigranti, curando che agli stessi sia dato uno scontrino indicante il nome del piroscafo, la data della partenza ed i numeri posti sopra ogni collo di bagaglio. Se alcuno degli emigranti deve, per una causa qualunque, essere lasciato a terra, provvede per lo sbarco de' suoi bagagli. Qualora poi per ritardi ferroviari o per altra causa qualche emigrante dovesse partire senza bagagli, fa compilare un elenco di questi con le indicazioni opportune perchè il vettore possa farne la spedizione ai proprietari con piroscafo di prossima partenza;

8° Verifica che nei locali degli uomini ed in quelli delle donne le cuccette siano regolarmente assegnate e che ad ogni passeggero o ad ogni capo di famiglia sia segnato nel biglietto il numero delle stesse; tenendo presente che ai ragazzi non si dovranno destinare cuccette troppo vicine ai boccaporti ed alle trombe a vento, e si dovrà procurare di assegnar loro di preferenza le cuccette dell'ordine inferiore;

9° Esamina il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addette esclusivamente al servizio dei passeggeri, e che sui piroscafi esteri sia

imbarcata una persona atta a funzionare da interprete, la quale sia stata previamente autorizzata a tale ufficio dall'ispettore dell'emigrazione;

10° Si accerta che a bordo i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi; e prendendo per base il registro dei ranci e i biglietti rilasciati ai capi-ranci, verifica saltuariamente che ad ogni emigrante sia stata assegnata e distribuita la razione dei viveri che gli spetta a tenore delle vigenti disposizioni;

11° Si accerta che il grosso bestiame sia collocato entro stalle solidamente costruite in coperta, in modo che non ne possa risultare danno alle persone;

12° Verifica che nei locali sotto coperta non siano collocati maiali, caproni, nè sostanze capaci di tramandare odore incomodo o nocive emanazioni, come pure che il piroscavo non abbia imbarcato merci pericolose di cui i vigenti regolamenti vietano il trasporto alle navi che imbarcano passeggeri;

13° Si accerta, quando si tratta di un piroscavo estero, che, per quanto concerne i passeggeri non qualificati emigranti, sia stata prestata presso la capitaneria di porto, o nel modo indicato nell'ultimo capoverso del precedente art. 44, la cauzione prescritta dall'art. 91 del codice per la marina mercantile e dall'art. 68 del regolamento sul trasporto dei passeggeri approvato con i regi decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454;

14° Esegue infine tutte le verificazioni che crederà opportune per accertarsi che siasi adempiuto a tutte le prescrizioni regolamentari.

Art. 152.

Nelle visite di partenza l'ispettore dell'emigrazione dovrà raccogliere i reclami degli emigranti nei casi previsti dall'art. 21 della legge, redigendo, ove occorra, i relativi verbali e adottando i provvedimenti opportuni, secondochè questi siano di sua competenza o di competenza di altre autorità.

Se alla partenza del piroscavo venisse constatato dalla commissione o da qualsiasi funzionario dipendente dal Commissariato o da altre autorità, che siano state praticate alterazioni nelle condizioni regolamentari di assetto, di corredo o di provviste, quali erano state ammesse dalle commissioni incaricate delle visite preliminari e definitive, di tale contravvenzione sarà redatto verbale per l'applicazione delle pene sancite dall'art. 31 della legge sull'emigrazione o da altre leggi.

Art. 153.

Ultimato l'imbarco degli emigranti e dei passeggeri di classe superiore e praticate le prescritte verificazioni, la commissione formerà un processo verbale, in carta libera per uso amministrativo, ed in triplo esemplare, che sarà firmato dai componenti la commissione stessa e dal capitano. Uno degli esemplari sarà conservato dall'ispettore di emigrazione, l'altro sarà consegnato alla capitaneria di porto ed il terzo al capitano per uso suo e del medico militare di bordo o del commissario viaggiante.

Nel caso che dalle dette verificazioni venisse a risultare imbarcato un numero di passeggeri superiore a quello di cui il piroscafo è capace, i passeggeri imbarcati in più saranno fatti sbarcare. Per gli emigranti già muniti di biglietto che dovessero per tale motivo rimanere a terra, l'ispettore provvederà che vengano spesati di vitto e d'alloggio, a carico del vettore, nel ricovero o nelle locande autorizzate, sino al prossimo imbarco, salvo sempre il giudizio per il risarcimento dei danni per la ritardata partenza o per la rinuncia al contratto d'imbarco per parte dell'emigrante, nelle forme prescritte dalla legge, e l'eventuale procedimento contravvenzionale in caso di colpa o negligenza per parte del vettore o de' suoi incaricati. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel processo verbale.

Questo verbale dovrà essere compilato in tutte le sue parti in modo così chiaro e completo, che dall'esame di esso si possano conoscere esattamente le condizioni nelle quali il piroscafo è partito.

Non sarà permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della commissione che dovrà risultare dall'apposito verbale.

Qualora la commissione deliberi di sospendere la partenza, deve specificarne le ragioni nel processo verbale stesso.

In caso di contestazioni, i singoli membri della commissione dovranno motivare, in verbale a parte, il loro voto e ne sarà riferito al Prefetto, il quale deciderà senza ritardo.

Art. 154.

Dalla visita preliminare eseguita a bordo di un piroscafo addetto al trasporto di emigranti, il quale debba recarsi da uno in altro dei porti indicati nell'articolo 9 della legge per imbarcarvi nuovi emigranti, dovrà di regola constare che le provviste di acqua, di viveri e di medicinali, il numero dei medici, degli infermieri e delle altre persone di servizio, la dotazione d'imbarcazioni e tutti gli altri requisiti prescritti dal regolamento corrispondano al numero

massimo di emigranti che i locali d'alloggio, secondo l'autorizzazione risultante dal relativo verbale di visita, sono riconosciuti capaci di contenere.

Quando nella detta visita preliminare la commissione avesse autorizzato il capitano a completare l'armamento nel porto di scalo, dovrà farne esplicita dichiarazione prima della chiusura del verbale. In questo caso non sarà permesso l'imbarco di altri emigranti nel porto di scalo se dalla visita sommaria ivi eseguita dalla commissione di cui al precedente art. 144, non sia prima accertato che il capitano ha soddisfatto a tutti gli obblighi imposti dal presente regolamento.

Art. 155.

Per l'opera complessivamente prestata nella visita preliminare ed in quella definitiva indicate nella presente sezione, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno pagate sul fondo per l'emigrazione:

Lire dieci per ciascuno all'ufficiale di porto ed al medico di porto;

Lire quattro al funzionante da segretario;

Lire due a ciascun graduato di bassa forza;

Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.

Art. 156.

Gli armatori o loro agenti o rappresentanti di piroscafi nazionali o stranieri che partano dal regno e siano destinati oltre il canale di Suez con passeggeri di terza classe non considerati emigranti per effetto del 3° capoverso dell'art. 6 della legge, debbono dare avviso in tempo opportuno della partenza all'ispettore dell'emigrazione o all'ufficio locale di pubblica sicurezza ove non esiste ispettore, rimettendogli un elenco di tutti i passeggeri imbarcati nel regno, contenente cognome, nome, età e patria di ciascuno, e per i nazionali anche il comune di residenza.

L'ispettore o il funzionario di pubblica sicurezza si recherà a bordo ad invigilare la partenza di detti passeggeri; accerterà nella visita che i nazionali sieno provvisti del regolare passaporto e di un regolare biglietto d'imbarco in doppio esemplare, uno dei quali sarà ritirato dall'ispettore, e che sia stata assegnata a ciascuno la cuccetta, nonchè la razione di viveri in uso per i passeggeri di terza classe.

SEZIONE 7ª.

Vigilanza a bordo.

Art. 157.

Oltre la direzione del servizio sanitario, spetta al medico governativo l'ufficio di vigilanza nell'interesse degli emigranti durante il viaggio.

Il medico governativo, o il commissario viaggiante che lo sostituisce nell'ufficio di vigilanza nel caso previsto dal precedente articolo 32, non deve intromettersi nelle attribuzioni che sono devolute al comando di bordo, pure esigendo la scrupolosa esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Alla sua volta il capitano curerà che il medico, o il commissario, possa compiere liberamente il proprio ufficio.

Art. 158.

Nel disimpegno dell'ufficio di vigilanza il medico militare, o il commissario, deve tenere con la massima regolarità un *giornale di viaggio*, sul quale annoterà:

- 1° gli inconvenienti rilevati e le disposizioni date;
- 2° i reclami ricevuti ed i provvedimenti adottati;
- 3° le contravvenzioni accertate;
- 4° l'ora esatta dell'arrivo e quella della partenza nei vari scali, le comunicazioni fattegli dal capitano giusta il precedente art. 96 e le proprie osservazioni al riguardo;
- 5° le proposte di ogni sorta di miglioramenti che la esperienza gli suggerisse per la tutela degli emigranti.

Il giornale dovrà essere previamente numerato, timbrato e parafato dalla capitaneria del porto di partenza, sarà scritto tutto di seguito senza spazi vuoti e senza abrasioni e sarà chiuso e firmato ogni ventiquattro ore.

Art. 159.

Il medico militare, o il commissario, ed il capitano debbono formare d'accordo un regolamento interno per determinare, in quanto concerne gli emigranti, le ore:

- a) della sveglia,
- b) della pulizia ai locali,
- c) dei pasti,

- d) della ricreazione,
- e) delle visite mediche,
- f) del silenzio,
- g) dell'immissione, anche ad intervalli, dell'acqua dolce nelle vasche, secondochè è previsto nel precedente art. 111.

Si accerta pure che il capitano abbia formato le tabelle indicanti il posto di destinazione per ciascuno dell'equipaggio, compresi gli ufficiali, per i seguenti casi:

- 1° caduta di un uomo a mare;
- 2° incendio a bordo;
- 3° urto con altra nave;
- 4° investimento a terra.

Art. 160.

Il medico militare, o il commissario, cura altresì:

1° che il regolamento interno sia scrupolosamente osservato in ogni sua parte;

2° che nessuna modificazione sia fatta nella disposizione dei vari locali per uso degli emigranti e di quanto venne stabilito dalle commissioni di visita, salvo che ragioni di opportunità suggeriscano qualche variazione nell'adattamento, nella ventilazione o nella ripartizione dei locali, facendone circostanziato rapporto nel giornale;

3° che non si facciano mutazioni nell'assetto di bordo o nei posti assegnati agli emigranti, salvo che egli ne riconosca la convenienza;

4° che le persone addette al servizio degli emigranti siano regolarmente mantenute in tale ufficio e non siano distratte in altre occupazioni, salvo caso di forza maggiore;

5° che dalle dette persone e da chiunque altro appartenente all'equipaggio non siano usati modi violenti od inurbani verso gli emigranti;

6° che i viveri siano distribuiti alle ore prescritte, nella qualità e quantità determinate dalla tabella, assicurandosi, mediante assaggi prima della distribuzione, che le vivande siano ben preparate;

7° che l'acqua sia di buona qualità ed il vino genuino e che siano distribuiti nella quantità prescritta; come pure che le casse d'acqua in coperta e nei corridoi siano sempre ben provviste e che i rubinetti a pressione funzionino regolarmente;

8° che sia tenuta in luogo visibile la tabella con le tariffe, approvate dall'ispettore dell'emigrazione, indicanti i generi alimen-

tari e le bevande di cui il Commissariato permetterà, a bordo, al vendita agli emigranti;

9° che la carne di buoi macellati non sia distribuita senza una accurata visita sanitaria, diretta ad accertare che questi erano immuni da malattie dalle quali possa derivar danno alla salute degli emigranti; e che, in ogni caso, la carne sia a completa cottura;

10° che i bambini abbiano, secondo i casi, il loro nutrimento speciale e che agli ammalati, ai convalescenti ed alle donne aventi bambini lattanti sia fornito il vitto in conformità alle prescrizioni preventivamente stabilite;

11° che i recipienti dei ranci siano sempre puliti e ben conservati;

12° che gli emigranti e specialmente le donne che abbiano bambini possano accedere facilmente ai lavatoi, e che l'acqua di questi sia di frequente rinnovata;

13° che le stalle e le latrine siano tutti i giorni, o quando il bisogno lo richieda, lavate con gran copia d'acqua e disinfettate; che in ogni parte sia sempre mantenuta la massima nettezza; che per il lavaggio e la pulizia nei locali degli emigranti siano eseguite con cura le prescrizioni dell'art. 118, lett. *f*;

14° che agli emigranti sia sempre lasciato libero, in coperta, lo spazio prescritto;

15° che i salvagente annulari siano sempre al loro posto, collocati ed assicurati in modo da potersi gettare facilmente in mare in caso di disgrazia;

16° che il corredo delle cuccette, ivi comprese le cinture di sicurezza, sia sempre completo e tenuto colla massima pulizia, e che gli emigranti vengano addestrati nell'uso delle cinture stesse;

17° che, sì di notte come di giorno, all'infuori dell'ora in cui si deve fare la pulizia dei locali, nessuna persona estranea s'introduca nello scompartimento riservato alle donne, e che siano rigorosamente e prontamente repressi gli atti contro il buon costume;

18° che le infermerie siano sempre tenute in condizione da poter ricevere in qualunque momento le persone che vi dovessero essere ricoverate, e che nessuno dell'equipaggio, eccettuati gli infermieri addetti alla guardia notturna, abbia ad occupare qualche cuccetta;

19° che le imbarcazioni siano sempre mantenute stagne all'acqua, armate di tutto il necessario per correre così a vela come a remi, e sgombre da qualsiasi oggetto non appartenente all'armamento;

20° che in caso di tempo cattivo tutte le precauzioni siano prese affinchè non accadano disgrazie e siano stabiliti, occorrendo, dei guardamani lungo la coperta per aiuto di chi debba transitarvi;

21° che tutte le parti mobili dell'opera morta siano a posto, perchè nessuno possa essere asportato dal mare; che le cappe dei boccaporti siano convenientemente collocate perchè l'acqua non filtri nei locali dei corridoi; che le scale siano mantenute nelle condizioni prescritte dal precedente art. 101, e che si faccia regolare uso delle tende da inverno, e delle tende e cortine da estate, per difendere gli emigranti dalla pioggia e dal sole;

22° che sia proibito ogni giuoco di denaro fra gli emigranti e che i contravventori siano puniti con pene disciplinari;

23° che a bordo non si vendano, fuorchè col di lui consenso, bevande spiritose, compreso il vino, agli emigranti;

24° che in caso di morti o di nascite a bordo siano osservate tutte le disposizioni di legge.

Il medico militare, o il commissario, potrà reclamare dal capitano quegli altri provvedimenti che reputerà necessari nell'interesse degli emigranti.

Art. 161.

Ogni giorno il medico militare, o il commissario, passa una ispezione così nei locali degli uomini come in quelli delle donne e nelle infermerie per assicurarsi che tutto proceda regolarmente, interrogando, anche saltuariamente, gli emigranti sui reclami che avessero a fare.

Visita spesso la cucina per assicurarsi che gli utensili di rame siano sempre perfettamente stagnati, e la cambusa per accertarsi che le provviste siano debitamente conservate, provvedendo che siano sottratti all'uso i commestibili deteriorati.

Durante la notte eseguisce delle ronde per assicurarsi che nei dormitoidi e nelle infermerie tutto sia in ordine, che i corridoi, le latrine e le infermerie siano convenientemente illuminati, che i capistiva e gli infermieri siano al loro posto, che si mantenga il silenzio e che non accadano disordini.

Ogni giorno passa un'ispezione ad un gruppo di emigranti e ai loro indumenti, in modo che a regolari periodi tutti gli emigranti siano visitati.

Art. 162.

Ricevendo reclami, il medico militare, o il commissario, verifica se siano fondati, nel qual caso propone al capitano quei provvedi-

menti che giudica più idonei a riparare agl'inconvenienti denunziati ed ha cura di accertarsi che i provvedimenti siano adottati.

Qualora non si provvedesse subito, o si provvedesse in modo insufficiente, insiste presso il capitano; e a nulla riuscendo, assume la deposizione dei reclamanti a verbale, facendola firmare o crocesegnare da essi e firmare da due testimoni. Il verbale dovrà poi essere consegnato all'autorità consolare od alle autorità del regno perché, assodati i fatti ed interrogate le persone interessate, provvedano secondo competenza.

Alle stesse autorità egli consegnerà pure i verbali di contravvenzione che avesse avuto occasione di redigere per constatate infrazioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

È pure autorizzato a ricevere a verbale i reclami che gli fossero presentati dai passeggeri di prima e di seconda classe imbarcatasi in porti italiani.

In ogni caso ne farà menzione nel giornale di viaggio.

Art. 163.

Nei porti di scalo o di rilascio il medico militare, o il commissario, non deve abbandonare il piroscalo, a meno che ciò non sia imposto da ragioni di servizio.

Richiede l'assistenza dell'autorità consolare nel caso che, durante il viaggio, si fossero verificati inconvenienti a cui, per incuria o rifiuto del capitano, non fosse stato possibile porre rimedio.

Si accerta che il capitano, ove sia possibile, provveda per l'imbarco dei viveri mancanti o destinati a surrogare quelli che durante il viaggio si fossero deteriorati; e, prima di permetterne l'imbarco, si assicura della loro buona qualità e della sufficiente quantità.

Nel caso che si imbarcassero passeggeri, vigila:

- 1° che non siano in numero maggiore dei posti disponibili;
- 2° che non siano affetti da malattie trasmissibili o contagiose, attenendosi a tale riguardo alle disposizioni dell'art. 87 del codice per la marina mercantile;
- 3° che tutte le persone al disotto dei 16 anni e maggiori di un anno d'età siano vaccinate;
- 4° che gli effetti sudici siano disinfettati;
- 5° che a tutti gli emigranti sia subito designata la cuccetta regolamentare;
- 6° che dal capitano sia completato il registro dei passeggeri prescritto dal precedente art. 150.

Nel caso previsto dal precedente art. 32, questo servizio di vigilanza spetterà al commissario coadiuvato dal medico di bordo.

Art. 164.

Arrivato nel porto di destinazione, e non appena il piroscafo sia ammesso in libera pratica, il medico militare, o il commissario, si reca dall'autorità consolare, alla quale presenta il giornale di viaggio perchè sia vidimato, ed, in foglio a parte, un succinto rapporto del viaggio compiuto. Il capitano è tenuto a fornirgli i mezzi per discendere a terra e ritornare a bordo.

Se richiesto, coadiuva l'autorità consolare nelle operazioni di imbarco e sbarco degli emigranti.

Art. 165.

Al ritorno in un porto nazionale il medico militare, o il commissario, consegna alla capitaneria di porto il giornale di viaggio, e all'ispettore dell'emigrazione:

a) un rapporto speciale sull'andamento del servizio durante l'intero viaggio, sui fatti avvenuti, sulle operazioni compiute nei porti di rilascio e di scalo, sulla idoneità del piroscafo a trasportare emigranti in relazione alle prescrizioni della legge e del regolamento, nonchè su quanto altro egli credesse degno di menzione pel miglioramento del servizio;

b) il giornale dei reclami di cui all'art. 82, i ricorsi presentatigli dagli emigranti ed i verbali di contravvenzione che avesse redatti.

Nel caso che a bordo, durante il viaggio, fossero avvenuti gravi maltrattamenti a danno di persone dell'equipaggio, per parte del comando, il medico militare, o il commissario, ne farà cenno nel suo rapporto, affinchè il Commissariato possa tenerne conto tra i criteri regolatori della revoca o della rinnovazione della patente.

SEZIONE 8°.

Prescrizioni speciali.

Art. 166.

Qualora in un piroscafo addetto al trasporto di emigranti, oltre alla classe assegnata ai medesimi, abitualmente denominata terza,

vi siano altre classi, il Commissariato dell'emigrazione, eseguite le opportune indagini e tenuti presenti il nolo pagato dai passeggeri, il trattamento loro accordato e tutte le altre circostanze atte a fornire elementi di giudizio, deciderà inappellabilmente, caso per caso, se alcuna delle altre classi abbia a ritenersi equivalente alla terza per gli effetti dell'art. 6 della legge.

Art. 167.

Negli articoli 63, 88, 99, 101, 102, 110, 112, 124, 125, 126, 129 e 191 di questo regolamento è adoperata la parola *emigrante* a significare una persona che abbia compiuto dieci anni, oppure due ragazzi fra uno e dieci anni d'età, giusta il disposto del precedente articolo 108.

Art. 168.

I piroscafi addetti al trasporto di emigranti non potranno fermarsi più di trentasei ore in ciascun porto intermedio del viaggio in corso, salvo casi di forza maggiore; e la durata complessiva delle fermate non potrà superare il quarto della durata totale del viaggio, computata dal giorno della partenza a quella dell'arrivo al porto di destinazione. Al ritorno del piroscavo la capitaneria di porto, procedendo nel modo indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 96, ordinerà le indagini occorrenti per constatare se le eventuali maggiori fermate nei porti di scalo, o la maggiore durata del viaggio, siano giustificate da cause di forza maggiore. Il relativo verbale sarà trasmesso col parere della capitaneria, al ministero della marina, il quale giudicherà inappellabilmente, dandone partecipazione al Commissariato.

È vietato ai piroscafi stessi di prendere a rimorchio, durante il viaggio, navi o galleggianti di qualsiasi specie, salvi i casi di soccorso a bastimenti in pericolo.

Art. 169.

Quando un piroscavo, salvo casi di forza maggiore, impieghi nel viaggio (compresi gli scali) un numero di giorni superiore a quello indicato dal vettore o dai suoi rappresentanti nel biglietto venduto agli emigranti, il vettore stesso andrà soggetto, per ogni giorno impiegato in più, ad un'ammenda fino a lire mille, a termini dell'art. 31, 7° alinea, della legge. Sarà accordata tolleranza di un giorno a quei piroscafi che abbiano mantenuto una media velocità superiore a quattordici miglia all'ora.

È vietato al vettore ed ai suoi rappresentanti di indicare nel

biglietto d'imbarco la durata del viaggio in un numero di giorni superiore a quello da essi pubblicamente annunziato.

Art. 170.

Il piroscafo nazionale che sia partito da un porto del regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggeri. Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente art. 157.

Il piroscafo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggeri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggeri italiani di 3^a classe non potrà essere inferiore, per quanto riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggeri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi si italiani, che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie affinché le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'art. 32 del presente regolamento, il commissario stesso continuerà nel suo ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'art. 32, capoverso 17° della legge, potranno, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, sì

nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggeri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente regolamento, anche per gli effetti dell'art. 31, paragrafo 7° della legge.

Art. 171.

L'emigrato italiano, che rimpatria su piroscavo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore della emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di navigazione per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 172.

Nel caso che una nave a vela venisse autorizzata al trasporto di emigranti in viaggi transoceanici, essa sarà sottoposta alle disposizioni di questo regolamento in quanto siano applicabili, salvo le modificazioni che la capitaneria di porto, di concerto con l'ispettore dell'emigrazione, stimasse conveniente di stabilire in vista della specialità delle circostanze.

Art. 173.

Salvo l'applicazione delle maggiori pene comminate dal codice penale, dal codice per la marina mercantile e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo sono punite con ammenda fino a lire mille a norma dell'art. 31, 7° capoverso, della legge.

TITOLO V.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 174.

Per il pagamento della tassa dovuta dal vettore giusta la prima parte dell'art. 28 della legge, si considera che l'emigrante occupi

posto nullo, o un quarto di posto, o mezzo posto, o posto intero, secondo la proporzione d'età stabilita dalla lettera *e* del precedente articolo 74.

Art. 175.

Nel caso che il Commissariato, a norma dell'art. 23 della legge, permetta d'inviare emigranti, anche per la via di terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa concessione sarà sempre subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'art. 28 della legge.

Art. 176.

I versamenti da eseguirsi nella cassa dei depositi e prestiti, per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale, saranno autorizzati con richiesta del commissario generale o degli ispettori dell'emigrazione, e accreditati al fondo per l'emigrazione.

Le richieste saranno staccate da un registro a madre e figlia in conformità del modulo annesso al presente regolamento (*all. 1*) e consegnate a coloro che debbono eseguire i versamenti.

Le sezioni di tesoreria rilasceranno alla parte versante un'apposita dichiarazione nella quale saranno indicate le caratteristiche del vaglia di cui tratta l'art. 179 e che dovrà essere esibita all'ufficio di emigrazione, perchè ne prenda nota sulla matrice della richiesta.

Nei primi dieci giorni di ogni mese sarà trasmessa dalla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti al Commissariato una nota descrittiva di tutte le somme introitate. In detta nota si contrapporrà l'importo dei mandati emessi dalla cassa stessa per stabilire la rimanenza del fondo per l'emigrazione alla fine del mese precedente.

Art. 177.

La tassa per l'imbarco di emigranti dovuta dal vettore al fondo per l'emigrazione in forza dell'art. 28 della legge, dovrà essere versata entro otto giorni dalla partenza del piroscafo.

Art. 178.

Le somme riscosse per pene pecuniarie, in dipendenza di contravvenzioni alla legge ed al presente regolamento, da devolversi, giusta l'art. 28 della legge stessa, al fondo per l'emigrazione, dovranno essere dai ricevitori del registro inviate alla cassa dei depositi e

prestati, sotto detrazione sia della quota spettante agli agenti scopritori delle contravvenzioni, sia del decimo dovuto alle cancellerie.

Tale invio sarà eseguito dai detti ricevitori mediante versamento del relativo importo alla sezione di regia tesoreria provinciale.

Gli ispettori dell'emigrazione ed i funzionari dei loro uffici sono esclusi dal partecipare al prodotto delle pene pecuniarie anzidette.

Art. 179.

Per ogni versamento sarà rilasciato un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa dei depositi e prestiti, portante la seguente indicazione: « conto corrente fruttifero fra la cassa dei depositi e prestiti ed il fondo per l'emigrazione ».

I detti vaglia saranno in giornata trasmessi alla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti.

Art. 180.

Al pagamento delle spese si provvederà con mandati emessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, in seguito a richiesta del commissario generale, vistata dal ministro degli affari esteri, a favore dei creditori, o, a titolo anche di anticipazione, a favore di ciascuno degli ispettori dell'emigrazione.

Nei primi dieci giorni di ogni mese gli ispettori che hanno ricevuto le anticipazioni dovranno rendere conto al commissario generale delle somme erogate nel mese precedente, unendovi i documenti giustificativi. Di questo fondo di contabilità speciale gli ispettori potranno valersi emettendo, a favore di terzi interessati, *buoni* pagabili dalle rispettive sezioni di tesoreria provinciale. I *buoni* saranno staccati da un registro a madre e figlia in conformità del modulo annesso al presente regolamento (*all. L*).

Art. 181.

L'esercizio finanziario del fondo per l'emigrazione comincerà il 1° luglio e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo.

Il ministro degli affari esteri, nei termini stabiliti per i bilanci dello Stato, presenterà ogni anno al Parlamento il bilancio di previsione per l'esercizio seguente ed il rendiconto consuntivo per l'esercizio scaduto.

Tanto il bilancio di previsione, quanto il rendiconto consuntivo consteranno di due parti: l'*entrata* e la *spesa*.

Il bilancio di previsione comprenderà in appositi capitoli:

Per l'entrata :

- 1) le tasse di patente;
- 2) le tasse a carico dei vettori, di cui all'art. 28 della legge;
- 3) gli interessi del conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti;
- 4) la rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione;
- 5) le competenze dovute dai vettori ai medici militari e ai commissari viaggianti, giusta gli articoli 31 e 32 del presente regolamento;
- 6) la quota degli utili netti del servizio per le rimesse degli emigrati, di cui all'art. 2 della legge 1° febbraio 1901, n. 24;
- 7) i proventi delle pene pecuniarie e gli altri introiti previsti.

Per la spesa :

- 1) gli stipendi e le indennità dovute al personale del Commissariato e degli uffici da esso dipendenti;
- 2) le spese generali attinenti al servizio dell'emigrazione;
- 3) le indennità ai medici militari e ai commissari viaggianti;
- 4) il rimborso al ministero della marina dell'ammontare degli stipendi e delle indennità da esso anticipati per i medici militari, giusta gli art. 30 e 31 del presente regolamento;
- 5) tutte le altre spese previste.

Il rendiconto consuntivo, ripartito come il bilancio di previsione, comprenderà le somme accertate e riscosse quanto alle entrate, ed i pagamenti disposti ed eseguiti quanto alle spese.

Al rendiconto consuntivo sarà aggiunta una dimostrazione della consistenza patrimoniale del fondo per l'emigrazione.

Il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed il conto patrimoniale dovranno essere sottoposti all'esame ed all'approvazione della commissione permanente di vigilanza istituita in forza dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge.

Il rendiconto consuntivo sarà poi inviato alla Corte dei conti, corredato dei rispettivi documenti.

Speciali norme, formulate dal Commissariato di concerto colla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, esaminate dalla Commissione permanente di vigilanza e approvate dal ministro degli affari esteri, regoleranno la tenuta della contabilità del fondo per l'emigrazione.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 182.

Per gli effetti degli articoli 31 e 32, § 1°, della legge, è considerata emigrazione *permanente* quella prevista nella prima parte nell'articolo 6 della legge, nonchè quella che si dirige, in qualsiasi numero di persone, oltre il canale di Suez, esclusa la colonia Eritrea. È considerata *temporanea* ogni altra emigrazione.

Tutte le penalità sancite dall'art. 31 della legge sono applicabili all'emigrazione *permanente*.

Delle penalità sancite dal medesimo articolo è applicabile alla emigrazione *temporanea* soltanto quella indicata nel 7° paragrafo, limitatamente, però, ai casi contemplati nel 1° paragrafo dello stesso art. 31 ed ai casi di contravvenzione alla prima parte dell'art. 29 della legge.

Art. 183.

Le norme per l'esercizio dei ricoveri previsti dall'art. 32, capoverso 9°, della legge saranno determinate con regio decreto, sentito il Consiglio per l'emigrazione e il parere del Consiglio di Stato. Tali ricoveri dipenderanno dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 184.

Le disposizioni per l'applicazione degli art. 33 e 34 della legge saranno date dai regolamenti per la esecuzione delle leggi sulle leve di terra e di mare.

Per ciò che riguarda i missionari, il ministero degli affari esteri provvederà, affinchè nei manifesti per l'ordine delle leve di terra e di mare siano indicate le località e le condizioni cui accenna l'articolo 34 della legge.

Art. 185.

I capitani di piroscafi nazionali o stranieri non addetti al servizio dell'emigrazione nel senso voluto dal capo II della legge, alla partenza da qualsiasi porto del regno con destinazione a porti esteri, saranno tenuti a presentare all'incaricato dell'ispettore dell'emigrazione, o dell'ufficio locale di pubblica sicurezza ove non esiste l'ispet-

tore, un elenco dei passeggeri imbarcati nel regno, con indicazione del cognome e nome di ciascuno e dello Stato cui appartiene.

La presentazione dello stesso elenco è prescritta per gli arrivi, nei porti italiani, di piroscafi, addetti oppur no al servizio dell'emigrazione, provenienti da qualsiasi porto estero, per quei passeggeri che debbono essere sbarcati nel regno.

Se i passeggeri provengono da paesi transoceanici, l'elenco dovrà contenere altresì, pei nazionali che viaggiarono in terza classe, l'indicazione dell'età, del sesso e del comune di domicilio.

Art. 186.

Le visite di partenza, o di arrivo, ai piroscafi che trasportano i passeggeri indicati nell'articolo precedente devono essere eseguite per cura degli ispettori dell'emigrazione, o dell'autorità locale di pubblica sicurezza nei porti ove non vi è ispettore, sia per quanto concerne la persona e i bagagli dei passeggeri, sia per accertare le eventuali contravvenzioni alla legge o al presente regolamento; e ciò indipendentemente dalle ispezioni e dagli accertamenti che gli uffici di porto devono fare eseguire giusta i regolamenti marittimi.

Art. 187.

Le compagnie di navigazione, gli armatori, noleggiatori, raccomandatari, rappresentanti e spedizionieri dei piroscafi che trasportano dai porti italiani emigranti e passeggeri diretti a paesi esteri non transoceanici, devono inviare due esemplari del foglio d'annuncio delle loro partenze all'ispettore dell'emigrazione, o, nei porti ove non v'è ispettore, alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Devono inoltre fornire alle predette autorità tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Art. 188.

Di ogni infrazione alla legge od al presente regolamento che sia denunciata all'autorità giudiziaria sarà, da qualsiasi autorità che abbia fatto la denuncia, informato entro tre giorni il Commissariato. Se la domanda è fatta da un privato il pretore o il procuratore del Re sarà tenuto ad informarne, nel suddetto termine, il Commissariato.

Il Commissariato terrà un registro delle denunce per tutti gli effetti della legge e del regolamento in relazione, anche, al disposto del precedente articolo 53; e darà subito notizia al ministero della

marina delle contravvenzioni che possano dar luogo all'esclusione dai premi di navigazione, giusta l'articolo 12, penultimo capoverso, della legge n. 318, del 23 luglio 1896 e l'articolo 5 della legge n. 176, del 18 maggio 1901 sui provvedimenti a favore della marina mercantile.

Art. 189.

Finchè non sia stabilmente ordinato il servizio d'ispezioni all'estero, di cui tratta il precedente articolo 34, il ministro degli affari esteri avrà facoltà di provvedere, su proposta del Commissariato, sentito il comitato permanente, al servizio medesimo mediante delegati provvisori, da retribuirsi sul fondo per l'emigrazione secondo l'importanza delle missioni da compiersi.

Art. 190.

I piroscafi nazionali e stranieri che prima dell'entrata in vigore della legge avessero già subito con esito favorevole la visita speciale prescritta dagli art. 43 e 44 del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto di passeggeri, approvato coi regi decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454, possono essere dispensati dalla visita d'idoneità prescritta dagli art. 96 e 138 del presente regolamento, purchè siano sottoposti ad una visita complementare diretta ad accertare l'adempimento di quelle condizioni che alla data della visita speciale non erano richieste.

Art. 191.

Fino al 1° gennaio 1902 sarà tollerato che lo spazio assegnato ad ogni emigrante nelle tughe, nei casseri e nel corridoio superiore sia di metri cubi 2,50; e nel corridoio inferiore, di metri cubi 2,75.

Art. 192.

Le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

PRINETTI — G. ZANARDELLI — GIOLITTI — L. WOLLEMBORG
— E. DI BROGLIO — F. COCCO-ORTU — C. DI SAN
MARTINO — E. MORIN — T. GALIMBERTI.

ALLEGATO A.

(Art. 2 della legge n. 23, del 31 gennaio 1901, sull'emigrazione).

Libretto N. . . .

LIBRETTO DI LAVORO


di
 figlio di e di
 nato in provincia di
 il giorno ⁽¹⁾
 domiciliato in

Firma del genitore o del tutore

Firma del fanciullo

(Data)

Il Sindaco



N. B. — Se il fanciullo non è nato nel comune in cui domanda il libretto dovrà presentare il proprio atto di nascita per ottenerlo.

(1) La data della nascita dev'essere scritta in tutte lettere.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

N. 4.

SOMMARIO.

- I. Delle condizioni del Canada rispetto all'immigrazione italiana.
- II. Istituti di patronato dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti.
- III. Lo Stato di Rio Grande del Sud (Brasile) e l'immigrazione italiana.
- IV. Notizie sulle condizioni del lavoro nel Transvaal.
- V. Legge sull'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza.
- VI. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici, dal 2 settembre 1901 a tutto dicembre 1902.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.
VIA UMBRIA

1903

LO STATO DI RIO GRANDE DEL SUD (BRASILE)⁽¹⁾

e l'immigrazione italiana.

(Da un rapporto del R. Console a Porto Alegre, cav. E. CIAPELLI,
agosto 1901)

Cenni geografici. — Lo Stato di Rio Grande del Sud è posto alla estremità meridionale del Brasile e confina a nord con gli Stati di Santa Catterina e Paranà, a sud con la Repubblica dell'Uruguay, ad est con l'Oceano Atlantico, ad ovest con l'Argentina.

Ha un'estensione di 236,000 chilometri quadrati ed una popolazione di 1,100,000 abitanti.

Porto Alegre, capitale dello Stato, è situata sulla sponda sinistra del fiume Guayba, navigabile, fino a questa città, anche da grossi piroscafi. Il paese in generale è piano, diviso in due grandi zone, una delle quali, chiamata Cima-da-Serra, forma, al nord, un immenso altipiano a qualche centinaio di metri sul livello del mare, e separato dallo Stato di Santa Catterina dal fiume Uruguay.

L'altra zona è situata a sud della Serra Geral e ad ovest delle grandi lagune (*dos Patos* e *Mirim*) ed è la parte bassa — la pampa riograndense — che fu dapprima chiamata Continente e poi Campanha, sotto il qual nome è tuttora conosciuta.

L'altezza maggiore del sistema di montagne, denominato Serra Geral, è di metri 1018; la città di Cima-da-Serra è a metri 922 e Caixias, il più importante centro coloniale italiano, a metri 920.

(1) Vedasi, per altre notizie sullo Stato di Rio Grande del Sud, il rapporto del conte P. Antonelli, già ministro in Rio de Janeiro: *Lo Stato di Rio Grande do Sul e l'emigrazione italiana*, pubblicato nel Bollettino del Ministero degli affari esteri (giugno 1899). Vedasi pure nello stesso Bollettino (marzo 1900) un rapporto del cav. E. Ciapelli, *Lo Stato di Rio Grande do Sul nel Brasile e l'immigrazione italiana*. Quest'ultimo rapporto contiene, oltre molte notizie sulle principali colonie dello Stato di Rio Grande, il testo dei principali articoli del *Regolamento sulle colonie*, sancito il 19 agosto 1899.

L'Atlantico bagna la costa marittima del Rio Grande fra il 28° e il 34° di latitudine australe. La costa è poco profonda, con rari punti di approdo, difficilmente accostabili. I principali sono: Tramandahy, Mostardas, Chuhy, Rio Grande. Quest'ultimo è il solo che abbia importanza per il grande movimento della navigazione.

Le acque interne del Rio Grande do Sul si dividono in due grandi bacini: il bacino orientale o delle acque che si versano nell'Oceano per la barra di Rio Grande, ed il bacino occidentale o delle acque che sboccano nell'Uruguay. Questo fiume offre una navigazione libera di 858 chilometri dal nord dello Stato alle sue frontiere meridionali, ed è il più importante. Il primo bacino misura una superficie di 102,054 chilometri quadrati, il secondo di 134,499. Il bacino orientale è il più notevole, poichè nel suo sistema sono compresi i due grandi laghi dos Patos e Mirim, che sono dei veri mari interni.

Il lago dos Patos (i laghi grandi e piccoli sono qui chiamati lagune) è una vasta massa di acqua, lunga 264 chilometri e larga 50, di una profondità non superiore a 10 metri e che arriva appena a metri 3 e mezzo nel punto in cui il lago comincia a restringersi per formare il canale di Rio Grande.

L'entrata del canale di Rio Grande non è sempre facile in causa dei banchi esistenti e conserva una profondità, più o meno costante, di 6 metri.

Nel predetto canale vi sono due porti: quello "do Norte", dove possono ancorare le maggiori navi, e quello della città di Rio Grande, che è di difficile accesso e molto più basso.

Il clima s'avvicina a quello del sud dell'Europa. La temperatura massima è di 35 gradi centigradi e nell'inverno si mantiene al di sopra dello zero. La temperatura media varia da 19 a 11 gradi centigradi, a seconda dell'altitudine.

Le condizioni sanitarie sono in generale eccellenti ed in particolar modo salubre è la regione alta, abitata quasi esclusivamente da Italiani. Non esistono malattie di carattere epidemico; però la tisi ed il tifo danno, nelle città, una percentuale rilevante di decessi.

Flora. — Il paese, sotto l'aspetto della vegetazione, può essere di-

viso in regione boschiva e regione di campo; quest'ultima è molto più estesa della prima.

La regione boschiva occupa specialmente il territorio che costeggia il fiume Uruguay (a settentrione lungo i confini con lo Stato di Santa Catterina). In quelle regioni le foreste hanno non meno di 660 chilometri di lunghezza e circa 60 di larghezza. La regione boschiva si può dividere in tre zone: 1° la zona dei boschi della Serra Geral ed in generale tutto l'altipiano, dove si trovano le più importanti colonie abitate da Italiani; il tipo arboreo che vi predomina è il pino, che arriva all'altezza di 45 metri: 2° la zona delle foreste che costeggiano le montagne ed i corsi d'acqua, dove prosperano gli aranci, il lauro, l'angico (*acacia angica*); 3° la zona dei boschi che occupano la Serra al sud di Camaquã, ove fiorisce la vegetazione caratteristica del Brasile, abbondando i cedri, l'acontacavallo, il cangerano (*cabralea cangerana*).

La vegetazione, che al sud è fiacca, va gradatamente facendosi più rigogliosa, e nell'estremità settentrionale assume proporzioni tali da non riuscire inferiore alla vegetazione dei tropici.

Al sud i campi sono più adatti al pascolo; al nord prosperano il granturco, il riso, il frumento, l'avena, l'orzo, l'erba-mate, alcune piante medicinali, e verso l'Uruguay anche la canna da zucchero ed il caffè.

La vite cresce in maniera prodigiosa e costituisce, insieme al mais, la principale fonte della prosperità delle colonie italiane.

Il gelso cresce molto bene e potrebbe prendere uno sviluppo straordinario.

Fauna. — Abbondano gli animali bovini ed ovini, i cavalli ed i muli. Fra i carnivori si notano il leone e la tigre, che adesso appaiono soltanto nelle foreste della Serra Geral, ma che, fino a pochi decenni or sono, erano molto comuni in tutta la zona alta, oggi tramutata dalle braccia italiane in fertili campi ed in estesissimi vigneti.

Minerali. — Il regno minerale è ricchissimo, specialmente nella parte sud dello Stato.

Sono notevoli le miniere di rame di Camaquã, esplorate da una Società belga e quella di carbon fossile di San Jeronimo. Esiste anche

il ferro, e l'oro si trova nei fiumi Salso, San Sepè, Vaccaria e Camaquà, ma la sua ricerca non ha dato finora grandi risultati.

Colonizzazione. — I due principali elementi di colonizzazione sono il tedesco e l'italiano; vi sono però anche numerosi polacchi e parecchi spagnuoli ed austro-ungarici.

I Tedeschi cominciarono a venire nel 1824 ed ebbero i terreni più vicini alla capitale ed i migliori. Essi fondarono le colonie di San Leopoldo, oggi importante città, di Mundonovo, Nova Petropolis, Santa Cruz, San Lorenzo ed altre. Si calcolano a 80,000 e primeggiano di gran lunga sui nostri nell'industria e nel commercio.

L'immigrazione italiana data da 30 anni e si diresse, fin dal principio, nella zona alta, lontano dai centri popolati.

Sono indescrivibili gli stenti ch'ebbe a soffrire; pure la costanza e l'energia vinsero difficoltà di ogni sorta, quali la mancanza di ricoveri e di strade e una grande penuria di viveri. A poco a poco la sorte dei nostri immigranti migliorò ed il felice sistema della concessione di terre ad un prezzo minimo, mutò in breve volger di anni quegli arditi lavoratori in proprietari benestanti.

Cenno storico. — La poca profondità del mare non permettendo un comodo accesso alla costa, l'esplorazione del Rio Grande fu iniziata tardi, cioè soltanto due secoli dopo la scoperta del Brasile, quando gli altri attuali Stati erano già più o meno conosciuti.

Nel 1737 Josè da Silva Paes potè penetrare nel canale da allora chiamato Rio Grande.

Però la prima spedizione dalla parte di terra, per la via di Santa Catterina, ebbe luogo nel 1715, ed una seconda nel 1735.

La colonizzazione si può dire iniziata nel 1740, quando il Governo portoghese, essendo completamente fallito il progetto di popolare le nuove regioni con gli abitanti di Santa Catterina, avviò qui le prime famiglie isolane, specialmente delle Azzorre.

Questi isolani, gente forte e valorosa, si adattarono al nuovo ambiente e formarono un tipo originale, la popolazione riograndese, che su tutte le altre del Brasile si distingue per valore, lealtà, generosità e moralità di costumi.

I terreni non furono concessi in donazione, come avvenne nelle altre parti del Brasile, ma rimasero sotto il dominio diretto del Re di Portogallo, e perciò al Rio Grande fu dato il nome di Continente d'El Rei.

Il Rio Grande, molto trascurato dalla metropoli, seppe lottare a lungo contro gli Spagnuoli che insidiavano il territorio ed in queste guerre si formò il carattere della popolazione. Nel periodo rivoluzionario contro l'Impero, iniziato nel 1835 e, più tardi, nella guerra contro il Paraguay, il riograndense si battè con straordinario valore e sopportò con rara costanza i più duri sacrifici. Le continue guerre, la mala amministrazione del Governo centrale, la disordinata ed incerta divisione delle terre, distolsero gli abitanti del Rio Grande dal dedicarsi all'agricoltura, i cui progressi si devono esclusivamente all'elemento straniero.

Ordinamento politico. — Lo Stato è retto dalla costituzione promulgata dall'Assemblea costituente il 14 luglio 1891 e che è opera dell'eminente statista dott. Julio de Castilhos, al quale il paese deve la mirabile sua organizzazione e la prosperità cui è giunto.

Gli organi del governo sono la Presidenza dello Stato, l'Asssemblea dei rappresentanti e la Magistratura, che funzionano indipendenti l'uno dall'altro.

La suprema direzione governativa ed amministrativa compete al presidente; esso è l'unico responsabile dei suoi atti, ai quali deve dare la maggior pubblicità.

Il presidente, eletto per suffragio diretto dei cittadini, dura in carica cinque anni e può essere rieletto, ove ottenga tre quarti dei voti degli elettori. Dev'essere riograndese di nascita ed avere più di 30 anni di età.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni lo assistono tre segretari di Stato, da lui nominati, uno per gli affari interni ed esteri, uno per le finanze ed uno per le opere pubbliche.

Il vice-presidente è scelto dal presidente, nei primi sei mesi del periodo presidenziale; ma la scelta non vale se contro di essa si pronunzi la maggioranza dei Consigli municipali.

Elettori sono tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno e sappiano leggere e scrivere.

Degli elettori si formano tre liste: una per le elezioni alle cariche federali, una per le cariche dello Stato, e la terza per le municipali.

Però la costituzione non fa distinzione fra elettori politici ed amministrativi e ritiene cittadini brasiliani anche gli elettori che prendono parte soltanto alle elezioni municipali.

Le leggi possono essere proposte dal presidente o da qualsiasi altro cittadino. Se la legge è proposta dal presidente, questi ne pubblica il progetto con una relazione e lo assoggetta al giudizio del paese durante tre mesi, entro i quali riceve tutte le osservazioni che gli sono inviate, e, dopo averle esaminate, delibera secondo il suo giudizio per il bene generale. Se però la maggioranza dei Consigli municipali si manifesta contraria alla legge, questa viene revocata.

L'Assemblea dei rappresentanti, composta di 32 membri, funziona per due mesi dell'anno ed ha competenza soltanto in materia di finanza. Su questo punto essa è onnipotente, poichè spetta ad essa di approvare i bilanci, regolare le contribuzioni, autorizzare i prestiti; ma non interviene in forma alcuna nella compilazione delle leggi e nell'organizzazione dei servizi.

È il sistema della più ampia autorità presidenziale e la negazione del parlamentarismo. L'ordinamento presente pare abbia dato fin qui buoni risultati.

L'ammissione alle cariche pubbliche è indipendente da qualsiasi titolo e diploma, e così pure non è sottoposto ad alcuna restrizione l'esercizio di qualunque professione, comprese quelle di medico, di farmacista, d'ingegnere, di avvocato, essendo sufficiente una licenza che viene accordata, senza formalità di sorta, dietro pagamento di una tassa, che varia dai 100 ai 300 mila reis (1).

Ordinamento giudiziario. — Le funzioni giudiziarie sono esercitate da un Tribunale superiore, dai giudici di comarca, dai giurì e dai giudici distrettuali.

(1) Il valore di 1 milreis è attualmente di circa L. 1,25. Il valore di 1 lira si ragguaglia a circa reis 800.

Il Tribunale superiore è composto di sette giudici, nominati dal presidente dello Stato fra i giudici di comarca, per ordine di anzianità. Ad esso spetta di decidere sui conflitti di giurisdizione fra le autorità giudiziarie, o fra queste e le amministrative. Giudica, in ultima istanza, le cause in appello, così in materia civile come in materia penale, e qualsiasi causa intentata contro il Governo.

I giudici di comarca sono pure nominati dal presidente dello Stato, mediante concorso davanti al Tribunale superiore, senza condizione di diplomi.

Questi magistrati giudicano le cause civili di un valore superiore ai 500,000 reis ed in appello quelle decise dai giudici distrettuali.

Sono considerati magistrati i giudici del Tribunale superiore ed i giudici di comarca, e tanto gli uni, quanto gli altri non possono essere rimossi, se non in seguito a sentenza del Tribunale superiore.

La competenza dei giudici distrettuali è limitata alle cause che non superino il valore di 500,000 reis.

I giurì funzionano nella sede di tutti i municipii, nel cui distretto vi sia un giudice distrettuale.

I giudici distrettuali sono nominati dal presidente per il periodo di quattro anni. Per rappresentare e difendere gli interessi dello Stato, della giustizia pubblica e quelli degli interdetti e degli assenti esiste il Ministero Pubblico, composto di un procuratore generale dello Stato, nominato dal presidente fra i membri del Tribunale superiore, e di promotori pubblici, uno per ogni comarca, nominati dal presidente dello Stato, su proposta del procuratore generale.

Divisione amministrativa. — Il territorio si divide in 66 municipi, aggruppati in 34 comarche.

I municipi sono indipendenti nella gestione dei loro interessi peculiari; godono della più ampia autonomia e ciascuno ha la propria costituzione e la propria legge elettorale.

A capo di ogni municipio sta un intendente, che nomina dei sottointendenti, i quali esercitano le funzioni di polizia.

L'intendente ed i membri dei Consigli municipali sono eletti per suffragio diretto.

Finanze dello Stato. — Ottime sono le condizioni delle finanze dello Stato, ed il debito pubblico, che nel 1893 era di reis 7,855,750. 818, è oggi ridotto a reis 3,164,250,000; cioè appena a tre milioni di franchi.

Industrie. — Il Rio Grande do Sul è un paese non solamente agricolo, ma anche industriale, e ciò fu dimostrato dall'esposizione che ebbe luogo nel 1901.

La più importante è la produzione della carne secca o *xarque*: ma non v'è ramo d'industria che sia trascurato.

Il Rio Grande conta numerose fabbriche di birra, di conserve e paste alimentari, di prodotti farmaceutici, di vetri, stoviglie, biancheria, cravatte, pettini, bottoni, valigie, ombrelli, scarpe, cappelli, ecc. Hanno acquistato grande importanza e danno prodotti perfetti le fabbriche di oggetti in ferro, di macchine, di casse forti, di veicoli di ogni specie, di filati, di tessuti e di mobili. L'industria della seta è ne' primordi, ma promette di prendere un grande sviluppo e ad essa si è rivolta l'attenzione del Governo.

I nostri coloni hanno cominciato ad estendere la coltivazione del gelso ed aspettano di aver assicurato uno sbocco commerciale per dedicarsi con maggior fervore all'allevamento del baco da seta. Intanto i primi esperimenti hanno dato ottimi risultati.

La produzione del vino è molto estesa e le colonie italiane, specialmente quella di Caxias, si sono accaparrate uno smercio abbastanza importante, non soltanto nella capitale, ma anche in vari Stati del nord.

Altro ramo d'industria importantissimo, nel quale primeggiano i nostri, è la *banha*, o grasso di maiale, che costituisce una delle principali rendite dei coloni italiani.

Commercio. — L'esportazione dallo Stato, nell'anno 1899, fu di circa 60 milioni di franchi, l'importazione di appena 17 milioni.

Il servizio marittimo col nord del Brasile e con Montevideo è fatto dai vapori della *Costeira* o *Lloyd Brasileiro*, e direttamente con l'Europa dalla Società *Hamburg-Süd-Americanische Dampfschiffarts-Gesellschaft*.

La creazione di una linea di vapori fra l'Italia e questo Stato è

nel desiderio di tutti, e varrebbe a dare un maggiore sviluppo al commercio ed a riattivare la corrente immigratoria.

I principali prodotti che s'importano dall'Italia sono: i tessuti di lana e di cotone, le maglierie, i cappelli di feltro, paglia in trecchie per cappelli, ombrelli, fusti e tessuti per ombrelli, cravatte, marmi, vini, vermouth, fernet Branca, conserve alimentari, olive, acciughe, formaggio parmigiano, oli ordinari e fini in grande quantità, oggetti di chincaglieria.

Strade e ferrovie — In questi ultimi anni molto si è fatto per migliorare le strade, ma moltissimo resta da fare, ed in generale si può dire che le comunicazioni terrestri sono scarse e difettose, mentre le poche ed incomplete ferrovie esistenti percorrono territori non colonizzati e scarsamente abitati e rispondono più ai bisogni di un concentramento militare alle frontiere dello Stato, che alle esigenze dell'industria e del commercio.

Una ferrovia che avrà una grande importanza per gli interessi agricoli ed industriali del paese è quella di cui assunse la costruzione la *Rio Grande Nord West Bahn Gesellschaft*, che ha la sua sede a Berlino e due rappresentanti in questo Stato.

La Compagnia ottenne, nel 1897, la concessione per la costruzione di una strada ferrata, della larghezza di un metro, che, partendo da Iupaceretan, andrà a S. Luigi, e di là fino ad Itaquy, passando per S. Borja, e di un altro tronco che, partendo da S. Luigi e costeggiando l'Uruguay, toccherà Caxias, dove si collegherà con la progettata ferrovia da quella città a questa capitale.

La durata del privilegio è di 60 anni, durante il quale periodo il Governo dello Stato non potrà concedere altro privilegio nella zona compresa entro 15 chilometri da ciascun lato della strada; e nel caso in cui qualche strada ferrata di concessione posteriore venisse a tagliare la linea concessa alla predetta Compagnia, questa nuova strada non potrà ricevere nè passeggeri nè merci dentro la zona privilegiata.

Inoltre alla Compagnia saranno dati in proprietà i terreni attraversati dalla ferrovia entro una zona di dieci chilometri da ambo i lati della strada, al prezzo di reis 2. 020 (circa 2 franchi) per ettaro.

Detti terreni dovranno essere colonizzati entro dieci anni dal giorno dell'apertura della linea al traffico, con agricoltori di diverse nazionalità, non potendo una sola nazionalità sorpassare il terzo dell'immigrazione totale.

Posteriormente la Compagnia ottenne il diritto di colonizzare detti terreni indipendentemente dalla costruzione della strada ed a questo scopo comprò dal Governo dello Stato un'area di circa 10,000 ettari, situata fra i fiumi Ijuhy Grande e Santa Rosa. La quale area fu già misurata e divisa in 4000 lotti, da 25 ettari ciascuno, che saranno venduti ad un prezzo non ancora fissato, ma che non supererà i 500 mila reis.

La Compagnia ha destinato un fondo di 600,000 marchi per provvedere alla colonizzazione, ma pare non intenda sopperire alle spese di viaggio, nè di primo stabilimento, dei nuovi immigranti. Procurerà però con diverse facilitazioni d'incoraggiare un certo numero di coloni vecchi del paese a formare i primi nuclei, in modo che i nuovi arrivati avranno una guida nell'inizio dei lavori. Sussidierà inoltre la costruzione di chiese, di scuole, di congegni per l'utilizzazione della canna da zucchero, di molini, e si propone di aprire linee secondarie e strade vicinali. Essa infine si riserva di approfittare della forza motrice dei fiumi della zona coloniale per attivare imprese industriali, presso le quali i coloni troveranno un'occupazione remuneratrice durante la tregua dei lavori campestri.

L'area totale di cui potrà disporre la Compagnia sarà di circa 1,500,000 ettari nella zona indiscutibilmente più fertile dello Stato.

Colonia italiana. — Da alcuni anni la si fa ascendere a 150,000 anime; credo però che il numero sia molto maggiore e che, calcolandola a 200,000, non si vada lontani dal vero.

La nostra immigrazione ha carattere permanente. Le colonie urbane di Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Uruguayana contano insieme non meno di 15,000 Italiani; Porto Alegre ne deve avere altrettanti; le colonie agricole di Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, Alfredo Chaves, da 20 a 25 mila ciascuna; Silveira Martins, 10 o 12 mila; Jaguary, 3 mila; poi Encantado, Ijuhy, Santo Antonio da Patrulha ed altre minori.

Nelle colonie urbane e nelle sedi delle colonie agricole havvi un numero discreto di negozianti; ma le ditte veramente importanti non arrivano alla dozzina. Fra le professioni, la più largamente rappresentata è l'ecclesiastica, tanto nei centri urbani, quanto nei centri agricoli, nei quali ultimi i parroci sono quasi tutti italiani. Vi sono un medico italiano a Rio Grande, quattro a Porto Alegre, uno a Caxias ed uno ad Alfredo Chaves ed esercitano con profitto la loro professione.

In tutte le colonie urbane vi sono molti operai: muratori, scalpellini, falegnami, calzolai, meccanici, la cui mercede giornaliera varia dai 5 mila ai 10 mila reis, mentre il costo della vita per una persona si può calcolare a reis 100,000 al mese. Però da circa due anni, in causa dell'acutissima crisi economica, il lavoro scarseggia e moltissimi sono gli operai disoccupati.

I coloni italiani vivono bene, tolti due o tre centri, dai quali, in causa dell'assoluta mancanza di strade, è impossibile qualsiasi uscita dei prodotti. Sono tutti proprietari e, meno pochi, hanno pagato i loro lotti al Governo.

Molte sono le possessioni che in origine costarono l'equivalente di due o trecento lire e che oggi non sarebbero cedute dai loro proprietari per dieci, venti e qualcuna anche per trenta mila lire.

Più lusinghiero ancora dello stato presente si presenta l'avvenire, quando sarà costruita la progettata ferrovia che collegherà i principali centri agricoli italiani alla capitale.

Condizioni intellettuali e morali dei coloni italiani. — L'istruzione scarseggia ed è trascurata. Vi sono, è vero, molte scuole, ma tutte in condizioni didattiche e finanziarie poco soddisfacenti. Sviluppatisimo è il sentimento religioso, che si manifestò con la costruzione di molte chiese, la cui relativa magnificenza può dare un'idea del benessere materiale delle popolazioni.

I rapporti con le autorità e con gli abitanti del paese sono cordialissimi ed improntati a sincero affetto e reciproca stima.

Molti hanno lasciato la cittadinanza d'origine per abbracciare quella del paese in cui vivono; ma, in fondo, si mantengono egualmente buoni italiani, sebbene siano sinceramente affezionati alla loro seconda patria.

Nelle colonie quasi tutti prendono parte alla vita pubblica; parecchi occupano impieghi nell'amministrazione del paese, nella polizia, nei municipi e tutti si distinguono per buon senso, per lealtà e per la giusta misura cui sanno attenersi nell'esercizio delle loro funzioni.

Facilitazioni accordate dal Governo dello Stato alle famiglie di agricoltori. — Il viaggio dall'Europa o da qualsiasi altro paese è a carico esclusivo degli immigranti. Il Governo accorda però le seguenti agevolazioni alle famiglie di agricoltori che spontaneamente immigrano in questo Stato:

a) ricovero e mantenimento dal giorno dell'arrivo a Rio Grande, che è il porto di sbarco;

b) trasporto da questa città alle colonie e mantenimento fino alla definitiva occupazione del lotto coloniale;

c) sussidio di reis 125,000 per la costruzione della strada vicinale, con l'obbligo di conservarla;

d) strumenti di lavoro fino all'importo di reis 30,000;

e) impiego assicurato nei lavori stradali e in altre opere pubbliche della colonia fino alla prima raccolta e durante 15 giorni per ogni mese;

f) concessione di un lotto di terra dell'area di 25 a 30 ettari, pel prezzo di circa 10 a 50 mila reis per ettaro quadrato, a seconda della qualità e situazione dei terreni;

g) termine di 5 anni pel pagamento del lotto, con diritto a soddisfarlo in rate annuali.

L'anticipazione di 30,000 reis per gli strumenti di lavoro dev'essere rifiuta a partire dal secondo anno dell'occupazione definitiva del lotto.

L'immigrante ha facoltà di scegliere la colonia dove intende stabilirsi, purchè vi siano disponibili dei terreni demaniali.

Le colonie attualmente amministrare dallo Stato e che ricevono immigranti sono le seguenti:

Alfredo Chaves nel nucleo Guaporè; Jaguary nei nuclei Toropy, Toroquà, Ernesto Alves e São Xavier; Uruguay e Commandahy; São Feliciano; Antonio Prado; São Marcos; Ijuhy; Villa Nova e Marquez do Herval.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1904.

N. 13.

SOMMARIO.

- I. La colonizzazione nel Paraná.
- II. Le colonie italiane del distretto di Bento Gonçalves.
- III. L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1903.
- IV. Statistica dell'emigrazione italiana nell'anno 1903.
- V. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel 2° trimestre 1904.
- VI. L'azione del Segretariato dell'emigrazione di Udine.
- VII. Atti del Commissariato (vettori, procuratori, piroscafi, noli).
- VIII. Avvertenze agli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri (Germania, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Panama, Venezuela).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1904

LE COLONIE ITALIANE

del distretto di Bento Gonçalves (Rio Grande del Sud).

(Da una relazione del signor L. PETROCCHI, R. Agente consolare a Bento Gonçalves; gennaio 1904).

Guaporè.

Cenni generali. — Il presidente dello Stato, dott. Borges de Meideiros, con decreto in data 11 dicembre 1903, costituì in *villa* il nucleo Guaporè, stato fondato nel 1892, a m. 720 sul livello del mare, ed a 28° 59' 32" di latitudine sud, e a 8° 46' 33" di longitudine ovest dal meridiano di Rio de Janeiro.

Questo nuovo municipio confina con i comuni di: Passofundo, Soledade, Lageado, Estrella, Garibaldi, Alfredo Chaves e Bento Gonçalves. Nella sua vastissima superficie, di 200,842 ettari, vivono già circa ventimila nostri connazionali, quasi tutti agricoltori, e che, nella pace e nell'attività di un tranquillo lavoro, attendono alla coltura dei lotti di terra acquistati, ed alla costruzione di bellissime strade tracciate in direzione delle località sopraddette e verso il porto fluviale Mussum, sul Rio Taquary, dal quale la villa dista soli 50 chilometri.

Strade. — Le strade che si vanno aprendo nel Guaporè sono veramente le uniche nel genere in Rio Grande: comode, larghe, ben livellate, colme nel mezzo, con fosse laterali, con numerose fogne e con bellissimi ponti di pietra sopra i corsi d'acqua. Nei luoghi che attraversano grandi estensioni di terreni incolti e coperti di fitte boscaglie, le quali impedirebbero ai raggi solari il disseccamento della via, si atterrano, con giudizioso disegno, le piante per un quaranta metri da ogni parte.

Queste strade, che sono le più belle dello Stato, sono anche quelle che vengono a costar meno di tutte le altre all'erario pub-

blico. Gli operai addetti ai lavori di costruzione dovrebbero, in media, percepire una mercede di tre *milreis* al giorno; ma i medesimi, di pieno accordo con la Direzione, vanno ritirando dalla paga giornaliera solamente 600 *reis* in danaro; e si fanno accreditare il resto dalla amministrazione delle terre, per pagare i lotti acquistati dal Governo. Così avviene che molti capi di famiglia diventano proprietari, in poco tempo, di tanti lotti per quanti figli maschi hanno. A coloro che non vogliono terreni l'Amministrazione passa dei buoni che, poi, vengono accettati con un certo ribasso. I lavori stradali, di solito, restano quasi sospesi nel colmo delle faccende agricole; ma, appena le più importanti di queste faccende son terminate, ciascuno ritorna a lavorare alla strada, premendo a tutti di vederla ultimata.

Produzione. — Nell'anno passato i raccolti furono scarsissimi; e non potendo i contadini pagare le multe nelle quali sono incorsi pel ritardato pagamento dei lotti, ottennero, per intercessione del regio console cav. Ciapelli, l'annullamento delle multe stesse dal presidente dello Stato.

Quest'anno, invece, i raccolti sono stati abbondanti; per ogni sacco seminato di *milho* (mais), si ebbero, in media, 260 sacchi ed anche più. In quelle terre vergini prosperano la mandioca, i fagiuoli, il grano, il grano saraceno, le patate, le patate dolci, il riso, la canapa, il lino, i piselli, i ceci, le fave, le lenticchie, i lupini, le nocciole americane (*amendoim*) e le erbe da foraggio. Sulle rive dei fiumi *Carreiro*, *Taquary* e *Guaporè*, ove regna un'eterna primavera, crescono spontanei gli agrumi, le banane, gli ananas e la canna da zucchero, la quale viene adoperata come pasto degli animali, per la distillazione della *cachaça* (acquavite), per la melassa e per fare lo zucchero greggio. I gelsi vengono bene dappertutto; e i contadini alleverebbero anche i bachi; ma la seta è un prodotto affatto sconosciuto in queste piazze commerciali e non trova sfogo. Quasi tutti i coloni, poi, hanno numerosi alveari che, pur essendo curati con sistemi antiquati, fruttano bene. Ma anche il miele e la cera, come la seta, attendono invano i compratori. La vite prospera ottimamente, e così quasi tutte le piante fruttifere europee.

Agricoltura. — L'agricoltura, anche qui, come negli altri municipi, viene praticata in modo empirico, ma, avendo ormai cominciato a funzionare la *Estação Agronomica*, impiantata nella *villa* ai primi del corrente anno, e diretta dal nostro connazionale Luciano Conedero, si spera che, presto o tardi, i contadini dovranno aprire gli occhi e persuadersi che non sarà mai vero agricoltore chi non segue i perfezionamenti tecnici.

Clima. — Il clima è sanissimo: temperato sui monti; caldo, umido e vaporoso sulle rive dei fiumi.

Malattie infettive non ve ne sono. Soltanto apparisce, ogni tanto, l'oftalmia. Qui non si usa innestare il vaiuolo ai ragazzi, come da noi. Mancano i medici laureati. Quei pochi *curandeiros* che ci sono fanno affari d'oro.

Autorità municipali. — Il nuovo municipio sarà retto da un intendente. Il territorio, diviso in due distretti, avrà in ciascuno un vice-intendente ed un giudice. Il delegato ed il vice-delegato risiederanno in Guaporè, insieme ai soldati. Nelle linee, per ogni venti o trenta famiglie, si formerà una frazione; e questa sarà sorvegliata direttamente da un *quartierão*, ispettore, che, sebbene colono come gli altri, rappresenta la prima autorità brasiliana; e su di lui cade la intiera responsabilità del buon ordine e del buon andamento della frazione stessa.

In generale questi *quartierães* sanno tutti leggere e scrivere e insegnano ai propri figli. Ricevono, con vera cordialità, l'Agente consolare; perchè, oltre al rammentar loro la patria, sperano di ottener da lui qualche libretto che parli dell'Italia.

Istruzione; scuole. — Nel Guaporè l'istruzione attualmente è poco curata. In tutto quel vasto territorio, e per tutta quella popolazione, ci sono soltanto cinque scuole pubbliche brasiliane, ed altre tre o quattro piccole scuole italiane, prive del più puro necessario. Di solito, sono dirette da contadini che impartiscono il pane della scienza, alla meglio e come sanno, a qualche diecina di ragazzi, in una misera stanzuccia della loro capanna. Ciò nondimeno bisogna confessare che quei cari e vispi ragazzetti, nati e cresciuti in mezzo alle sterminate pinete del Guaporè, dove, all'infucri di qualche frate, non capita mai nessuno, vi

salutano con rispetto e non si nascondono come fanno i loro coetanei che non hanno la sorte di frequentare la scuola. Intelligentissimi ed attivi, imparano, in pochi mesi, a leggere ed a scrivere. Appena sanno che sta per arrivare od è arrivato l'Agente consolare (*il Consolo*) si mettono tutti in moto, unitamente ai loro genitori, ed accorrono a vedere il rappresentante del buon Re che manda i libri, che si ricorda ancora della sua gente. Tutti vogliono vederlo questo rappresentante, e parlargli: i vecchi specialmente; perchè, oltre al volerli raccontare le vicende presenti e passate, hanno una voglia matta di fargli sapere che sono nativi del tal paese, che il sindaco era il signor X, ecc., ecc. E se poi l'Agente consolare si mette a confortarli, ad incoraggiarli, a parlare della grandezza d'Italia, allora molti di essi si commuovono fino alle lacrime.

Popolazione e suoi spostamenti. — La popolazione del Guaporè, ormai superiore alle 20,000 persone, va sempre aumentando; perchè, si aggiungono annualmente centinaia d'Italiani già domiciliati in altri municipi, e dai quali devono fuggire o perchè carichi di debiti, o perchè la poca terra già posseduta non basta più a mantenere le loro famiglie. E così avviene che, dentro lo Stato, c'è una vera e continua emigrazione di gente che, dopo aver tanto lavorato in un posto, credendo di trovar meglio, abbandona la casa, il pomario, il vigneto e quel terreno che aveva dissodato e fecondato, per circa venti anni, col sudore della sua fronte.

Molti arrivano dallo Stato di San Paolo, dall'Argentina e dall'Italia. Nel corrente anno vi immigrarono ben 40 famiglie. E arrivano pieni di fiducia in mezzo a quei boschi; lavorano sopportando stoicamente tutte le più grandi e immaginabili privazioni; e dimostrano, tutti, quasi una certa allegrezza nel cuore, perchè sanno che, dove ora esistono boschi impraticabili, sorgeranno poi come per incanto dei terreni coltivati, dei frutteti, dei giardini, dei villaggi; e pensano che di quei terreni diverranno essi stessi i veri proprietari; e che nessuno potrà scacciarli, maltrattarli, angariarli, essendo dei pacifici lavoratori che concorrono alla ricchezza di uno Stato dichiaratosi sulla via del progresso.

Esperança.

Risiede questo piccolo villaggio sulla strada che dal Guaporè va ai porti fluviali del Rio Taquary, e dista dalla sede del municipio 34 chilometri.

Presto sarà terminato l'impianto di una stazione telefonica che lo metterà in comunicazione col Guaporè stesso e con Porto Alegre.

Oltre al possedere una canonica ed una chiesa parrocchiale, è dotata di un grandioso convento di frati francesi. V'è pure un monastero di povere suore italo-brasiliane, che vivono stentatamente, facendo scuola ai figli dei contadini.

Antonio Prado.

Questa *villa*, costruita nel fondo di una stretta e profonda vallata, trovasi allo sbocco della via che, attraversando i campos della Vaccaria, va negli altri Stati del nord. È situata a 28° 54' 30" di latitudine sud, e a 8° 12' 40" dal m. o. di Rio de Janeiro.

La colonia fu fondata nel 1886; e i suoi primi abitanti furono tutti italiani. Oggi il loro numero ascende a circa 9000. Il suo territorio è compreso tra i corsi d'acqua: Rio das Antas e Rio da Prata, e il Campo della Vaccaria; ed ha una superficie di 39400 ettari.

I prodotti della colonia differiscono di poco da quelli del Guaporè e delle altre colonie italiane. Il commercio è piuttosto attivo, data la grande esportazione che si fa per il Campo, dove i brasiliani *estancieiros*, i quali si dedicano intieramente all'allevamento degli animali, non piantano neppure un cavolo. Ed è appunto per l'indolenza dell'*estancieiro* che Antonio Prado, sebbene sia la colonia più lontana dai porti fluviali, ha il vanto di contare, soltanto nella sede, ben 14 case di negozio e un rilevante numero di piccoli industriali ed operai, come conciatori di pelli, sellai, calzolai, segantini, legnaiuoli, maniscalchi, fabbri ferrai, muratori, fabbricanti di birra, ecc. Vi sono pure dei medici laureati.

Quando sarà terminata la strada carrozzabile, che dovrà unire la colonia ai municipi più vicini alla capitale, la *villa* di Antonio Prado potrà divenire un grande centro di produzione e di commercio.

Nel paese ci sono bei fabbricati ed una grande chiesa. Nella via principale, sono stati costruiti dei marciapiedi.

Di scuole pubbliche brasiliane, ce ne sono diverse; ma non potranno mai rispondere alla necessità di una popolazione sparsa tra quei vasti monti. Nella *villa* c'è un convento di suore francesi, le quali dirigono un Collegio dove s'insegna anche l'italiano. All'infuori di questo si possono soltanto contare un altro paio di modestissime scuole italiane, aperte nelle linee e prive, anch'esse, del necessario. Sulle rive dei fiumi Das Antas e Da Prata, poi, i fanciulli crescono abbandonati a loro stessi; e l'analfabetismo ascende al 90 per cento, non potendo quei poveri abitanti permettersi il lusso di una scuola e pagare, sia pur malamente, un maestro.

Nel municipio si trovano tre missionari, mandati qui da monsignor Scalabrini, che si adoperano con tutte le loro forze a pro' dei coloni, godendo il loro affetto e la stima delle autorità brasiliane.

Alfredo Chaves.

Questa *villa* dista ben 42 chilometri dalla sede della R. Agenzia.

Sebbene, per la feracità delle sue terre, per le sue discrete strade di comunicazione e per la sua industriosa popolazione possa considerarsi come uno dei più importanti centri delle nostre colonie, pure il suo commercio va decadendo di giorno in giorno; e ciò perchè le nuove *povoações* (villaggi) di As-Capoeiras e Nova Bassano, le hanno portato via tutto il movimento di esportazione per il Campo, che trovasi a loro più vicino. Se poi si facessero le progettate conche sul Rio das Antas, per renderlo navigabile, Alfredo Chaves resterebbe addirittura paralizzato, a meno che il Governo non si affrettasse a fare costruire la grande strada ferrata coloniale, oppure non incoraggiasse degli industriali ad aprir fabbriche che dessero pane e lavoro agli operai della *villa*.

La Società operaia italiana già esistente nella colonia, una volta numerosa, dovette dissolversi, diversi anni or sono, per mancanza di fondi.

Di farmacie ce ne sono due, una delle quali è provvista di medico laureato.

Scuole italiane. — Di scuole italiane, nella *villa*, non ce ne sono. Per le linee se ne contano ben poche; e vivono stentatamente anche quelle. I coloni non possono spendere per fare istruire i figlioli. E ben ha fatto il Ministero a disporre per l'invio in quella località del maestro signor Mantovani.

Garibaldi.

Costruito lungo la via Geral che conduce al porto fluviale di San João de Montenegro sul Rio Caty, questo nucleo è distante soli 14 chilometri da Bento Gonçalves, dal quale dipendeva sino a pochi anni addietro. Oggi si è emancipato e vive di vita propria. È situato a 29° 15' 5" di latitudine sud e a 8° 35' 45" di longitudine ovest dal meridiano di Rio de Janeiro.

Più piccolo per estensione di Bento Gonçalves, ne è però più popolato in confronto alla sua grandezza. I 15,000 Italiani che vi si trovano vivono abbastanza bene: perchè, oltre al lavorare la terra, fanno anche delle trecce grossolane di paglia e di salcio, che poi vendono, facilmente, alle fabbriche di cappelli di paglia impiantate nel municipio. Queste fabbriche, sebbene siano gravate di tasse e di soprattasse, pure lavorano con un certo profitto; si son fatte strada anche all'estero, ed esportano i cappelli e le sporte per gli altri Stati brasiliani e per l'Argentina.

Le estese pinete, dalla parte di levante, danno vita a diverse segherie ad acqua e a vapore, dove sono impiegati molti operai.

Le terre che finiscono sul versante del Taquary, e che confinano con le colonie tedesche, poi, sono fertilissime; e molti dei loro abitanti, specialmente quelli che hanno un po' d'iniziativa, possono, non solo far fronte alle necessità della vita, ma vivere quasi in una certa agiatezza. I contadini, quando i raccolti non falliscono, se la pas-

sano bene. Oggi, però, sono quasi tutti pieni di debiti; e se va male la raccolta dei fagioli (una famiglia ne raccoglie anche 160 sacchi), non tutti potranno rialzare il capo.

Il Governo tiene aperte molte scuole pubbliche nelle varie linee; ma anche qui, come altrove, tali scuole sono poco frequentate. I nostri coloni, seppure si decidono a mandare alla scuola i figliuoli, li mandano dal maestro italiano, il quale, per solito, facendo anche da campanaio e da sacrestano tira avanti stentatamente la vita.

Nella villa sono due scuole brasiliane. Le suore francesi vi tengono aperto un collegio dove si insegna anche la lingua italiana. Il collegio dei frati è chiuso pel momento.

Esiste nel paese la Società operaia "Stella d'Italia". È numerosissima, e possiede un discreto capitale; ma da un pezzo non si occupa più di istruzione, sebbene ciò rientri nei suoi scopi. Il locale ed il materiale costruiti appositamente per la scuola italiana, vennero dati in affitto al *Maestro comunale brasiliano*. E così in quel tempio, già destinato a far apprendere la dolce favella di Dante ai figli dei nostri connazionali, si insegna il solo idioma di Camoës.

Bento Gonçalves.

La nostra scuola italiana va giornalmente acquistando simpatia anche presso la autorità del paese. Quest'anno, alla sezione dei lavori femminili erano iscritte 9 bambine figlie di brasiliani.

In due anni di vita la scuola ha dato un po' d'istruzione a più di 100 analfabeti ed è riuscita ad ottenere la massima frequenza anche dei figliuoli di gente sempre stata scettica in materia di istruzione.

Scuole e commerci nello Stato di Rio Grande.

In tutto lo Stato di Rio Grande, dove vivono circa un milione d'abitanti (i censimenti qui si fanno a calcolo approssimativo), ci sono 961 scuole pubbliche, con una popolazione di 37,117 alunni; ed altre scuole e collegi privati, con 22,524 discepoli, che, sommati insieme,

danno un meschino totale di 59,641 scolari. Ben pochi davvero; ma nondimeno, se diamo uno sguardo alla statistica dell'anno passato, ci sentiamo subito consolati perchè il numero degli alunni d'oggi è superiore di 2478 a quello dell'anno scorso.

Riguardo all'esportazione per i paesi esteri, l'Italia, nella statistica del 1902, figura purtroppo per l'ultima: l'esportazione fu per soli 8580 *milreis*; mentre che per le altre nazioni europee si esportarono dei prodotti per somme relevantissime. Ma questo stato di cose cambierà se il R. Governo farà iniziare la tanto desiderata linea di navigazione tra l'Italia ed il Rio Grande. I nostri connazionali qui residenti sapranno bene apprezzare i prodotti italiani, e se si potrà formare uno scambio reciproco dei generi commerciali tra le piazze dei due paesi, sarà questo scambio una forza che potrà dare un valido incremento alla nostra colonia, ed una di quelle tante fonti che concorrono ad aumentare la ricchezza della madre patria.

(continua no Tomo III)